Corte d'appello, che ne ha la presidenza, di un membro del pubblico ministero presso la stessa Corte d'appello, da nominarsi dal procuratore generale, di un giudice delegato dal presidente del tribunale civile del luogo in cui risiede la Corte d'appello e di due membri del Consiglio notarile del distretto, da nominarsi dal presidente del Consiglio stesso.

Art. 9.

L'esame è scritto ed orale.

L'esame scritto consisterà nella compilazione di un atto tra vivi, di un atto di ultima volontà e di un atto di volontaria giurisdizione, sopra temi dati dalla Commissione.

L'esame orale verserà sulle materie di diritto civile e commerciale, e specialmente sui contratti e testamenti e atti di volontaria giurisdizione, nonchè sulle forme sostanziali di essi e sulle leggi ed i regolamenti relativi al notariato ed alle tasse sugli affari.

Le norme da seguirsi negli esami saranno stabilite dal regolamento.

Nel caso di mancata approvazione, il candidato non può essere ammesso a nuovo esame, se non dopo decorso un anno dall'ultimo esame subito.

Art. 10.

Quando si verifichi la vacanza di un ufficio di notaro, il presidente del Consiglio notarile provvede, entro trenta giorni, alla pubblicazione del relativo avviso di concorso, mediante inserzione nella *Gazzetta ufficiale;* e dà in pari tempo notizia della pubblicazione al Ministero di grazia e giustizia, il quale annunzierà il concorso nel proprio bollettino.

Mancando il presidente all'adempimento di siffatti obblighi, provvederà il procuratore del Re del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile.

Le inserzioni nella *Gazzetta ufficiale* e nel bollettino del Ministero saranno fatte gratuitamente.

La domanda di ammissione al concorso, coi documenti giustificativi dei requisiti di cui nell'art. 5, deve presentarsi al Consiglio notarile entro il termine di 40 giorni successivi alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*, sotto pena di decadenza.

Art. 11.

Il Consiglio notarile, esaminati i documenti dei concorrenti, presenta la proposta per la nomina.

Nel giudizio che serve di base alla proposta si osserveranno le norme seguenti:

a) se concorrano solamente candidati notari, si terrà conto della condotta morale, del merito e dell'anzianità d'esame, dei titoli legali, dei servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato e delle pubblicazioni;

b) se concorrano solamente notari esercenti, si terrà conto, in particolar modo, dell'anzianità d'esercizio, sempre che la condotta morale dei concorrenti non consigli diversamente, e si avrà anche riguardo al risultato dell'esame di idoneità, ai titoli legali ed ai servizi resi in uffici pubblici che abbiano affinità col notariato;

c) se concorrano promiscuamente candidati notari e notari in esercizio, si terrà sempre conto dei requisiti indicati alla lettera *a)* di questo articolo, con preferenza ai notari in esercizio a cui si applicheranno nei rapporti tra loro i criteri indicati nella lettera *b)*.

Nei casi di cui alle lettere *b)* e *c)*, a parità delle altre condizioni, dovrà accordarsi la preferenza al notaio che già esercita nel distretto cui appartiene il posto messo a concorso.

Nelle sedi di minore importanza provviste di un solo posto notarile, potrà prevalere sui criteri anzidetti la circostanza che il concorrente abbia il domicilio o la residenza nel luogo dove trovasi il posto messo a concorso.

Art. 12.

Non può validamente prender parte ad un nuovo concorso, se non dopo cinque anni, chi senza giustificato motivo si ritiri dal concorso, o venga dichiarato decaduto dalla nomina conferitagli, o rinunzi alla medesima; e chi, entro un anno dalla presa di possesso, senza giustificato motivo, rinunzi all'ufficio.

Art. 13.

La proposta del Consiglio notarile, insieme coi documenti, sarà sottoposta alla Corte d'appello, che udito il pubblico ministero, esprimerà in Camera di consiglio il suo avviso motivato. Il presidente della Corte trasmetterà quindi tutte le carte al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 14.

Se entro trenta giorni dalla scadenza del termine, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 10, il Consiglio notarile abbia, senza giustificati motivi, omesso di fare la proposta, il presidente del Consiglio stesso dovrà, nei dieci giorni successivi, trasmettere gli atti del concorso alla Corte d'appello, la quale farà la sua proposta, udito il pubblico ministero.

Art. 15.

La dichiarazione di annullamento o di diserzione del concorso, sarà fatta dal Ministero di grazia e giustizia e pubblicata nel Bollettino del Ministero stesso.

Art. 16.

I notari sono nominati a vita con decreto Reale.

Art. 17.

Il cambio di residenza fra due notari può, col loro consenso, essere disposto, purchè da non meno di due anni essi abbiano preso possesso dell'ufficio ed esercitato effettivamente le loro funzioni, e purchè si tratti di residenze di pressochè uguale importanza e l'età e l'anzianità d'esercizio dei richiedenti siano pressochè uguali.

Il relativo provvedimento sarà dato con decreto Reale, uditi i pareri dei Consigli notarili e delle Corti 'appello competenti.

CAPO II

Dell'esercizio delle funzioni notarili

Art. 18.

Il notaro, prima di assumere l'esercizio delle proprie funzioni, deve:

1° dare cauzione nel modo stabilito negli articoli seguenti;

2° prestare giuramento, davanti al tribunale civile nella cui giurisdizione trovasi la sua sede, « di essere fedele al Re, di osservare lealmente lo Statuto e tutte le leggi del Regno e di adempiere da uomo di onore e di coscienza le funzioni che gli sono affidate »;

3° fare registrare alla segreteria del Consiglio notarile il decreto di nomina, l'attestato della cauzione data e l'atto di prestazione di giuramento;

4° ricevere il sigillo o segno di tabellionato, che a sue spese gli sarà fornito dal Consiglio notarile;

5° scrivere in un registro apposito, tenuto nella segreteria del Consiglio, la propria firma accompagnata dall'impronta del sigillo anzidetto;

6° provvedersi dall'archivio dei repertori indicati nell'articolo 62;

7° adempiere agli altri obblighi indicati nell'articolo 24.

Art. 19.

La cauzione è data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti, o con prima ipoteca su beni immobili.

I titoli sopraindicati devono agli effetti della cauzione valu-

tarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Il notaro esercente potrà in ogni tempo sostituire l'uno all'altro modo di cauzione.

Art. 20.

La cauzione deve rappresentare il valore:

di L. 15,000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 100,000 abitanti;

di L. 12,000 per i notari titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 50,000 abitanti;

di 9000 lire per i titolari di uffici notarili in Comune che abbia una popolazione eccedente i 10,000 abitanti;

di 3000 lire per tutti gli altri notari.

Se la cauzione è data mediante ipoteca sopra beni immobili, questi devono rappresentare un valore doppio dell'ammontare della cauzione suindicata, accresciuto degli accessorî, a norma dell'articolo 2027 del Codice civile.

Il suddetto valore degli stabili verrà accertato mediante perizia redatta dall'ufficio tecnico di finanza o dal genio civile e a spese del notaro interessato.

La iscrizione dell'ipoteca si fa a cura e spese del notaro. La rinnovazione si fa d'ufficio dal conservatore delle ipoteche a spese del notaro.

Art. 21.

L'idoneità della cauzione è dichiarata in Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo ove è la sede del Consiglio notarile, premesso il parere del Consiglio stesso e udito il pubblico ministero.

La deliberazione del tribunale sarà, nel termine di dieci giorni, a cura del cancelliere, comunicata all'interessato e al pubblico ministero, i quali potranno proporre ricorso contro la medesima alla Corte d'appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 22.

La cauzione è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

1° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2° al rimborso delle spese sostenute dall'archivio o dal Consiglio notarile nell'interesse del notaro o contro il medesimo, o nell'interesse dei suoi eredi o contro i medesimi;

3° al pagamento delle tasse da lui dovute all'erario dello Stato;

4° al pagamento delle tasse da lui dovute all'archivio o al Consiglio notarile;

5° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 23.

Il sigillo menzionato nel n. 4 dell'art. 18 deve rappresentare lo stemma nazionale circondato dalla leggenda « N. . . n. . . di (o fu) notaro in n. . . » senza aggiunta di altri titoli o indicazioni.

Nel caso di smarrimento, il Consiglio notarile ne fornisce un altro, nel quale, oltre lo stemma, viene inciso un segno speciale.

Anche di tale sigillo deve lasciarsi l'impronta nel registro del Consiglio, a termini del n. 5 dell'art. 18.

Se il vecchio sigillo si ritrovasse, il notaro non potrà servirsene, ma dovrà invece consegnarlo all'archivio notarile che, previo annullamento, lo conserverà come quelli dei notari che hanno cessato dall'esercizio, a termini dell'art. 40.

Art. 24.

Il notaro deve entro novanta giorni dalla data della registrazione del decreto di nomina o di trasferimento, compiere le formalità stabilite nell'art. 18, e aprire l'ufficio nel luogo assegnatogli.

Tale termine può essere abbreviato dal ministro di grazia e giustizia per ragioni di pubblico servizio, come può essere dallo stesso ministro prorogato di altri novanta giorni, per gravi e giustificati motivi.

Adempiuto quanto è innanzi prescritto, il presidente del Consiglio, sull'istanza che il notaro deve avanzare non oltre i dieci giorni successivi, ordina l'iscrizione di lui nel ruolo dei notari esercenti del collegio, dandone immediato avviso al Ministero, e fa pubblicare gratuitamente nel giornale degli annunzi giudiziari l'ammissione del notaro all'esercizio delle sue funzioni.

Nel caso di negata iscrizione nel ruolo, il notaro interessato può reclamare al tribunale, il quale decide in Camera di consiglio.

Dal giorno dell'avvenuta iscrizione nel ruolo il notaro è investito nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 25.

Le disposizioni degli articoli 18 e 24 si osserveranno anche nel caso di trasferimento del notaro da una ad altra residenza, in quanto siano applicabili.

Qualora la nuove sede appartenga ad altro distretto notarile, la pubblicazione di cui nell'articolo precedente, sarà fatta, in entrambi i distretti, a cura dei rispettivi presidenti dei Consigli notarili.

Art. 26.

Per assicurare il funzionamento regolare e continuo dell'ufficio, il notaro deve tenere nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli, studio aperto con il deposito degli atti, registri e repertorî notarili, e deve assistere personalmente allo studio istesso nei giorni della settimana e coll'orario che saranno fissati dal presidente della Corte d'appello, previo parere del Consiglio notarile, giusta le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il notaro potrà recarsi, per ragioni delle sue funzioni, in tutto il territorio del distretto in cui trovasi la sua sede notarile, semprechè ne sia richiesto.

Il notaro non può assentarsi dal distretto per più di cinque giorni in ciascun bimestre, quando nel Comune assegnatogli non sia che un solo notaro, e per più di dieci giorni, se vi sia altro notaro, salvo per ragioni di pubblico servizio o per adempiere ai suoi obblighi presso i pubblici uffici.

Volendo assentarsi per un tempo maggiore deve ottenere il permesso dal presidente del Consiglio notarile, che glielo può concedere per un termine non eccedente un mese. Per il congedo da uno a tre mesi, la facoltà di concederli spetta al Consiglio notarile. Per un termine più lungo, il permesso non può essere concesso che dal ministro di grazia e giustizia, udito sempre il parere del Consiglio notarile.

Tanto il presidente del Consiglio notarile quanto il Consiglio notarile non possono, per ciascuno, concedere allo stesso notaro che un permesso d'assenza nel periodo di dodici mesi.

Nei Comuni dove risiedono più di sei notari effettivamente esercenti, il Consiglio notarile potrà concedere permissioni di assenza fino ad un anno, purchè concorrano giustificati motivi e rimanga in esercizio la metà dei notari assegnati al Comune.

Tanto il Ministero quanto l'autorità che ha concesso la permissione di assenza potranno in ogni caso revocarla, ove in qualunque modo si dimostrasse l'opportunità di farlo.

Nei luoghi dove non esiste altro notaio, il presidente o il Consiglio notarile, secondo i casi, potranno supplire al notaro assente, delegando un notaro viciniore a compierne in tutto o in parte le funzioni, preferendo però fra i viciniori quello proposto dallo stesso notaro assente.

Art. 27.

Il notaro è obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto.

Egli non può prestarlo fuori del territorio del distretto in cui trovasi la sede notarile.

Art. 28.

Il notaro non può ricevere atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, ancorchè v' intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaro, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 3 non sono applicabili ai casi d'incanto per asta pubblica.

Il notaro può ricusare il suo ministero se le parti non depositino presso di lui l'importo delle tasse, degli onorari e delle spese dell'atto, salvo che si tratti di persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, oppure di testamenti.

Art. 29.

È vietato a due notari, parenti od affini tra loro nei gradi contemplati dal n. 2 dell'articolo precedente, di ricevere uno stesso testamento pubblico.

CAPO III.

Della decadenza della nomina di notaro, della cessazione, sospensione o interruzione dell'esercizio notarile.

Art. 30.

Il notaro decade dalla nomina se, nel termine di cui all'art. 24, non assume l'esercizio delle sue funzioni e non adempie agli obblighi stabiliti negli articoli 18 e 24. Questa disposizione si applica anche al caso di cambiamento di residenza del notaro, il quale però cessa dall'esercizio notarile, anche nel luogo della sua precedente residenza.

Cessa inoltre dall'esercizio notarile per dispensa, interdizione ed inabilitazione all' ufficio notarile, rimozione, sospensione o destituzione.

Cessa poi temporaneamente dall'esercizio il notaro che per causa di servizio militare rimanga assente dalla residenza oltre il termine dei permessi da esso ottenuti secondo l'art. 26; ma al termine del servizio militare dovrà essere riammesso all'esercizio del notariato nel posto prima occupato.

Art. 31.

La dispensa ha luogo nel caso di rinuncia del notaro, o quando il notaro, per debolezza di mente o per infermità, sia divenuto incapace all'adempimento del suo ufficio, salvo il disposto dell'articolo 45 per i casi ivi contemplati.

Se la debolezza di mente o la infermità è soltanto temporanea, il notaro può essere interdetto dall'esercizio per un tempo determinato non maggiore di un anno.

Se al termine dell'anno la debolezza di mente o la infermità continui, il notaro sarà dispensato.

Parimente sarà dispensato qualora venisse interdetto o inabilitato a termini degli articoli 324 e 339 del Codice civile.

Art. 32.

La rimozione ha luogo:

1° se il notaro accetta un impiego, esercita una professione od assume una qualità incompatibili con l'esercizio del notariato;

2° se, mancata o diminuita la cauzione, lascia scadere inutilmente il termine assegnatogli per reintegrarla;

3° se ha cessato, senza giustificato motivo, di comparire da oltre due mesi nel luogo della sua residenza;

4° se si trova nella condizione prevista dall'art. 141.

Art 33.

I notari rimossi o dispensati possono essere riammessi all'esercizio, concorrendo nuovamente ad un posto vacante, semprechè siano cessate le cause che hanno dato luogo alla rimozione od alla dispensa.

I notari rimossi o dispensati, che siano riammessi all'esercizio nello stesso distretto, riprenderanno dall'archivio notarile i registri, i repertorî e gli atti che loro appartennero.

Art. 34.

La decadenza dalla nomina e la cessazione dall' esercizio per dispensa, domandata dal notaro, sono dichiarate con decreto Reale.

La cessazione dall'esercizio per le altre cause di cui negli articoli precedenti, è dichiarata, sull'istanza del pubblico ministero o d'ufficio, udito sempre l'interessato, giusta le norme stabilite negli articoli 151 e seguenti.

L'istanza promossa dal pubblico ministero per la cessazione definitiva dell'esercizio notarile, produce di diritto, dal giorno in cui sarà stata notificata al notaro, l'inabilitazione del medesimo fino al provvedimento definitivo.

Art. 35.

L'inabilitazione, la sospensione e la destituzione sono pronunziate nei casi determinati dagli articoli 138, 139, 140, 141 e 142.

Art. 36.

Quando siano iniziati atti esecutivi sopra la cauzione, il Consiglio notarile può assegnare al notaro un termine non maggiore di novanta giorni per costituire in tutto o in parte un'ulteriore cauzione, e dà notizia del provvedimento al pubblico ministero, il quale può promuovere l'interdizione temporanea del notaro durante il detto termine.

Quando il notaro non adempie all'obbligo su accennato, oppure quando la cauzione è effettivamente mancata o diminuita in seguito al giudizio di esecuzione, esso è interdetto di diritto fino a che la cauzione non venga reintegrata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando, per qualunque altra causa, la cauzione venga a mancare o a diminuire, o a riconoscersi insufficiente.

Art. 37.

La cessazione del notaro dall'esercizio delle sue funzioni, pronunciata in qualunque dei casi determinati dalla legge, sarà prontamente pubblicata a cura del presidente del Consiglio notarile e gratuitamente nella *Gazzetta ufficiale*, nel giornale degli annunzi giudiziari, e per mezzo di avviso affisso nel capoluogo del collegio notarile.

Un esemplare del detto avviso dovrà poi essere trasmesso al presidente del tribunale civile da cui dipende la sede notarile.

Art. 38.

L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di morte di un notaro, deve informarne immediatamente il Consiglio notarile presso il quale il notaro era iscritto, ed il pretore del mandamento in cui il medesimo aveva la sua residenza.

Gli eredi e i detentori degli atti del notaro devono pure informarne il pretore entro dieci giorni dalla morte, o dall'avutane notizia, sotto pena dell'ammenda estensibile a lire trecento.

Art. 39.

Nel caso di morte o di cessazione definitiva dall'esercizio notarile, il pretore del mandamento deve procedere all'apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertorî e le carte relative all'ufficio notarile ed esistenti nello studio del notaro od indebitamente altrove; e quando sia eseguita la rimozione dei sigilli, si procederà alla consegna degli atti e dei repertorî all'archivio notarile distrettuale a norma dell'art. 107.

Nei casi d'urgenza potrà essere provveduto dal pretore alla rimozione temporanea dei sigilli, allo scopo di fare, con l'assistenza del conservatore dell'archivio notarile del distretto, aprire un testamento, rilasciare copie, estratti o certificati, e compiere qualsiasi altra operazione.

Nel caso di sospensione, d'inabilitazione o d'interdizione temporanea del notaro dall'esercizio, sarà provveduto giusta l'art. 43.

Art. 40.

Il sigillo del notaro morto o che ha cessato dall'esercizio, od è stato nominato ad altra residenza, deve essere depositato nell'archivio, dopo che sarà eseguito d'ordine del presidente del Consiglio notarile un segno sull'incisione, per cui il sigillo sia reso inservibile, ma si possa sempre riconoscere.

Deve pure ordinarsi il deposito nel detto archivio del sigillo del notaro che ha cessato temporaneamente dall'esercizio, finchè dura tale cessazione.

Art. 41.

Nel caso di morte o di cessazione dall'esercizio, lo svincolo della cauzione è pronunziato dal tribunale civile nella cui circoscrizione è la sede del Consiglio notarile, da cui dipende l'ultima residenza del notaro morto o cessato, dopochè gli atti ricevuti dal notaro stesso siano stati sottoposti alla ispezione notarile di cui all'articolo 108, e riconosciuti regolari.

La domanda di svincolo deve essere presentata alla cancelleria del tribunale suddetto, inserita, per estratto, due volte, con l'intervallo di dieci giorni, nei giornali degli annunzi giudiziari delle Provincie a cui appartengono le residenze nelle quali il notaro ha esercitato, e pubblicata per affissione alla porta delle case comunali dei luoghi in cui il notaro ha successivamente avuta la sua residenza, ed alla porta dei rispettivi uffici del registro.

Le opposizioni allo svincolo debbono farsi alla cancelleria del tribunale, indicata nella prima parte di questo articolo.

Decorsi sei mesi dall'ultima inserzione e pubblicazione, senza che siano state fatte opposizioni, il tribunale pronunzierà lo svincolo in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero. Quando siano state fatte opposizioni, lo svincolo non può essere pronunziato se non dopo che le opposizioni siano state rimosse con sentenza passata in cosa giudicata.

Lo stesso procedimento sarà osservato nei casi in cui, durante o cessato l'esercizio, debbasi procedere in seguito a regolare istanza o d'ufficio, all'alienazione totale o parziale della cauzione.

Art. 42.

Le disposizioni del precedente articolo sono applicabili alle domande di riduzione della cauzione, nel caso di cambiamento di residenza del notaro.

CAPO IV.

Dei coadiutori e delegati

Art. 43.

Nel caso di sospensione, di inabilitazione o di interdizione temporanea di un notaro dall'esercizio, il Consiglio notarile determinerà se gli atti originali ed i repertorî debbano rimanere tuttavia presso il notaro sospeso, inabilitato od interdetto, od essere depositati presso un altro notaro esercente, che sarà nominato dal presidente del Consiglio stesso.

Il notaro da nominarsi per tale funzione sarà scelto fra i notari esercenti nello stesso distretto del notaro sospeso, inabilitato o interdetto, e, quando giusti motivi non consiglino altrimenti, fra quelli esercenti nella stessa residenza, o, in mancanza, nella residenza più vicina.

Per la consegna degli atti e dei repertorî al notaro nominato a riceverne il deposito e per la restituzione al notaro già sospeso, inabilitato o interdetto, si compilerà processo verbale coll'intervento di un notaro delegato dal presidente del Consiglio notarile.

Art. 44.

Quando per assenza, per sospensione, inabilitazione o interdizione temporanea, per malattia o per qualsiasi altro impedimento temporaneo, il notaro non possa esercitare le proprie funzioni, il presidente del Consiglio notarile delegherà d'ufficio un altro notaro esercente, scelto cogli stessi criteri di cui all'articolo precedente, per la pubblicazione dei testamenti e per il rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati.

Tale funzione, quando sia nominato un notaro a ricevere in deposito gli atti e repertorî di altro notaro, a sensi dell'articolo precedente, spetterà di diritto al medesimo notaro nominato.

Art. 45.

Al notaro divenuto cieco, sordo, o assolutamente impedito a scrivere, o che abbia già quarant'anni di esercizio effettivo, può, sulla sua proposta, essere nominato dal ministro di grazia e giustizia, udito il parere del Consiglio notarile, un coadiutore fra le persone che abbiano tutti i requisiti per la nomina a notaro. o anche fra i notari esercen nello stesso Comune.

Il coadiutor esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del n aro impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di futura successione.

Il notaro coadiuvato ha facoltà di assistere il codiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non può esercitarle da solo.

Un coadiutore temporaneo potrà analogamente essere nominato, per un periodo non minore di un mese, dall'autorità competente a concedere il permesso d'assenza, al notaro assente in servizio militare, o, in luogo del delegato di cui all'art. 44, al notaro assente in permesso, o temporaneamente impedito.

Art. 46.

Il notaro depositario, delegato o coadiutore deve in ogni atto, non escluse le autenticazioni delle copie, degli estratti, e dei certificati, far menzione dell'avuta nomina o delegazione, indicandone la data senza esprimerne la causa.

Al notaro impedito, sospeso, inabilitato o interdetto temporaneamente spetterà soltanto la metà degli onorari per le operazioni compiute dal notaro depositario o delegato, a vantaggio del quale rimarranno i rimanenti proventi.

TITOLO III.

Degli atti notarili

CAPO I.

Della forma degli atti notarili

Art. 47.

L'atto notarile non può essere ricevuto dal notaro se non in presenza delle parti e, salvo che la legge stabilisca diversamente, di due testimoni.

La presenza dei testimoni non è necessaria negli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, nonchè di quelli di autenticazione delle firme apposte su titoli all'ordine, e in genere su tutti i titoli commerciali trasmissibili mediante girata, e su quelli del debito pubblico.

Spetta al notaro soltanto d'indagare la volontà delle parti e dirigere personalmente la compilazione integrale dell'atto.

Art. 48.

Per tutti gli atti tra vivi, eccettuate le donazioni e i contratti di matrimonio, la parte o le parti che sappiano leggere e scrivere, hanno facoltà di rinunziare di comune accordo alla assistenza dei testimoni all'atto. Il notaro farà espressa menzione di tale accordo in principio dell'atto.

Se una sola delle parti non consenta alla detta rinunzia, l'atto dovrà essere compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Anche nel caso di rinunzia delle parti, il notaro, ove lo creda necessario, può richiedere l'assistenza dei testimoni.

L'atto ricevuto in conformità alla presente disposizione, deve considerarsi a tutti gli effetti come compiuto con l'assistenza dei testimoni.

Art. 49.

Il notaro deve essere personalmente certo dell'identità personale delle parti.

In caso contrario deve accertarsene per mezzo di due fidefacienti da lui conosciuti, i quali possono essere anche i testimoni.

Art. 50.

I testimoni debbono essere maggiori di anni 21, cittadini del Regno o stranieri in esso residenti, avere il pieno esercizio dei diritti civili e non essere interessati nell'atto.

Non sono testimoni idonei i ciechi, i sordi, i muti, i parenti e gli affini del notaro e delle parti nei gradi indicati nell'art. 28, il coniuge dell'uno o delle altre e coloro che non sanno o non possono sottoscrivere.

I fidefacienti devono avere i requisiti stabiliti per i testimoni, ma non sono loro di ostacolo le attinenze e le qualità accennate nel precedente capoverso, nè il non sapere o il non poter sottoscrivere.

Art. 51.

L'atto notarile è intitolato col nome del Re con la formola seguente:

(Il nome de Re)
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

L'atto deve contenere:

1° l'indicazione in lettere per disteso dell'anno, del mese, del giorno, del Comune e del luogo in cui è ricevuto;

2° il nome, il cognome e l'indicazione della residenza del notaro e del Collegio notarile presso cui è iscritto;

3° il nome, il cognome, la paternità, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza e la condizione delle parti, dei testimoni e dei fidefacienti.

Se le parti od alcune di esse intervengono all'atto per mezzo di rappresentante, le precedenti indicazioni si osserveranno, non solo rispetto ad esse, ma anche rispetto al loro rappresentante. La procura deve rimanere annessa all'atto medesimo o in originale o in copia, a meno che l'originale o la copia non si trovi negli atti del notaro rogante;

4° la dichiarazione della certezza della identità personale delle parti o dell'accertamento fattone per mezzo dei fidefacienti;

5° l'indicazione, almeno per la prima volta, in lettere per disteso, delle date, delle somme e della quantità delle cose che formano oggetto dell'atto;

6° la designazione precisa delle cose che formano oggetto dell'atto, in modo da non potersi scambiare con altre.

Quando l'atto riguarda beni immobili, questi saranno designati, per quanto sia possibile, con l'indicazione della loro natura, del Comune in cui si trovano, dei numeri catastali, delle mappe censuarie, dove esistono, e dei loro confini, in modo da accertare la identità degli immobili stessi;

7° l'indicazione dei titoli e delle scritture che s'inseriscono nell'atto;

8° la menzione che dell'atto, delle scritture, dei titoli inserti nel medesimo fu data dal notaro, o, presente il notaro, da persona di sua fiducia, lettura alle parti, in presenza dei testimoni, se questi siano intervenuti.

Il notaro non potrà commettere ad altri la lettura dell'atto che non sia stato scritto da lui, salvo ciò che dispone il Codice civile in ordine ai testamenti.

La lettura delle scritture e dei titoli inserti può essere omessa per espressa volontà delle parti, purchè sappiano leggere e scrivere. Di tale volontà si farà menzione nell'atto;

9° la menzione che l'atto è stato scritto dal notaro o da persona di sua fiducia, con l'indicazione dei fogli di cui consta e delle pagine scritte;

10° la sottoscrizione col nome, cognome delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro.

I fidefacienti possono allontanarsi dopo la dichiarazione prescritta al n. 4. In tal caso debbono apporre la loro firma subito dopo quella dichiarazione, e il notaro ne deve fare menzione.

Se alcune delle parti o alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce e il notaro deve far menzione di questa dichiarazione;

11° per gli atti di ultima volontà, l'indicazione dell'ora in cui la sottoscrizione dell'atto avviene. Tale indicazione sarà pure fatta, quando le parti lo richiedano, o il notaro lo ritenga opportuno, negli altri atti;

12° negli atti contenuti in più fogli, la sottoscrizione in margine di ciascun foglio, anche col solo cognome, delle parti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro, eccettuato il foglio contenente le sottoscrizioni finali.

Le sottoscrizioni marginali debbono essere apposte anche su ciascun foglio delle scritture e dei titoli inserti nell'atto, eccetto che si tratti di documenti autentici, pubblici o registrati.

Se le parti intervenute, che sappiano o possano sottoscrivere, eccedono il numero di sei, invece delle sottoscrizioni loro, si potrà apporre in margine di ciascun foglio la sottoscrizione di alcune di esse, delegate dalle parti rappresentanti i diversi interessi.

La firma marginale del notaro nei fogli intermedi non è necessaria, se l'atto è stato scritto tutto di sua mano.

Art. 52.

La firma che il notaro appone in fine dell'atto, dev'essere munita dell'impronta del suo sigillo.

Art. 53.

Gli originali degli atti notarili saranno scritti in carattere chiaro e distinto e facilmente leggibile, senza lacune o spazi vuoti che non siano interlineati, senza abbreviature, correzioni, alterazioni o addizioni nel corpo dell'atto e senza raschiature.

Occorrendo di togliere, variare, o aggiungere qualche parola prima della sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete e dei testimoni, il notaro deve:

1° cancellare le parole che si vogliono togliere o variare in modo che si possano sempre leggere;

2° portare le variazioni od aggiunte in fine dell'atto per postilla, prima delle dette sottoscrizioni;

3° fare menzione in fine dell'atto e prima delle stesse sottoscrizioni del numero tanto delle parole cancellate, quanto delle postille, nonchè della lettura delle postille stesse se fatte dopo che sia stata data lettura dell'atto.

Nel caso che i fidefacenti si siano allontanati prima della fine dell'atto a norma dell'art. 51, n. 10, nessuna variazione o aggiunta può essere fatta senza la loro presenza per ciò che si riferisce alla identità delle persone da essi accertata.

Le aggiunte o variazioni che le parti volessero fare dopo le sottoscrizioni loro e dei testimoni, ma prima che il notaro abbia sottoscritto, si debbono eseguire mediante apposita dichiarazione, lettura dell'aggiunta o variazione, menzione di tale lettura e nuova sottoscrizione.

Le cancellature, aggiunte e variazioni fatte e non approvate nei modi sopra stabili si reputano non avvenute.

Art. 54.

Gli atti notarili devono essere scritti in lingua italiana.

Quando però le parti dichiarino di non conoscere la lingua italiana, l'atto può essere rogato in lingua straniera, sempre che questa sia conosciuta dai testimoni e dal notaro. In tal caso deve

porsi di fronte all'originale o in calce al medesimo la traduzione in lingua italiana, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è stabilito nell'art. 51.

Art. 55.

Qualora il notaro non conosca la lingua straniera, l'atto potrà tuttavia essere ricevuto con l'intervento dell'interprete, che sarà scelto dalle parti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone e non può essere scelto fra i testimoni ed i fidefacienti. Egli deve prestare giuramento davanti al notaro di adempiere fedelmente il suo ufficio, e di ciò sarà fatta menzione nell'atto.

Se le parti non sanno o non possono sottoscrivere, due dei testimoni presenti all'atto dovranno conoscere la lingua straniera. Se sanno o possono sottoscrivere, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l'interprete, conosca la lingua straniera.

L'atto sarà scritto in lingua italiana, ma di fronte all'originale o in calce al medesimo dovrà porsi anche la traduzione in lingua straniera da farsi dall'interprete, e l'uno e l'altra saranno sottoscritti come è disposto nell'art. 51. L'interprete pure dovrà sottoscrivere alla fine e nel margine di ogni foglio tanto l'originale quanto la traduzione.

Art. 56.

Se alcuna delle parti è interamente priva dell'udito, essa deve leggere l'atto e di ciò si farà menzione nel medesimo.

Ove il sordo non sappia leggere, deve intervenire all'atto un interprete, che sarà nominato dal pretore del mandamento tra le persone abituate a trattare con esso e che sappia farsi intendere dal medesimo con segni e gesti.

L'interprete deve avere i requisiti necessari per essere testimone, e prestare giuramento, giusta il primo capoverso dell'art. 55. Può essere scelto fra i parenti e gli affini del sordo, e non può adempiere ad un tempo l'ufficio di testimone o di fidefaciente. Egli deve sottoscrivere l'atto, secondo il disposto dei numeri 10 e 12 dell'articolo 51.

Art. 57.

Se alcuna delle parti sia un muto o un sordo-muto, oltre l'intervento dell'interprete prescritto nell'articolo precedente, si osserveranno le seguenti norme:

il muto o sordo-muto, che sappia leggere e scrivere, deve egli stesso leggere l'atto e scrivere alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà;

se non sappia o non possa leggere e scrivere, sarà necessario che il linguaggio a segni del medesimo, sia inteso anche da uno dei testimoni, o che altrimenti intervenga all'atto un secondo interprete giusta le norme stabilite nei due capoversi dell'articolo precedente.

Art. 58.

L'atto notarile è nullo, salvo ciò che è disposto dall'art. 1316 del Codice civile:

1° se è stato rogato dal notaro prima che sia avvenuta l'iscrizione di lui nel ruolo a norma dell'art. 24;

2° se fu ricevuto da un notaro che abbia cessato dall'esercizio per una delle cause espresse dalla legge, e dopo che la cessazione è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*;

3° se fu ricevuto in contravvenzione agli articoli 28, n. 2 e 29. La contravvenzione al n. 3 dell'art. 29 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero;

4° se non furono osservate le disposizioni degli articoli 27, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 57, e dei nn. 10 e 11 dell'art. 51;

5° se esso manca della data e non contiene l'indicazione del Comune in cui fu ricevuto;

6° se non fu data lettura dell'atto alle parti, in presenza dei testimoni quando questi siano intervenuti.

Fuori di questi casi l'atto notarile non è nullo, ma il notaro che contravviene alle disposizioni della legge va soggetto alle pene dalla medesima sancite.

Art. 59.

È vietato al notaro di fare in qualunque tempo annotazioni sopra gli atti, salvo i casi specialmente determinati dalla legge. Sono autorizzate le annotazioni riflettenti l'adempimento delle formalità ipotecarie o d'iscrizione e trascrizione demandate al notaro per disposizione di legge, le annotazioni riflettenti le eventuali omologazioni, la dichiarazione di nullità per sentenza della competente autorità giudiziaria, la revocazione espressa del mandato a mente dell'art. 1759 del Codice civile e la revoca dell'autorizzazione maritale.

Art. 60.

Le disposizioni di questo capo si applicano anche ai testamenti ed agli altri atti, in quanto non siano contrarie a quelle contenute nel Codice civile, nel Codice di procedura civile o in qualunque altra legge del Regno, ma le completino.

CAPO II.

Della custodia degli atti presso il notaro e dei repertori

Art. 61.

Il notaro deve custodire con esattezza ed in luogo sicuro, con i relativi allegati:

a) gli atti da lui ricevuti compresi gli inventari di tutela ed i verbali delle operazioni di divisione giudiziaria, salvo le eccezioni stabilite dalla legge;

b) gli atti presso di lui depositati per disposizione di legge o a richiesta delle parti.

A questo effetto li rilegherà in volumi per ordine cronologico, ponendo sul margine di ciascun atto un numero progressivo. Ciascuno degli allegati avrà lo stesso numero progressivo dell'atto, ed una lettera alfabetica che lo controdistingue.

I testamenti pubblici prima della morte del testatore, i testamenti segreti e gli olografi depositati presso il notaro, prima della loro apertura e pubblicazione, sono custoditi in fascicoli distinti.

I testamenti pubblici dopo la morte del testatore, e su richiesta di chiunque possa avervi interesse, e gli altri dopo la loro apertura o pubblicazione, dovranno far passaggio dal fascicolo e repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello generale degli atti notarili. L'ordine cronologico col quale ciascun testamento dovrà essere collocato nel fascicolo, sarà determinato dalla data dei rispettivi verbali di richiesta, per i testamenti pubblici; di apertura per i testamenti segreti e di pubblicazione, per i testamenti olografi.

Art. 62.

Il notaro deve tenere, oltre i registri prescritti da altre leggi, due repertori a colonna, uno per gli atti tra vivi, il quale servirà anche agli effetti della legge sulle tasse di registro, e l'altro per gli atti di ultima volontà. In essi deve prender nota giornalmente, senza spazi in bianco ed interlinee, e per ordine di numero di tutti gli atti ricevuti rispettivamente tra vivi e di ultima volontà, compresi tra i primi quelli rilasciati in originale, le autenticazioni apposte agli atti privati, e i protesti cambiari.

Il repertorio degli atti tra vivi, per ciascuna colonna, conterrà:

1° il numero progressivo;

2° la data dell'atto e dell'autenticazione e l'indicazione del Comune in cui l'atto fu ricevuto;

3° la natura dell'atto ricevuto o autenticato;

4° i nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio o la residenza;

5° l'indicazione sommaria delle cose costituenti l'obbietto dell'atto, ed il relativo prezzo e valore, ed ove trattisi di atti che ab-

biano per oggetto la proprietà od altri diritti reali, od il godimento di beni immobili, anche la situazione dei medesimi;

6° l'annotazione della seguita registrazione e della tassa pagata per gli atti registrati;

7° l'onorario spettante al notaro e la tassa d'archivio dovuta;

8° le eventuali osservazioni.

Nel repertorio per gli atti di ultima volontà si scriveranno solamente le indicazioni contenute nelle prime quattro colonne.

La serie progressiva dei numeri degli atti e dei repertorî, prescritta da questo e dal precedente articolo, viene continuata fino al giorno in cui il notaro avrà cessato dall'esercizio delle sue funzioni nel distretto in cui è iscritto: e, cambiando residenza in un altro distretto, il notaro dovrà cominciare una nuova numerazione.

Nel caso di passaggio di un atto dal repertorio speciale degli atti di ultima volontà a quello degli atti tra vivi, si noterà in questo ultimo il numero che l'atto aveva nel primo repertorio e viceversa in questo il numero che l'atto prende nel repertorio degli atti tra vivi.

Il notaro deve inoltre firmare ogni foglio dei repertorî, e corredare ciascun volume di un indice alfabetico dei nomi e cognomi delle parti desunti dallo stesso.

Se il testamento per atto pubblico è ricevuto da due notari, sono tenuti ambedue a prenderne nota nel repertorio rispettivo; ma il testamento si conserverà dal notaro destinato dal testatore, ed in mancanza di dichiarazione, dal più anziano di ufficio.

Il notaro non è tenuto a dar visione del repertorio, nè copia, certificato od estratto, se non a chi è autorizzato a chiederli dalla legge, dall'autorità giudiziaria avanti la quale verta un giudizio, o, negli altri casi, dal presidente del tribunale, da cui il notaro dipende.

Art. 63.

Nei casi in cui il notaro, adempiendo a disposizioni di legge, abbia presentato alla competente autorità il proprio repertorio, egli deve servirsi di un fascicolo supplementare di fogli, esenti da bollo, numerati e firmati dal pretore a mente dell'art. 64, per segnarvi le indicazioni relative agli atti che riceva nel frattempo, salvo a trascriverle sul repertorio appena gli sarà restituito.

Di tale circostanza egli deve far menzione nella colonna « Osservazioni » del repertorio di contro ai numeri riportati, e i fogli a parte debbono rimanere allegati al repertorio stesso.

Le autorità cui il repertorio sarà presentato debbono sul medesimo indicare, subito dopo l'ultimo atto annotatovi, il giorno della presentazione e quello della restituzione.

Art. 64.

Ogni repertorio, prima di essere posto in uso, è numerato e firmato in ciascun foglio dal pretore del mandamento in cui il notaro ha il suo ufficio. Nella prima pagina il pretore indica di quanti fogli è composto il repertorio.

Art. 65.

Il notaro ha l'obbligo di trasmettere all'archivio notarile distrettuale, ogni mese, una copia dei repertorî limitatamente alle annotazioni degli atti ricevuti nel mese precedente, con l'importo delle tasse dovute all'archivio, compresa la parte del diritto di iscrizione a repertorio di che all'art. 24 dell'annessa tariffa.

Tale copia sarà scritta in carta libera, sottoscritta dal notaro, e munita dell'impronta del suo sigillo.

Qualora nel mese il notaro non abbia ricevuto alcun atto, trasmetterà, sempre nel termine suindicato, un certificato negativo.

Art. 66.

Il notaro non può rilasciare ad alcuno gli originali degli atti, fuori dei casi espressi nell'art. 70, e non può essere obbligato a presentarli o depositarli, se non nei casi e nei modi determinati dalla legge.

Quando non sia da altre leggi provveduto al modo di presentazione o di deposito dell'atto, il notaro, prima di consegnarlo, dovrà farne una copia esatta, che sarà verificata sull'originale dal pretore del mandamento. Di ciò si formerà processo verbale, copia del quale sarà annessa all'atto di cui si fa la presentazione o il deposito. Di tutto il notaro prenderà nota nel repertorio, alla colonna delle osservazioni in corrispondenza del relativo atto.

Il notaro ripone in luogo dell'originale la copia dell'atto, affinchè vi resti fino alla restituzione di quello, e, occorrendo darne altre copie, deve farne menzione in esse del detto processo verbale.

Nel caso di restituzione o di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo, le formalità stabilite negli articoli 913, 915 e 922 del Codice civile, saranno eseguite nell'ufficio del depositario nel testamento.

Il notaro dovrà fare una copia in carta libera di ogni testamento pubblico da lui ricevuto e trasmetterla, chiusa e sigillata, all'archivio notarile distrettuale, entro il termine di dieci giorni dalla data dell'atto.

Capo III.

Delle copie degli estratti e dei certificati

Art. 67.

Il notaro, finchè risiede nel distretto dello stesso Consiglio notarile, e continua nell'esercizio del notariato, ha egli solo il diritto di permettere l'ispezione e la lettura, di rilasciare le copie, gli estratti e i certificati degli atti da lui ricevuti, o presso di lui depositati.

Egli non può permettere l'ispezione nè la lettura, nè dar copia degli atti di ultima volontà, e rilasciarne estratti e certificati, durante la vita del testatore, se non al testatore medesimo od a persona munita di speciale mandato in forma autentica.

Nel caso di testamento rogato da due notari di cui all'articolo 777 del Codice civile e 62 della presente legge, la facoltà di rilasciarne copia appartiene soltanto al notaro che ne ha il deposito.

Art. 68.

Le disposizioni dell'articolo 53 sul modo in cui debbono essere scritti gli originali e fatte le variazioni, aggiunte o cancellature, sono anche applicabili alle copie, agli estratti ed ai certificati.

Le variazioni però od aggiunte fatte nell'originale nelle forme stabilite nel detto articolo, saranno copiate di seguito nel corpo dell'atto, e non per postilla.

Le copie potranno essere fatte anche colla stampa o con altri mezzi meccanici, come sarà stabilito dal regolamento.

Art. 69.

Il notaro deve trascrivere alla fine delle copie le procure annesse a tutti gli altri allegati all'originale, salvochè, riguardo a questi ultimi, chi richiede la copia vi abbia rinunziato. In questo caso il notaro deve fare nella copia menzione della rinuncia, indicando la data e la natura degli allegati non copiati.

Nel rilascio delle copie degli atti matrimoniali si osserveranno le disposizioni dell'art. 1384 del Codice civile.

Le copie, gli estratti od i certificati debbono avere alla fine la data del rilascio, essere autenticate dal notaro colla sottoscrizione, col sigillo e con la dichiarazione, quanto alle copie ed agli estratti, in conformità dell'originale. Se la copia, l'estratto od il certificato consta di più fogli, ciascun foglio sarà sottoscritto al margine dal notaro.

Oltre le accennate formalità, il notaro deve osservare, nelle copie che rilascia, le altre formalità stabilite dal Codice di procedura civile.

Capo IV.

Degli atti che si rilasciano in originale, dell'autenticazione e della legalizzazione delle firme

Art. 70.

Oltre i casi determinati da altre leggi, il notaro può rilasciare in

originale alle parti soltanto gli atti che contengono procure alle liti, o procure o consensi od autorizzazioni riguardanti gli atti necessari alla esecuzione di un solo affare, o delegazioni per l'esercizio del diritto di elettorato, nei casi determinati dalle leggi politiche od amministrative.

Rilascerà pure i ricorsi di volontaria giurisdizione, le dichiarazioni e gli atti, i certificati di vita di cui ai numeri 1, 2, 3 e 5 dell'art. 1°, e gli atti di autenticazione di cui agli articoli 47 e 72.

Art. 71.

Il notaio può trasmettere il sunto o il contenuto degli atti, per telegrafo o per telefono.

Nel caso che la trasmissione si limiti ad un sunto dell'atto, il sunto verrà compilato dal notaro che ne redigerà apposito verbale, in presenza della parte o delle parti.

Il sunto come sopra redatto, deve essere trascritto sugli appositi moduli per telegrammi, dal notaro, che vi farà precedere l'indicazione in lettere del numero di repertorio dell'atto e vi apporrà la propria firma, munita dell'impronta del sigillo.

L'ufficio telegrafico mittente assicurerà quello ricevente che il telegramma è stato spedito realmente dal notaro.

Il modulo del telegramma sarà conservato a norma dei regolamenti speciali dall'ufficio telegrafico mittente, per essere da questo depositato, dopo un anno dalla data, nell'archivio notarile distrettuale.

Quando si tratti di trasmissione per telefono, essa deve essere fatta e ricevuta rispettivamente e personalmente da due notari, i quali dovranno far risultare la loro identità e l'oggetto della comunicazione agli uffici telefonici.

Il notaro ricevente tradurrà in iscritto la comunicazione avuta e ne curerà la collazione col notaro trasmittente.

Tale atto verrà conservato dal notaro ricevente fra i suoi rogiti e di esso potrà rilasciare copie, salva la facoltà di cui all'art. 67 per il notaro trasmittente.

Le comunicazioni telegrafiche e telefoniche come sopra accertate, si presumono conformi agli atti originali fino a prova contraria.

Art. 72.

L'autenticazione delle firme apposte in fine delle scritture private ed in margine dei loro fogli intermedi è stesa di seguito alle firme medesime e deve contenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaro e, quando occorrano, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l'indicazione del luogo.

Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di seguito alle medesime il notaro aggiunga la propria firma.

Le scritture private, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desiderio delle parti, restituite alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura del notaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.

Art. 73.

Gli atti, le copie, gli estratti ed i certificati dei quali occorre far uso fuori del distretto del Consiglio notarile, saranno legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore.

CAPO V.

Degli onorarî e degli altri diritti del notaro e delle spese

Art. 74.

Il notaro ha diritto per ogni atto, copia, estratto o certificato, e per ogni altra operazione eseguita nell'esercizio della sua professione, ad essere retribuito dalle parti mediante onorario, oltre al rimborso delle spese ed ai diritti accessorî.

Gli onorarî, i diritti accessorî e le spese dovute in rimborso al notaro sono determinati dalla tariffa annessa alla presente legge.

Art. 75.

Se l'atto contiene più convenzioni distinte, sono dovuti tanti onorarî quante sono le convenzioni.

Quando l'atto comprenda più disposizioni necessariamente connesse e derivanti per intrinseca loro natura le une dalle altre, sarà considerato come se comprendesse la sola disposizione che dà luogo all'onorario più favorevole al notaro, se pure essa possa considerarsi come accessoria alle altre.

Art. 76.

Quando l'atto sia nullo per causa imputabile al notaro, o la spedizione della copia dell'estratto o del certificato non faccia fede per essere irregolare, non sarà dovuto alcun onorario, diritto o rimborso di spese.

Negli accennati casi, oltre il risarcimento dei danni a norma di legge, il notaro deve rimborsare le parti delle somme che gli fossero state pagate.

Art. 77.

Il notaro dovrà apporre in fine od in margine dell'originale, delle copie, degli estratti e dei certificati, la nota da lui sottoscritta delle spese, dei diritti e degli onorari relativi.

Art. 78.

Salvo quanto è disposto dall'art. 28, ultimo capoverso, per le persone ammesse al beneficio del gratuito patrocinio, le parti sono tenute in solido verso il notaro tanto al pagamento degli onorari e diritti accessorî quanto al rimborso delle spese.

Il notaro può rifiutarsi verso chiunque alla spedizione delle copie degli estratti e dei certificati, finchè l'accennato pagamento o rimborso non sia interamente eseguito.

Art. 79.

È in facoltà del notaro di valersi, ove lo creda, del procedimento stabilito dall'art. 379 del Codice di procedura civile. In tal caso egli deve presentare la nota degli onorari, dei diritti accessorî e delle spese al pretore del mandamento in cui è l'ufficio, o al presidente del tribunale da cui dipende la sede del Consiglio notarile, giusta le norme di competenza per valore. La nota deve essere stata preventivamente liquidata ed approvata dal presidente del Consiglio notarile, o da una Commissione delegata dal Consiglio stesso.

Art. 80.

Salvo il caso di errore scusabile, il notaro che abbia esatto per gli onorari, per i diritti accessorî e per le spese una somma maggiore di quella dovutagli, incorre in una ammenda uguale alla somma esatta in più, salvo sempre il diritto alla parte di chiedere la restituzione dell'indebito pagato.

Art. 81.

Nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio il notaro, per la riscossione degli onorari e degli altri diritti a lui spettanti, potrà valersi dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901, numero 283.

Art. 82.

Sono permesse associazioni di notari, purchè appartenenti allo stesso distretto, per mettere in comune, in tutto o in parte, i proventi delle loro funzioni e ripartirli poi, in tutto o in parte, per quote uguali o disuguali.

TITOLO IV.

Dei collegi e dei Consigli notarili

CAPO I.

Dei collegi notarili

Art. 83.

I notari residenti in ciascun distretto formano un collegio. In ogni collegio è costituito un Consiglio notarile.

La sede del Consiglio è quella medesima del tribunale, e, nel caso di più distretti riuniti, quella del tribunale indicato nel decreto di riunione.

Art. 84.

Le adunanze del collegio sono ordinarie e straordinarie, e sono convocate per mezzo di avvisi del presidente del Consiglio notarile, da trasmettersi per ciascuna adunanza ai singoli notari, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

Salvo giustificati casi di urgenza, l'avviso deve essere trasmesso per le adunanze ordinarie almeno dieci giorni prima.

Nelle adunanze non si potrà discutere nè deliberare se non su oggetti che interessino direttamente il ceto dei notari e che siano stati indicati nel rispettivo avviso di convocazione.

Art. 85.

L'adunanza ordinaria del collegio ha luogo ogni anno, non più tardi del mese di febbraio, all'oggetto di procedere alla nomina dei membri del Consiglio, di discutere il conto consuntivo e il conto preventivo presentati dal Consiglio medesimo, e di approvare la tabella di cui all'art. 93 ultimo capoverso.

Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, o che ne faccia istanza un terzo almeno dei notari appartenenti al collegio.

Art. 86.

Terranno l'ufficio di presidente e quello di segretario, rispettivamente, il presidente ed il segretario del Consiglio notarile, o, in mancanza, chi ne fa le veci.

Per la validità delle deliberazioni è necessario l'intervento almeno della metà dei notari appartenenti al collegio; se alla prima convocazione non interviene la metà dei notari, si farà una seconda convocazione, ed in questa seconda il collegio delibera validamente, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dai notari presenti.

CAPO II.

Dei Consigli notarili

Art. 87.

Il Consiglio notarile è composto di cinque, sette, nove o undici membri per ciascun collegio, secondo che il numero dei notari al medesimo assegnati non superi i trenta o superi rispettivamente i trenta, i cinquanta o i settanta.

I parenti e affini sino al terzo grado inclusivamente, non possono essere simultaneamente membri dello stesso Consiglio notarile; e nel caso di simultanea elezione, resta di diritto escluso il meno anziano nell'ufficio di notaro.

Art. 88.

I membri del Consiglio sono eletti fra i notari esercenti nel distretto.

I membri del Consiglio restano in ufficio tre anni e possono esser rieletti.

I membri del Consiglio sono rinnovati per un terzo in ciascun anno, giusta l'ordine di anzianità di nomina.

Tra i consiglieri di pari anzianità di nomina il terzo da rinnovarsi sarà estratto a sorte.

Chi surroga consiglieri che hanno cessato dalle funzioni anzi tempo o per morte o per altra causa, rimane in ufficio soltanto quel tempo pel quale sarebbe rimasto il consigliere da lui surrogato.

Fra più surroganti, colui che ha riportato maggiori voti e, in caso di parità di voti, il più anziano per esercizio, surroga il consigliere che doveva rimanere in ufficio per più lungo tempo.

Art. 89.

Le elezioni dei membri del Consiglio si fanno a schede segrete.

Nella prima votazione s' intendono eletti coloro che hanno riportata la maggioranza assoluta di voti.

Se alcuno non ottenga tale maggioranza, o se gli eletti non raggiungano il numero di membri per cui è indetta l'elezione, si procederà nella stessa adunanza ad una seconda votazione, nella quale s' intenderanno eletti quelli che avranno ottenuto il maggior numero di voti.

A parità di voti è preferito il più anziano in esercizio, e fra egualmente anziani, il maggiore di età.

Art. 90.

Il Consiglio notarile elegge nel proprio seno il presidente, il segretario ed il tesoriere, osservate le norme stabilite nell'articolo precedente.

Essi durano in ufficio per tre anni e possono essere confermati se conservano la qualità di membri del Consiglio.

Il presidente e il segretario dovranno essere scelti preferibilmente fra i notari residenti nella città ove ha sede il Consiglio, ed a parità di voti sarà preferito per il presidente il più anziano e per il segretario il più giovane d'età.

In mancanza del presidente e del segretario, ne faranno rispettivamente le veci il più anziano ed il meno anziano in ufficio fra i membri del Consiglio.

Art. 91.

Il presidente convoca e dirige le adunanze del Consiglio.

Il segretario compila i processi verbali delle adunanze, custodisce tutte le carte relative alle medesime, e, su autorizzazione del presidente, rilascia le copie.

I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Chiunque può, mediante il pagamento del relativo diritto stabilito dalla tariffa, aver copia delle deliberazioni, tranne che concernano questioni di persone. Contro il rifiuto al rilascio delle copie, è ammesso il ricorso al presidente della Corte d' appello.

Art. 92.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, è necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti

Nel caso di parità di voti, quello del presidente dà la preponderanza

I membri che non intervengono alle adunanze per tre volte consecutive, senza giustificare al Consiglio un legittimo impedimento, sono dichiarati dimissionari dal Consiglio; e nel caso che il Consiglio per mancanza di numero non possa validamente deliberare, la dichiarazione sarà fatta con decreto dal presidente del tribunale.

Art. 93.

Il Consiglio oltre quelle altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge:

1° vigila alla conservazione del decoro nell' esercizio della professione, e nella condotta dei notari iscritti presso il medesimo, ed alla esatta osservanza dei loro doveri;

2° vigila alla condotta dei praticanti e sul modo come i medesimi adempiono i loro doveri, e rilascia i relativi certificati;

3° emette, ad ogni richiesta delle autorità competenti, il suo parere sulle materie attinenti al notariato;

4° forma ed autentica ogni anno il ruolo dei notari esercenti e praticanti;

5° s' interpone, richiesto, a comporre le contestazioni tra notari, e tra notari e terzi, sia per la restituzione di carte e documenti, sia per questioni di spese ed onorari, o per qualunque altro oggetto attinente all' esercizio del notariato;

6° ricevere dal tesoriere, in principio di ogni anno, il conto delle spese dell' anno decorso e forma quello preventivo dell' anno seguente, salva l' approvazione del collegio.

Per supplire alle spese è imposta ai notari, in proporzione dei proventi riscossi da ciascuno di essi nell' anno precedente, quali

si desumono dalla tassa d'archivio da loro pagata, una tassa annua non minore di lire dieci nè maggiore di lire cento, secondo una tabella di classificazione proposta dal Consiglio ed approvata dal collegio.

Art. 94.

Il tesoriere del Consiglio riscuote i diritti e le tasse dovute al Consiglio notarile, a norma della tariffa, nonchè le ammende, avvalendosi della procedura speciale, prescritta per la esazione delle tasse, multe e pene pecuniarie di registro.

Art. 95.

Il ministro di grazia e giustizia, previo il parere della Corte d'appello in Camera di consiglio, può sciogliere il Consiglio notarile quando questo, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti dalla legge, persista a violarli o a non adempierli, e per altri gravi motivi. In tal caso, e sino alla composizione del nuovo Consiglio, le attribuzioni del medesimo sono esercitate dal presidente del tribunale civile o da un giudice da lui delegato, i quali dureranno in ufficio tre mesi. Questo termine potrà essere prorogato dal ministro di altri tre mesi, in caso di riconosciuto bisogno.

Entro i termini sopraindicati, si procederà alla elezione dei nuovi membri, nei modi stabiliti dall'art. 89.

Eletti i nuovi membri, il presidente del tribunale civile o il giudice da lui delegato, convoca ed insedia il Consiglio.

TITOLO V.

Degli archivi notarili

CAPO I.

Degli archivi notarili distrettuali

Art. 96.

In ogni Comune sede di tribunale civile è stabilito un archivio distrettuale.

Art. 97.

Gli archivi notarili sono finanziariamente autonomi, e si mantengono coi proventi e coi fondi indicati nella presente legge. Amministrativamente dipendono dal Ministero di grazia e giustizia.

L'amministrazione degli archivi è soggetta al controllo della Corte dei conti e del Parlamento, al quale ogni anno sarà presentato il bilancio come allegato a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 98.

Ogni archivio notarile ha un conservatore, il quale è pure tesoriere dell'archivio.

Oltre al conservatore l'archivio ha quegli altri impiegati che sono richiesti dai bisogni del servizio.

Questi avranno, in ragione dei rispettivi gradi e delle rispettive funzioni, eguale denominazione in tutto il Regno, di archivisti, sottoarchivisti e assistenti.

Per poter essere nominato impiegato negli archivi notarili occorre, oltre il possesso dei requisiti appresso indicati:

a) essere cittadino italiano, o di altre regioni italiane anche quando manchi la naturalità;

b) essere di moralità e di condotta incensurate.

Sono estese a tutti gli impiegati degli archivi notarili le vigenti disposizioni sugli aumenti sessennali e sulla misura dell'imposta di ricchezza mobile, sulla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi, le agevolazioni concesse agli impiegati dello Stato, per i trasporti per terra e per mare, nonchè le disposizioni della legge 22 novembre 1908, n. 693, sullo stato giuridico degli impiegati civili, in quanto riguardano la disponibilità, le aspettative, i congedi, le dimissioni, la dispensa dal servizio, la riammissione in servizio e le punizioni disciplinari.

Le attribuzioni del Consiglio di amministrazione e di disciplina, di cui all'art. 47 della detta legge, saranno esercitate per gli impiegati degli archivi notarili da una Commissione nominata al principio di ciascun anno dal ministro di grazia e giustizia, e composta di un direttore generale del Ministero, che la presiede, del direttore capo divisione del notariato, funzionante come capo del personale degli archivi, di un ispettore superiore dello stesso Ministero, di un consigliere della Corte di appello di Roma, e di un referendario del Consiglio di Stato.

Le norme per la nomina e per il funzionamento di tale Commissione saranno stabilite nel regolamento.

Art. 99.

Gli impieghi d'archivio sono incompatibili con l'esercizio del notariato e con qualunque altra professione, salvo l'insegnamento di materie giuridiche ed archivistiche.

Sono pure incompatibili con qualunque altro pubblico impiego, salvo speciale autorizzazione da concedersi, per ogni singolo caso, con decreto Ministeriale.

Tanto il conservatore, quanto gli archivisti, sottoarchivisti ed assistenti, debbono fissare la loro residenza nel Comune dove è l'archivio.

Art. 100.

Il conservatore dell'archivio è nominato con decreto Reale in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in giurisprudenza, che abbiano i requisiti necessari per la nomina a notaro.

Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia, il servizio prestato come impiegati di archivio notarile, tenendo conto del maggior grado o classe, l'esercizio effettivo del notariato da almeno cinque anni.

Non può essere nominato chi abbia meno di 21 anno e più di 40 anni di età, eccetto il caso che sia presentemente conservatore od archivista di archivio notarile distrettuale.

Art. 101.

Gli altri impiegati dell'archivio sono nominati con decreto Ministeriale sulla proposta del conservatore dell'archivio, in seguito a concorso, secondo le norme da stabilirsi per regolamento.

Potranno essere nominati archivisti i sottoarchivisti laureati in legge e i notari esercenti aspiranti, sottoarchivisti gli assistenti e gli aspiranti e praticanti notari; ed assistenti coloro che sono muniti di licenza ginnasiale.

Saranno titoli di preferenza per la nomina il diploma in materia archivistica e diplomatica e in paleografia e il lodevole servizio prestato come impiegato negli archivi, o come praticante o amanuense negli uffici notarili.

Non può essere nominato assistente chi abbia meno di 18 e più di 30 anni di età; sottoarchivista o archivista chi abbia meno di 21 e più di 30 anni di età, eccetto il caso che si tratti di impiegato appartenente ad altro archivio notarile distrettuale.

Art. 102.

Il conservatore deve dare cauzione entro due mesi dalla registrazione del decreto di nomina.

La cauzione deve corrispondere a due annualità intere di stipendio e deve essere data o in titoli di rendita del debito pubblico, o in titoli emessi o garantiti dallo Stato, o con deposito di danaro presso la Cassa dei depositi e prestiti, nei modi determinati dalle leggi e dai regolamenti.

I titoli sopra indicati devono agli effetti della cauzione valutarsi per l'importo minore tra il corso di borsa e il valore nominale.

Nel caso di morte del conservatore o di cessazione del medesimo dall'ufficio, lo svincolo della cauzione è pronunciato giusta le norme dell'articolo 41, in quanto siano applicabili.

Art. 103.

Gli archivi sono divisi in cinque categorie, tenuto conto della media dei proventi riscossi nell'ultimo triennio, oppure della popolazione della città in cui l'archivio è posto, secondo la tabella allegata alla presente legge.

Gli stipendi spettanti a ciascun grado ed a ciascuna classe d'impiegati nelle varie categorie degli archivi sono determinati nella tabella medesima.

La pianta organica del personale di ogni archivio, con l'indicazione del numero degli impiegati e degli stipendi che ad essi debbono corrispondersi secondo i gradi e le classi e secondo la categoria a cui l'archivio è assegnato, sarà stabilita con apposita tabella da approvarsi con decreto Reale entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge.

Essa potrà pure con decreto Reale esser modificata, ma solo dopo un triennio dalla sua approvazione.

Tanto per le formazioni, quanto per le modificazioni delle piante organiche sarà udito il parere della Commissione di cui all'articolo 98.

Negli archivi di ultima categoria potrà essere incaricato di esercitare le funzioni di conservatore un archivista, di archivista un sotto-archivista e di sotto-archivista un assistente.

È istituita una classe transitoria di assistenti collo stipendio di L. 800, fino alla prima modificazione della pianta organica, per gli archivi i cui proventi nell'ultimo triennio furono inferiori in media a L. 4000.

Art. 104.

Gli stipendi degli impiegati addetti ad un archivio saranno corrisposti dalla cassa dell'archivio stesso.

La parte dei proventi che in ciascun mese sopravanzi, dopo il pagamento degli stipendi e delle spese, sarà dal conservatore entro i primi dieci giorni del mese successivo, versata nella Cassa depositi e prestiti ed accreditata ad uno speciale conto corrente intestato al Ministero di grazia e giustizia col titolo: « Fondo dei sopravanzi degli archivi notarili del Regno ».

Omettendo di eseguire i versamenti alla tesoreria nei termini indicati in questo articolo, i conservatori incorreranno in una penale di L. 5 per ogni giorno di ritardo.

Il maggiore stipendio ottenuto in seguito alla formazione ed alle modificazioni della pianta organica, assorbe fino alla sua concorrenza, gli aumenti sessennali, di cui l'impiegato fosse in godimento.

Art. 105.

Nel caso che i proventi di un archivio non bastino a sopperire al pagamento delle spese e degli stipendi, il Ministero di grazia e giustizia provvederà al pagamento della differenza col fondo che ha a sua disposizione in virtù dell'articolo precedente. Se tuttavia ciò si ripeta per due anni consecutivi, senza che vi abbiano data causa avvenimenti straordinari o transitorî, l'archivio sarà soppresso con decreto Reale, previo parere del Consiglio di Stato, ed aggregato a quello di altro distretto, a meno che i Comuni componenti il distretto non dichiarino di sostenere la spesa occorrente per la sua conservazione, pagando la detta differenza.

Nei casi di soppressione del distretto notarile, previsti dall'art. 3 della legge, si sopprimerà anche l'archivio a meno che abbia fondi sufficienti per il proprio mantenimento, nel qual caso continuerà a funzionare come sussidiario dell'archivio del capoluogo del distretto, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento.

Art. 106.

Nell'archivio notarile distrettuale sono depositati e conservati:

1° le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro devono trasmettere al medesimo decorsi due anni dalla registrazione dell'atto, e che non debbono essere conservati negli archivi mandamentali a norma degli articoli seguenti;

2° i moduli dei telegrammi e i verbali di fonogrammi di cui è parola nell'art. 71;

3° le copie degli annotamenti fatti a repertorio di cui nell'articolo 65;

4° gli originali e le copie degli atti notarili rogati in paese estero prima di farne uso nel Regno, semprechè non siano già depositate presso un notaio esercente;

5° i repertorî, i registri e gli atti appartenuti ai notari morti o che hanno cessato definitivamente dall'esercizio, ovvero hanno trasferito la loro residenza nel distretto di altro Consiglio notarile;

6° gli atti ricevuti dalle persone autorizzate ad esercitare le funzioni di notaro, giusta l'art. 6, al cessare dell'esercizio stesso;

7° i sigilli dei notari nei casi indicati negli articoli 23 e 40;

8° le copie autentiche, non depositate negli uffici del registro, delle scritture private autenticate che i conservatori delle ipoteche devono trasmettere all'archivio per le disposizioni della legge 28 giugno 1885, n. 3186;

9° i contratti originali di affrancazioni stipulati dagli uffici demaniali, secondo l'art. 8 della legge 19 gennaio 1880, n. 5253;

10° le copie di qualunque convenzione stipulata dai segretari comunali e da altri pubblici ufficiali nei casi dalla legge previsti. Tali copie saranno da essi trasmesse all'archivio nel termine di dieci giorni dalla data della registrazione dell'atto, sotto pena di una ammenda estensibile a L. 100.

Art. 107.

La consegna degli atti, volumi e sigilli indicati nei numeri 5, 6, 7 dell'articolo precedente, è fatta nel termine di un mese dal giorno della cessazione dall'esercizio o del cambiamento di residenza. Nei casi indicati nell'art. 39, la consegna si fa nella sede dell'ufficio del notaro dal pretore che procede alla rimozione dei sigilli, o dal vice pretore da lui delegato, al conservatore dell'archivio, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto, o di un membro da esso designato. Nel caso di dispensa per rinunzia, o di cambiamento di residenza, la consegna si fa dal notaro o da un suo procuratore speciale, nella sede dell'archivio, al conservatore, con l'intervento del presidente del Consiglio notarile del distretto presso il quale era iscritto il notaro, o di un membro da esso delegato.

Il conservatore compila il processo verbale contenente l'inventario delle cose consegnate, che viene sottoscritto da lui, dal presidente o dal consigliere da esso delegato e dal pretore, dal notaro o dal suo procuratore. Il processo verbale è compilato in doppio originale, l'uno dei quali viene rimesso a chi fa la consegna, l'altro viene depositato nell'archivio notarile.

Le spese occorrenti per la apposizione e remozione dei sigilli, per l'inventario, il trasporto e deposito nell'archivio e tutte le altre spese accessorie sono a carico dell'archivio stesso.

L'inventario va esente dal pagamento delle tasse di bollo e registro.

Art. 108.

Quando sia seguito il deposito degli atti originali, dei repertorî e dei registri; si procederà immediatamente alla ispezione e verificazione di tutti i detti atti, repertorî e registri, in presenza del conservatore dell'archivio, e se ne farà constatare con apposito verbale da redigersi dal conservatore in carta libera.

Copia tanto di questo verbale, quanto di quello prescritto nell'articolo precedente, potrà essere rilasciata in carta da bollo di lire 1.20 al notaro, ai suoi eredi o aventi diritto, se la richiedano.

Art. 109.

Gli atti originali ed i repertorî debbono essere custoditi nell'archivio, in luogo separato da quello in cui sono custodite le copie.

Le copie devono rilegarsi in volumi corrispondenti ai volumi degli originali di ciascun notaro.

Art. 110.

Il conservatore dell'archizio rappresenta l'archivio, nel cui interesse può compiere, giusta le norme da stabilirsi con regolamento, tutti gli atti conservatorî e, previa autorizzazione del Ministero, costituirsi in giudizio sia come attore che come convenuto.

Occorrendo, la difesa degli archivi può essere affidata alla Regia avvocatura erariale, la quale provvederà a norma dei propri regolamenti delegando pure per la rappresentanza in giudizio, ove del caso, lo stesso conservatore d'archivio.

Il conservatore è responsabile della custodia e conservazione di tutti i documenti, repertorî e sigilli depositati nell'archivio. Esso veglia al regolare andamento del medesimo, all'esatto adempimento degli obblighi imposti ai notari verso l'archivio, e denunzia alla competente autorità le contravvenzioni in cui i notari o altre persone fossero incorse per inosservanza delle disposizioni concernenti gli archivi.

Ogni anno forma il conto delle spese dell'archivio dell'anno decorso e quello preventivo dell'anno corrente, e li trasmette per l'approvazione al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 111.

Il conservatore, nella qualità di tesoriere dell'archivio, riscuote, con la procedura indicata nell'art. 94, i diritti e le tasse spettanti all'archivio a norma della tariffa annessa alla presente legge; provvede alle spese del servizio, e paga gli stipendi secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Per il ricupero dei diritti e delle tasse spettanti all'archivio, ed annotati a debito in applicazione delle leggi sul gratuito patrocinio, il conservatore può avvalersi della disposizione indicata nell'art. 81.

Art. 112.

Il conservatore permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati in archivio, ne rilascia le copie anche in forma esecutiva, nonchè gli estratti ed i certificati positivi o negativi, salvo il disposto dell'art. 67.

In ogni archivio si terrà uno speciale registro cronologico in cui il cui conservatore, od un impiegato da lui delegato, annoterà giornalmente tutte le copie, i certificati e gli estratti rilasciati a pagamento o a debito, a termini di legge, indicando da chi fu fatta la richiesta.

Nella copia, nel certificato e nell'estratto sarà fatta espressa menzione dell'eseguita annotazione nel registro cronologico, ed indicato il numero progressivo assegnato nel registro medesimo all'atto che si rilascia.

Il conservatore che non adempie alle formalità sopra indicate sarà passibile di una penale nella misura di L. 25 a L. 50.

Tale registro sarà sottoposto alle formalità stabilite dall'articolo 64.

Il conservatore procede nel proprio ufficio anche all'apertura, pubblicazione e restituzione dei testamenti olografi o segreti depositati in archivio, osservate le disposizioni contenute negli articoli 913. 915 e 922 del Codice civile.

Nelle copie, negli estratti e nei certificati da rilasciarsi, dovranno essere osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69 della presente legge, e vi si dovrà sempre apporre l'impronta del sigillo d'ufficio.

Il conservatore, in caso di assenza o di legittimo impedimento, può delegare tutte o alcune delle sue funzioni ad un impiegato dell'archivio, purchè di grado non inferiore a sotto archivista, o ad un notaro del luogo, e la delegazione dev'essere approvata dal presidente del tribunale civile. Se la delegazione non venga fatta dal conservatore, vi provvederà di ufficio il presidente del tribunale.

Nel caso che l'assenza o l'impedimento del conservatore si prolunghino oltre sei mesi, o in caso di morte, rinunzia, remozione o sospensione del conservatore, provvederà il ministro di grazia e giustizia alla nomina di un reggente.

Qualora la persona delegata o il reggente non abbia i requisiti necessari per la nomina a notaro, spetterà in tutti i casi al presidente del tribunale di designare il notaro del luogo che dovrà autenticare le copie in forma esecutiva, ed assistere alle operazioni di apertura, pubblicazione e restituzione di testamenti olografi o segreti.

Art. 113.

L'importo delle tasse e dei diritti di archivio, prelevato il diritto di scritturazione, spetta per una metà al notaro finchè vive, od ai suoi eredi per venti anni dal giorno della sua morte. Il pagamento sarà effettuato dal conservatore nei modi da stabilirsi nel regolamento, e su domanda degli interessati scritta in carta semplice. Le tasse ed i diritti spettanti agli interessati saranno devoluti all'archivio, se non sono da essi richiesti nel quinquennio dal giorno del rilascio dell'atto che ha dato luogo a riscossione.

Il notaro, finchè vive, può, senza il pagamento di alcuna tassa, prendere visione degli atti originali e dei repertorî da lui depositati.

Art. 114.

Ogni archivio distrettuale riunirà ed ordinerà le notizie statistiche relative all'esercizio del notariato ed al servizio dell'archivio distrettuale stesso e di quelli mandamentali del distretto, secondo le norme che saranno stabilite col regolamento.

In ogni archivio saranno compilati due indici generali per ordine alfabetico, uno per i notari, e indicherà i cognomi ed i nomi dei notari i cui atti sono deposttati, e la data del primo e dell'ultimo atto da ciascuno di essi rogato; e l'altro che indicherà i cognomi ed i nomi delle parti intervenute nell'atto. Nel primo saranno indicati anche gli scaffali ove si custodiscono gli atti di ciascun notaro; nel secondo sarà enunciata la qualità e la data degli atti, ed il nome del notaio rogante.

Art. 115.

È vietato di entrare o di rimanere nell'archivio in tempo di notte, di portare, accendere e ritenere in qualunque tempo fuoco o lume, e di fumare nei locali dell'archivio, senza speciale permesso del conservatore, il quale è responsabile delle disposizioni date.

Art. 116.

Salvo le maggiori penalità stabilite dal Codice penale, i contravventori all'articolo precedente sono punibili con l'ammenda di L. 50, estensibile a L. 400 in caso di recidiva; e se il recidivo è un impiegato dell'archivio, potrà essere punito anche con la sospensione e con la destituzione dall'impiego.

Art. 117.

Le penalità di cui agli articoli 38, 80, 104, 112 e 116 sono applicate dal tribunale in Camera di consiglio, udito l'interessato. Esse sono devolute a beneficio dell'archivio notarile.

CAPO II.

Degli archivi notarili mandamentali

Art. 118.

Gli archivi mandamentali sono istituiti sulla domanda e a spese dei Comuni interessati. In essi vengono depositate le copie certificate conformi degli atti notarili che gli uffici del registro del mandamento dovranno loro trasmettere ai termini della legge sul registro, decorsi due anni dalla registrazione dell'atto.

Art. 119.

A conservatore e tesoriere dell'archivio mandamentale è nominato un notaro residente nel Comune capoluogo del mandamento, o altra persona che abbia i requisiti per la nomina a notaro.

Art. 120.

Il conservatore dell'archivio mandamentale è nominato in seguito a concorso per titoli con decreto Reale, uditi i pareri delle Giunta

dei Comuni interessati, del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, da cui l'archivio mandamentale dipende, e della Corte d'appello in Camera di consiglio.

Art. 121.

Lo stipendio del conservatore sarà fissato di volta in volta per ciascun conservatore dal ministro di grazia e giustizia, sulla proposta dei Comuni interessati, udito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale e del pubblico ministero, e sarà pagato direttamente dai Comuni interessati.

Art. 122.

Il conservatore dell'archivio deve fissare la residenza nel Comune dove è l'archivio, ed a lui è applicabile quanto dispone l'art. 102 circa la cauzione, la cui misura però sarà determinata per ogni singolo conservatore dal Ministero di grazia e giustizia, sentito il parere del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e del pubblico ministero.

Art. 123.

Sono pure applicabili al conservatore dell'archivio mandamentale le disposizioni della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili indicata nell'art. 98 e gli ultimi tre capoversi dell'art. 112.

Art. 124.

Salvo il disposto degli articoli 67, prima parte, e 78, il conservatore dell'archivio notarile mandamentale permette l'ispezione e la lettura degli atti depositati, e ne rilascia i certificati, gli estratti e le copie a norma dell'art. 1334 del Codice civile, osservate le disposizioni degli articoli 68 e 69.

Art. 125.

I proventi dell'archivio notarile mandamentale, prelevate le quote di partecipazione a mente dell'art. 113, sono devoluti a vantaggio dei Comuni interessati.

Art. 126.

Gli archivi notarili mandamentali sono posti sotto la direzione e sorveglianza del conservatore dell'archivio notarile distrettuale, e sono ad essi applicabili gli articoli 110, 111, 115 e 116.

TITOLO VI.

Della vigilanza sui notari, sui Consigli e sugli archivi — Delle ispezioni, delle pene disciplinari e dei procedimenti per l'applicazione delle medesime.

CAPO I.

Della vigilanza e delle ispezioni.

Art. 127.

Il ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sopra tutti i notari, i Consigli e gli archivi notarili, e può ordinare le ispezioni che creda opportune.

La stessa vigilanza spetta ai procuratori generali presso le Corti d'appello, ed ai procuratori del Re, nei limiti delle rispettive giurisdizioni.

Art. 128.

Nel primo semestre successivo di ogni biennio i notari dovranno presentare personalmente, o per mezzo di speciale procuratore, al Consiglio notarile i repertorî, i registri e gli atti rogati nell'ultimo biennio per l'ispezione dei medesimi.

Il notaro che non adempie a quest'obbligo sarà punito con la sospensione, che durerà fino a che vi abbia ottemperato.

In tali ispezioni si curerà di accertare specialmente se nella redazione e conservazione degli atti, dei registri e dei repertorî, nella riscossione e nel versamento delle tasse, siano state osservate le disposizioni di legge.

Art. 129.

Le ispezioni saranno eseguite:

1° agli atti e repertorî dei notari, dal presidente del Consiglio notarile o da un consigliere da lui delegato, unitamente al conservatore dell'archivio notarile del distretto od a chi ne fa le veci. Nel caso che chi fa le veci del conservatore non sia fornito dei requisiti per la nomina a notaro e, in genere, in tutti i casi in cui ragioni speciali lo consiglino, il ministro di grazia e giustizia può delegare di volta in volta il conservatore di altro archivio;

2° agli atti del presidente del Consiglio notarile e dei notari ispezionanti gli atti notarili, da un ispettore superiore del Ministero.

Le ispezioni di questi ultimi atti potranno anche essere eseguite da un funzionario della magistratura giudicante o del pubblico ministero delegato dai capi della Corte d'appello del distretto.

Art. 130.

Per l'ispezione degli atti di ogni notaro è dovuto, tanto al presidente del Consiglio notarile o al notaro da lui delegato, quanto al conservatore d'archivio o a chi ne fa le veci, una indennità nella misura di lire dieci fino ai primi cento atti esaminati, e di lire cinque per ogni cento atti successivi.

Nel caso che gli atti ispezionati non raggiungano i limiti sopra indicati, è dovuta parimente l'indennità per intero, come sopra stabilita.

Art. 131.

Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare di quattro il numero degli attuali ispettori superiori del Ministero di grazia e giustizia, per sopraintendere a tutto il servizio delle ispezioni notarili, e a dare le occorrenti disposizioni per il regolare andamento del medesimo.

Art. 132.

Indipendentemente dalle verificazioni ordinarie e periodiche di cui all'art. 128, il ministro di grazia e giustizia può far procedere ad ispezioni straordinarie anche ai fini di controllare le operazioni di verifica di cui all'art. 129.

Qualora in seguito ad ispezione straordinaria, venga accertata alcuna irregolarità punibile con pena superiore all'ammenda di lire cinquanta, le spese dell'ispezione saranno a carico di chi vi avrà dato causa; nel caso contrario saranno a carico del Ministero.

Ugualmente se risultassero delle irregolarità commesse nelle ispezioni dal notaro o dal conservatore ispezionante, i responsabili saranno tenuti a rimborsare le spese dell'ispezione, senza pregiudizio dell'applicazione delle pene disciplinari stabilite dalla presente legge.

Art. 133.

Di ciascuna ispezione sarà steso processo verbale in doppio esemplare in carta libera, da compilarsi e conservarsi secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento.

Art. 134.

Tutte le spese per il servizio delle ispezioni (compresi gli stipendi ed indennità agli ispettori superiori), quelle pel funzionamento della Commissione di cui all'art. 98 e le altre in genere occorrenti per esecuzione della presente legge saranno pagate sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ed il relativo ammontare sarà prelevato sui sopravanzi degli archivi notarili esistenti presso la Cassa dei depositi e prestiti.

CAPO II.

Delle pene disciplinari

Art. 135.

Le pene disciplinari per i notari che mancano ai propri doveri sono:

1° l'avvertimento;
2° la censura;
3° l'ammenda;
4° la sospensione;
5° la destituzione.

Tali pene si applicano indipendentemente da quelle comminate da altre leggi, ed anche nel caso che l'infrazione non produca la nullità dell'atto, o che il fatto non costituisca altro reato.

Art. 136.

L'avvertimento consiste in un rimprovero al notaro per la mancanza commessa, con esortazione a non ricadervi.

La censura è una dichiarazione formale di biasimo per la mancanza commessa, e copia del relativo provvedimento deve rimanere affissa per 15 giorni alla porta esterna della sala delle riunioni del Consiglio notarile.

Art. 137.

È punito con l'ammenda da L. 5 a L. 50 il notaro che contravviene alle disposizioni dei numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'art. 51 e degli articoli 53, 59, 65, 66, 70, 72 e che nella conservazione degli atti e nella tenuta del repertorio, contravviene alle disposizioni degli articoli 61 e 62.

È punito con l'ammenda da L. 50 a L. 400 il notaro che contravviene alle disposizioni dell'art. 26, dei numeri, 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51 e del capoverso dell'art. 67.

È punito con l'ammenda da L. 100 a L. 500 il notaro che durante la sospensione o l'inabilitazione rilascia copie, certificati od estratti.

Art. 138.

È punito con la sospensione da uno a sei mesi il notaro:

1° che è recidivo nella contravvenzione di cui all'art. 26;

2° che contravviene alle disposizioni degli articoli 54, 55, 56 e 57;

3° che non conserva, per negligenza, gli atti da lui ricevuti o presso lui depositati;

4° che non tiene il repertorio prescritto dall'art. 62, oppure lo pone in uso senza le forme prescritte dall'art. 64;

5° che é recidivo nelle contravvenzioni di cui ai numeri 1, 8, 10, 11, 12 dell'art. 51;

6° che si oppone alle ispezioni di cui all'art. 128 o le rende altrimenti impossibili.

È punito con la sospensione da sei mesi ad un anno, il notaro che contravviene alle disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 47, 48 e 49.

La sospensione produce, oltre alla decadenza dalla qualità di membro del Consiglio, la privazione del diritto di eleggibilità fino a due anni dopo cessata la sospensione medesima.

Art. 139.

È inabilitato di diritto all'esercizio delle sue funzioni il notaro:

1° contro il quale sia stato rilasciato mandato di cattura;

2° che sia stato condannato per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3, con sentenza non ancora passata in cosa giudicata, e quando sia stata pronunciata la destituzione con sentenza o con provvedimento non ancora definitivi;

3° che, condannato per qualunque altro reato ad una pena restrittiva della libertà personale, la stia scontando.

Art. 140.

Può essere inabilitato all'esercizio delle sue funzioni: il notaro contro il quale si sia iniziato procedimento per contravvenzione notarile punibile con la destituzione, o per alcuno dei reati indicati nell'art. 5, n. 3; e il notaro contro il quale sia stata pronunciata condanna non definitiva per qualunque altro reato, a pena restrittiva della libertà personale non inferiore a tre mesi.

Art. 141.

Qualora l'inabilitazione di cui al n. 3 dell'art. 139 si protragga per oltre un anno, il notaro cessa definitivamente dall'esercizio ed il suo posto diviene vacante.

Egli potrà essere riammesso all'esercizio concorrendo nuovamente ad un posto vacante.

Art. 142.

È punito con la destituzione:

il notaro che continua nell'esercizio durante la sospensione o l'inabilitazione, salvo il disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 137;

il notaro che è recidivo nelle contravvenzioni all'art. 27, o nelle contravvenzioni indicate nell'art. 138, nn. 2, 3, 4, o che è una seconda volta recidivo nelle contravvenzioni all'art. 26 o ai nn. 1, 8, 11, 12 dell'art. 51;

il notaro che abbandona il luogo di sua residenza in occasione di malattie epidemiche o contagiose;

il notaro che dolosamente non ha conservato i repertorî o gli atti da lui ricevuti o presso di lui depositati, salvo le pene maggiori sancite dal Codice penale.

È destituito di diritto il notaro che ha riportato una delle condanne indicate nell'art. 5, n. 3, o che è stato con sentenza interdetto dall'ufficio di giurato.

Art. 143.

Salvo particolari disposizioni diverse, si applicano al notaro, per quanto riguarda gli altri repertorî e registri che le leggi gli fanno obbligo di tenere, le stesse pene comminate per l'irregolare tenuta o la mancanza del repertorio.

Art. 144.

Se nel fatto imputato al notaro concorrono circostanze attenuanti, la sospensione e la pena pecuniaria possono essere diminuite di un sesto, e può essere sostituita alla destituzione, la sospensione, ed alla censura l'avvertimento.

Art. 145.

Si avrà la recidiva sempre che la nuova contravvenzione sia commessa nei cinque anni dalla precedente condanna.

Art. 146.

L'azione disciplinare contro i notari per le infrazioni da loro commesse alle disposizioni della presente legge, punibili con l'avvertimento, la censura e l'ammenda, la sospensione e la destituzione, si prescrive in quattro anni dal giorno della commessa infrazione, ancorchè vi siano stati atti di procedura.

La condanna ad una delle dette pene si prescrive nel termine di cinque anni compiuti dal giorno in cui fu pronunciata.

Art. 147.

Il notaro che in qualunque modo comprometta con la sua condotta nella vita pubblica o privata la sua dignità e reputazione e il decoro e prestigio della classe notarile, o con riduzioni degli onorari e diritti accessorî faccia ai colleghi illecita concorrenza, è punito con la censura o con la sospensione fino ad un anno, e nei casi più gravi con la destituzione. La destituzione sarà sempre applicata qualora il notaro, dopo essere stato condannato per due volte alla sospensione per contravvenzione alla disposizione del presente articolo, vi contravvenga nuovamente.

CAPO III.

Dell'applicazione delle pene disciplinari e della riabilitazione

Art. 148.

Le applicazioni delle pene dell'avvertimento e della censura spettano al Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il Consiglio provvede sull'istanza fatta dal proprio presidente, oppure dal pubblico ministero, o dietro denunzia delle parti, e previo avviso dato al notaro dal presidente, di presentare entro un termine non minore di dieci giorni le sue giustificazioni.

Art. 149.

Del provvedimento del Consiglio è data, nei cinque giorni successivi, copia al notaro ed al procuratore del Re presso il tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio.

Tanto il notaro quanto il procuratore del Re hanno facoltà di appellare nel termine di otto giorni da che hanno ricevuta la copia del provvedimeto, al tribunale civile, il quale pronunzierà in Camera di consiglio, udito il pubblico ministero.

Art. 150.

Se il notaro è membro del Consiglio notarile, l'avvertimento o la censura sono applicati con decreto del presidente del tribunale civile designato nell'articolo precedente, udito l'avviso del pubblico ministero.

In tal caso l'avviso al notaro a presentare le sue giustificazioni, sarà dato dal presidente del tribunale.

Del decreto sarà dal cancelliere data copia al notaro e al procuratore del Re, i quali potranno produrre, avverso il medesimo, reclamo al tribunale.

Per quant'altro occorra si osserveranno le disposizioni dell'articolo precedente.

Contro la sentenza del tribunale non è ammesso appello.

Art. 151.

Le pene dell'ammenda, della sospensione e della destituzione sono applicate dal tribunale civile nella cui giurisdizione è la sede del Consiglio notarile da cui dipende il notaro.

Il notaro, però, che non sia recidivo, potrà, in caso di contravvenzione punibile con la sola ammenda, prevenire ed arrestare il corso del procedimento, pagando una somma corrispondente al quarto del massimo dell'ammenda stabilita dalla legge, oltre le spese del procedimento, se ne siano state fatte.

Art. 152.

Su l'istanza fatta dal pubblico ministero, il presidente del tribunale civile stabilisce il giorno in cui il notaro dovrà comparire davanti al tribunale, per esporre le sue difese.

Copia dell'istanza e del decreto è notificata al notaro nei modi stabiliti dal regolamento per le citazioni e nei termini fissati dal decreto medesimo.

Tra il giorno della notifica del decreto e quello della comparizione devono passare almeno dieci giorni.

Art. 153.

Il notaro può comparire personalmente o per mezzo di un mandatario, munito di un mandato speciale; può farsi assistere da un avvocato o da un procuratore e presentare memorie a sua difesa.

Il mandato può essere scritto in fine della copia del decreto notificata al notaro.

Art. 154.

Il tribunale, sentito il notaro, ove sia comparso, ed il pubblico ministero, pronunzia in Camera di consiglio sulle istanze proposte.

Copia della sentenza del tribunale deve essere, a cura del cancelliere, notificata al notaro ed al pubblico ministero nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 155.

La sentenza del tribunale non è soggetta ad opposizione, ma solo ad appello.

L'appello, tanto del notaro quanto del pubblico ministero, è proposto entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, con ricorso alla Corte, depositato nella cancelleria, e notificato all'altra parte.

Il cancelliere deve presentare, non più tardi del giorno successivo, il ricorso al presidente che stabilisce il giorno della discussione. Il decreto del presidente sarà, a cura del cancelliere, comunicato alle parti almeno cinque giorni prima della discussione.

Le norme stabilite negli articoli 152, 153 e 154 saranno osservate nel procedimento avanti la Corte d'appello.

Art. 156.

Dalle sentenze della Corte d'appello è ammesso soltanto il ricorso alla Corte di cassazione per incompetenza, per violazione o falsa applicazione della legge.

Il ricorso deve essere fatto nei modi e termini prescritti dall'articolo precedente, ed è esente dal deposito per multa. Quanto al procedimento, si osserveranno le regole nel detto articolo stabilite.

Art. 157.

Sono nel rimanente applicabili ai procedimenti, di cui nel presente capo, le disposizioni del Codice di procedura civile riguardanti gli affari da trattarsi in Camera di consiglio.

Art. 158.

Nelle sentenze di condanna a pene che producono di diritto la destituzione del notaro, sarà fatta la relativa dichiarazione.

Tanto nelle dette sentenze, quanto in quelle che pronunciano la destituzione e nei mandati di cattura, sarà dichiarata l'inabilitazione del notaro all'esercizio delle sue funzioni, giusta il disposto dell'art. 139.

Qualora tali dichiarazioni siano state omesse, il pubblico ministero dovrà richiedere l'autorità che emise la sentenza e il mandato di cattura, di riparare l'omissione, con ordinanza che sarà emanata senza contraddittorio. Se la sentenza fu pronunziata da una Corte di assise, la richiesta di riparare l'omissione sarà fatta alla sezione penale della Corte d'appello.

La pronunzia della inabilitazione nei casi degli articoli 139 e 140 è esecutiva nonostante appello.

Di tutti i provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria contro i notari in materia penale e disciplinare, sarà data comunicazione a cura del cancelliere al Ministero di grazia e giustizia ed al Consiglio notarile.

Dei provvedimenti emessi dal Consiglio notarile in materia disciplinare sarà data comunicazione, a cura del presidente, al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 159.

Il notaro che sia stato destituito può essere riabilitato all'esercizio notarile con deliberazione del Consiglio notarile:

1° se abbia ottenuta la riabilitazione giusta le prescrizioni delle leggi penali, nel caso che sia stato condannato per uno dei reati indicati nel n. 3 dell'art. 5;

2° se, negli altri casi, siano decorsi almeno 3 anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.

La domanda, corredata dei documenti e anche da prove che facciano presumere il ravvedimento del notaro, deve essere presentata al Consiglio notarile da cui dipendeva il notaro quando fu destituito, e la deliberazione del Consiglio deve essere sottoposta alla omologazione della Corte di appello, la quale pronunzia sulla riabilitazione in Camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.

Non potrà mai essere riabilitato all'esercizio il notaro che sia stato condannato per falso, furto, frode, appropriazione indebita qualificata, peculato, truffe o calunnie.

Art. 160.

Salvi i diritti riservati alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili dalla legge 12 dicembre 1907, n. 755, i proventi delle pene pecuniarie applicate per contravvenzioni previste da questa legge, sono devoluti alla Cassa del Consiglio notarile del luogo dove ha sede il magistrato che pronunciò in primo grado.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 161.

È approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.

Art. 162.

Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sarà determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.

Art. 163.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, regolamento per la esecuzione della presente legge, con facoltà di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.

Art. 164.

Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne eserciterà le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.

Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.

Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.

Allo stesso modo si provvederà nel caso di riunione di più collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.

Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.

Art. 165.

Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina già conseguita.

Art. 166.

Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sarà ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano già il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.

Però la pratica compiuta e gli esami di idoneità superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sarà compiuta a norma della legge stessa.

Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facoltà di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.

La stessa disposizione si applicherà a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.

Art. 167.

Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:

a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneità, sarà computato come anzianità di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianità, dei candidati laureati in giurisprudenza;

b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualità di aiutanti effettivi e permanenti, sarà inoltre computato come anzianità di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.

Art. 168.

Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.

Art. 169.

Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notari dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo cominceranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.

Art. 170.

I notari che hanno già una cauzione idonea secondo la legge anteriore, non sono tenuti ad elevarla alla misura stabilita dalla presente legge, finchè rimangono nelle sedi in cui presentemente si trovano.

Art. 171.

I notari nominati o trasferiti prima del giorno dell'attuazione della presente legge, avranno diritto a godere dei termini stabiliti dall'art. 23 della legge anteriore.

Art. 172.

Nei Comuni dove sia dalla legge anteriore ammessa per gli atti notarili una lingua diversa dall'italiana, si potrà continuare a far uso di tale lingua fino a che non venga diversamente disposto dal Governo, udito il Consiglio provinciale ed il Consiglio di Stato.

Art. 173.

Per quanto riguarda le formalità degli atti notarili e i casi di nullità dei medesimi, si applicheranno le disposizioni più favorevoli della presente legge, anche relativamente agli atti ricevuti sotto l'impero della legge anteriore.

Art. 174.

Gli impiegati d'archivio che esercitano uffici, professioni od impieghi incompatibili con la loro qualità a termini dell'art. 99, dovranno rinunziarvi nel termine di sei mesi dal giorno dell'attuazione della presente legge, con dichiarazione scritta al ministro di grazia e giustizia.

I conservatori, però, e gli impiegati di archivio che al momento dell'attuazione della presente legge siano autorizzati all'esercizio del notariato, potranno continuarlo, salvo il caso di trasferimento

ad altro posto maggiormente retribuito o di nomina ad un grado superiore.

Art. 175.

Gli impiegati che già si trovano addetti agli archivi notarili, saranno conservati col loro grado, rimanendo possibilmente nelle rispettive residenze, e percepiranno lo stipendio corrispondente al grado medesimo ed alla classe cui saranno assegnati, in conformità della tabella allegata alla presente legge e della pianta organica dell'archivio cui appartengono.

Potranno però per esigenze di ruolo esser nominati a posti immediatamente inferiori, ed in tal caso conserveranno la differenza dello stipendio, come assegno personale, nonchè il titolo attuale.

Potranno inoltre prender parte ai concorsi per il conseguimento dei posti superiori a quelli che ricoprono, se pure non abbiano i requisiti occorrenti, salvo che si tratti del posto di conservatore, per il quale occorrerà sempre il requisito della laurea in legge e dell'abilitazione all'esercizio del notariato.

Per i conservatori d'archivio ora in carriera non è richiesto, per concorrere ad altre sedi, il requisito della laurea in legge.

Ai conservatori d'archivio che abbiano già prestata cauzione secondo la legge anteriore, è applicabile la disposizione dell'art. 170 così per la misura come per il modo di prestazione della cauzione.

Art. 176.

Le altre disposizioni della presente legge concernenti i nuovi obblighi ed i nuovi diritti degli impiegati d'archivio, si applicano anche agli impiegati conservati in ufficio all'attuazione della presente legge.

Art. 177.

Entro due anni dall'attuazione della presente legge potranno essere dispensati dall'impiego, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 98, gli impiegati degli archivi notarili che per infermità o debolezza di mente giudicata permanente o per accertata inettitudine non potessero adempiere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, o fossero colpevoli di abituale negligenza nell'adempimento dei doveri medesimi.

Essi potranno far valere i loro diritti per la liquidazione della pensione vitalizia, a senso dell'articolo 9 e potranno conseguire l'indennità di cui all'articolo 15, n. 3 della legge 12 dicembre 1907, n. 755.

Art. 178.

È mantenuta la facoltà del Governo di conservare gli attuali archivi comunali, destinati alla conservazione delle carte depositatevi sino alla promulgazione della legge notarile precedente, e che non sono a carico del Governo stesso, ponendoli però sotto la dipendenza e la sorveglianza dell'archivio notarile distrettuale.

Art. 179.

Alla cessazione dell'esercizio di uno degli uffici notarili, già di proprietà privata tuttora esistenti in Roma, e soppressi per effetto dell'art. 148 della legge notarile anteriore 25 maggio 1879, n. 4900, sarà corrisposta a chi ne aveva la proprietà nel giorno della pubblicazione della legge stessa, o ai suoi eredi o successori a titolo particolare, una indennità corrispondente ai sette decimi della media desunta dalla somma dei prezzi o valori effettivi dei detti uffici, risultanti, per ciascuno di essi, dai titoli di acquisto stipulati negli ultimi trenta anni anteriori al 1° gennaio 1874.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 febbraio 1913.

VITTORIO EMANUELE.

FINOCCHIARO-APRILE.

Visto, *Il guardasigilli:* FINOCCHIARO-APRILE.

Tariffa annessa alla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili

CAPO I.

Degli onorari e dei diritti accessorî dovuti ai notari

Art. 1.

Al notaro sono dovuti i seguenti onorari, diritti accessorî e rimborsi di spese per gli atti da lui ricevuti od autenticati:

1° onorario fisso per gli atti di valore indeterminabile;

2° onorari proporzionali sul valore dell'atto;

3° onorari per le operazioni precedenti e susseguenti agli atti, se per volontà delle parti ebbero luogo;

4° onorario ad ore per tutti gli atti indicati negli articoli 12 e 13;

5° onorari per le copie, gli estratti, i certificati, la ispezione, lettura e collazione degli atti;

6° onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria;

7° diritti accessorî e rimborso di spese.

Non è dovuto alcun onorario per i documenti e le altre carte che a qualunque titolo sono inserite negli atti ed allegate ai medesimi.

Art. 2.

Per gli atti ricevuti da due notari nei casi specialmente determinati dalla legge, l'onorario fisso o ad ore è dovuto, per intero, al notaro che compila l'atto, e per metà all'altro notaro.

Per gli atti stessi è dovuto un solo onorario proporzionale, che spetta per due terzi al notaro per cura del quale l'atto è compilato, e per un terzo all'altro notaro.

§ I. — *Onorari fissi.*

Art. 3.

Per tutti gli atti che contengono procure generali *ad negotia*, l'onorario è di L. 10.

Per le procure generali alle liti, di L. 6.

Per le procure speciali *ad negotia*, di L. 5.

Per le procure alle liti davanti ai tribunali ed alle Corti, di L. 3.

Per le procure alle liti davanti ai pretori, di L. 2.

Per le procure alle liti davanti ai conciliatori, di L. 1.

Per le procure alle liti non è dovuto alcun onorario, se la parte richiedente la procura presenta al notaro l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Quando sono più i mandanti, che non siano soci, coeredi o comproprietari delle cose, cui il mandato si riferisce, l'onorario è aumentato per ogni persona di una lira, ovvero di mezza lira se trattasi di procure alle liti davanti ai conciliatori.

Parimente l'onorario è aumentato di una lira o mezza lira per ogni persona, quando più siano i mandatari con facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.

Art. 4.

Per gli atti di consenso a matrimonio, l'onorario è di L. 3.

Per gli atti di consenso e d'autorizzazione ricevuti separatamente, di L. 4.

Per gli atti di promessa di matrimonio, di L. 5.

Per gli atti di delegazione di censo e per l'esercizio del diritto di elettorato, di L. 5.

Per gli atti di valore indeterminabile e per quelli di ratifica di L. 5.

Per gli atti di nomina di arbitri, di L. 15.

Per il ricevimento di un testamento segreto, di L. 25.

Per il deposito di un testamento olografo, di L. 10.

Per la restituzione del testamento segreto od olografo, di L. 5.

Per gli atti di deposito di altri documenti, di L. 5.

Per la restituzione di un documento depositato, di L. 3.

Per le autenticazioni delle firme in atti che danno diritto ad onorario fisso questo è ridotto alla metà.

Per gli atti di riconoscimento dei figli naturali, di L. 5 per ogni figlio riconosciuto.

Per il rilascio di certificati di vita di cui al penultimo capoverso, dell'art. 1 della legge, l'onorario è di centesimi 50, se la pensione non eccede le L. 500 annue, di una lira se l'eccede.

Non è dovuto alcun onorario per gli atti di consenso a matrimonio, e per gli atti di riconoscimento di figli naturali, se la parte interessata presenta l'attestato d'indigenza rilasciato dal sindaco.

Art. 5.

Per ogni atto di protesto di cambiale o biglietto all'ordine in danaro o in derrate, l'onorario è:

per somma inferiore alle L. 200, di L. 2;

da 200 a meno di 500, di L. 2,50;

da 500 a meno di 1000, di L. 3.

Quest'onorario è aumentato di centesimi 50 ogni 500 lire successive, purchè non si eccedano le L. 20.

Oltre questo onorario sarà pure dovuto un diritto di copia per la trascrizione nell'apposito registro dei protesti per intiero, giorno per giorno e per ogni facciata, uguale a quello dovuto per l'originale atto di protesto.

§ 2. — *Onorari proporzionali al valore.*

Art. 6.

Per i contratti di trasferimento di proprietà immobiliare o mobiliare, di costituzione di rendita, di usufrutto, d'uso o di servitù, di mutuo, di surrogazione, di cessione, di fideiussione, di ipoteca, di restituzione di dote, d'enfiteusi, di rinvestimento, se il valore non eccede le L. 500, è dovuto l'onorario di L. 5.

Se eccede le L. 500, ma non le L. 1000, sono dovute oltre le L. 5, altre L. 3.

Se eccede le lire	Ma non le lire	Sono dovuti oltre i precedenti onorari per ogni cento lire in più
1,000	5,000	cent. 50
5,000	10,000	» 30
10,000	20,000	» 25
20,000	100,000	» 15
100,000	500,000	» 10
500,000	1,000,000	» 03

Al di sopra di 1.000.000 è dovuto, oltre gli precedenti onorari, un centesimo ogni cento lire in più.

Per gli atti di permuta gli onorari anzidetti sono liquidati sulla parte di beni immobili o mobili permutata che ha maggior valore.

Gli onorari anzidetti sono dovuti anche se il contratto è sottoposto a condizione sospensiva.

Gli onorari per il contratto definitivo stipulato dopo verificatasi la condizione, sono ridotti al quarto.

Art. 7.

Gli onorari stabiliti per l'articolo precedente sono pure dovuti:

per i contratti di società e di comunione di beni, sul valore delle cose conferite in società o poste in comunione;

per gli atti di divisione sul valore della massa senza detrazione di debiti;

per gli atti di transazione, sui valori che formano oggetto della medesima;

per i contratti di locazione, ma ridotti alla metà;

per i contratti di deposito di somme, valore ed oggetti, di proroga al pagamento, di quietanza, di consenso per cessione di grado, riduzione o cancellazione d'ipoteca, di affrancamento di rendita, di ricognizione di dominio e di rinnovazione di titolo, a mente degli articoli 1563 e 2136 del Codice civile, ridotti al terzo;

per gli atti di quietanza l'onorario non può essere minore di L. 3; per gli altri atti o contratti indicati in questo articolo, l'onorario non può essere minore di L. 5.

Art. 8.

Per l'autenticazione delle firme apposte agli atti o contratti indicati nei due articoli precedenti, sono dovuti gli onorari fissati dagli articoli medesimi, ridotti alla metà, ma l'onorario non può essere minore di L. 3.

Se l'atto o contratto è autenticato in più originali, oltre detto onorario su uno degli originali, sarà dovuto un onorario di L. 3 per ognuno degli altri.

Per le autentificazioni di firme apposte per l'esazione di somme presso pubblici uffizi è dovuto l'onorario di centesimi 25 per ogni mille lire di capitale nominale, ma non minore di L. 2, nè maggiore di L. 25.

Art. 9.

Al notaro che ha ricevuto il testamento segreto o pubblico, oltre agli onorari stabiliti dagli articoli 4 e 13, sono dovuti, al tempo dell'apertura della successione, gli onorari stabiliti dall'art. 6, sul valore dei beni che formano oggetto delle disposizioni testamentarie non revocate, escluso però il valore delle quote spettanti a titolo di legittima.

Al notaro che ha ricevuto il deposito del testamento olografo sono pure dovuti i detti onorarari proporzionali, ridotti al quinto.

Detti onorari non potranno mai essere inferiori a lire 3.

Art. 10.

Gli uffici del registro parteciperanno senza indugio al conservatore dell'archivio notarile del distretto cui appartiene il notaro, il valore dell'eredità appena sarà liquidato ai fini fiscali, e il conservatore provvederà a comunicarlo al notaro.

Art. 11.

Gli onorari spettanti in base all'articolo precedente, sono, quando gli atti di un notaro si trovano depositati in archivio, esatti dal conservatore e corrisposti al notaro od ai suoi eredi.

§ 3. — *Onorari per gli atti preparati dal notaro e non stipulati.*

Art. 12.

Per gli atti preparati dal notaro di commissione delle parti, e che poi non siano stati altrimenti stipulati per cause indipendenti dal medesimo, è dovuto al notaro l'onorario di lire 5 per ciascuna ora in tal lavoro impiegato.

§ 4. — *Onorari ad ore.*

Art. 13.

L'onorario ad ore è dovuto per i processi verbali relativi ad immissioni in possesso, ad inventari, a conti, a divisioni, a vendite giudiziarie, e per gli atti d'interpellanza, di constatazione e di offerta reale, salvo nel caso di accettazione dell'offerta, l'applicazione degli articoli 6 e 7. Però per i verbali di estrazione o assegnazione delle quote nelle divisioni e di deliberamento nelle vendite giudiziali saranno dovuti gli onorari di cui agli articoli 6 e 7.

È dovuto lo stesso onorario al notaro per il ricevimento del testamento pubblico e per il processo verbale di apertura e pubblicazione del testamento segreto od olografo.

L'onorario di cui sopra sarà raddoppiato, se il notaro è richiesto per tali atti di nottetempo.

L'onorario ad ore è di L. 10 per le prime due ore, e di L. 5 per ciascun'ora successiva.

Il notaro ha diritto all'onorario di L. 10 stabilito per le prime due ore, ancorchè impieghi minor tempo.

In questo caso però l'onorario è ridotto a L. 5 se l'affare non abbia un valore superiore alle lire mille.

§ 5. — *Onorario per copie, estratti, certificati, ispezione, lettura e collazione degli atti.*

Art. 14.

Per ogni copia in forma esecutiva è dovuto al notaro il quarto dell'onorario stabilito per l'originale dagli articoli precedenti, qualora questi non superi le L. 200, ed il quinto per gli onorari superiori.

L'onorario non potrà essere minore di L. 3.

Questo si applica alla sola convenzione che è oggetto della richiesta in forma esecutiva.

Art. 15.

Per ogni altra copia l'onorario spettante al notaro è il sesto di quello pagato per l'originale.

Esso non potrà in tutti i casi essere inferiore a L. 3, nè maggiore di L. 20.

Per le copie degli atti di valore indeterminabile sarà di L. 3, se l'onorario dovuto al notaro per l'atto originale sia superiore alle L. 5, di L. 2 se non eccederà tale somma.

L'onorario per le copie all'ufficio del registro è sempre di L. 2.

Per gli atti che si compongono di più verbali, come inventari, divisioni e simili, ogni verbale darà diritto ad un onorario.

A tutte le copie è applicabile la disposizione dell'art. 75 della legge.

Art. 16.

Per ogni estratto contenente una parte sola dell'atto, l'onorario è di L. 3.

Art. 17.

Per ogni certificato è pure dovuto l'onorario di L. 3. Se il certificato riguarda diversi atti, oltre l'onorario di L. 3, dovuto per uno di essi, è dovuto l'onorario di lire una per ciascuno degli atti accennati nel certificato medesimo.

Per gli estratti di libri di commercio fatti dal notaro si applica l'onorario ad ore, a norma dell'art. 13.

Art. 18.

Salvo i casi di cui nel capoverso dell'art. 75 della legge, per gli estratti ed i certificati relativi ad atti che contengono più convenzioni distinte, spetterà oltre l'onorario di estratto o di certificato per una convenzione, una lira per ciascuna delle altre convenzioni alle quali gli estratti e i certificati si riferiscono, e sarà dovuto lo stesso onorario che spetterebbe per la copia dell'atto, se gli estratti e i certificati si riferiscono a tutto quanto l'atto.

Art. 19.

Per la ricerca di un atto spetta l'onorario di centesimi cinquanta se l'atto è stato indicato con data precisa; se invece non s'indica la data precisa dell'atto, ma soltanto l'anno, l'onorario è di lire una; se s'indicano più anni ai quali la ricerca debba estendersi, spettano una lira per il primo anno e centesimi cinquanta per ciascun anno successivo cui la ricerca si è estesa.

Art. 20.

Per l'ispezione e la lettura di un atto nell'interesse di privati, è dovuto l'onorario di una lira.

Se il tempo impiegato per l'operazione eccede mezz'ora, è pure dovuto l'onorario di una lira per ogni mezz'ora successiva.

Non è dovuto alcun onorario per l'ispezione dell'atto, se la parte ne commette pure la copia.

Lo stesso onorario è dovuto per la collazione della copia dell'atto coll'originale, quando sia domandata dalle parti dopo il rilascio della copia da parte del notaro.

Non è dovuto alcun onorario per la ricerca, l'ispezione, la lettura e la collazione di un atto richiesto per ragioni di pubblico servizio da una Amministrazione governativa.

§ 6. — *Onorari per le operazioni di cui il notaro è incaricato dalle parti o dall'autorità giudiziaria.*

Art. 21.

Al notaro che preparò la minuta, espressamente richiesta dalle parti, di un contratto pel quale è occorso studiare e consultare titoli e documenti, registri ipotecari o catastali, tenere conferenze, è dovuto l'onorario stabilito dall'art. 13.

Tale onorario verrà ridotto alla metà, se la minuta sia stata tradotta in atto pubblico rogato da lui.

Per le operazioni di acquisto, vendita, tramutamento, anche per attergati; traslazione e divisione di rendita, per la formazione e spendita di fedi di credito, l'onorario dovuto al notaro è di lire una per ogni mille lire di capitale nominale, e non potrà mai essere minore di L. 5.

Per i depositi di somme affidate al notaro, sarà al medesimo dovuto per i primi sei mesi l'onorario di centesimi venticinque per ogni 100 lire, e se il deposito avrà durata maggiore, per ogni mese in più gli sarà dovuto un altro centesimo per ogni 100 lire.

Per la compilazione delle note di trascrizione ed iscrizione l'onorario è quello stabilito dall'art. 15 della tariffa per le copie.

Per ogni altra formalità ipotecaria e per ogni voltura catastale l'onorario è di L. 5.

§ 7. — *Diritti accessori.*

Art. 22.

Al notaro che per compiere un atto del suo ufficio deve allontanarsi dal proprio studio, oltre al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, sono dovute le seguenti indennità:

1° per trasferirsi a distanza non maggiore di due chilometri dal proprio ufficio, L. 2;

2° id. a distanza maggiore di due chilometri, L. 3;

3° id. a distanza maggiore di cinque chilometri, L. 5.

4. id. a distanza maggiore di dieci chilometri, L. 10; a distanza maggiore di quindici chilometri, cinquanta centesimi per ogni chilometro in più.

Qualora negli accessi il notaro possa far uso di strada ferrata, tramvie o vapori, avrà diritto al rimborso del prezzo di un biglietto di 1ª classe.

Nella misura della distanza va tenuto calcolo tanto della via per l'andata quanto di quella pel ritorno.

Per ogni giornata di soggiorno è dovuta l'indennità di L. 8.

Se tra il viaggio ed il soggiorno non si è dovuto impiegare un tempo maggiore di sei ore, l'indennità per soggiorno è di L. 5.

Se l'accesso del notaro è richiesto per ricevere un atto di nottetempo, le indennità anzidette sono raddoppiate.

Per nottetempo s'intende lo spazio compreso tra le ore cinque della sera e le ore sette del mattino, dal 1° ottobre al 31 marzo, e tra le ore otto della sera e le cinque del mattino, dal 1° aprile al 30 settembre.

Non è dovuta alcuna tassa di accesso o rimborso di spesa per la presentazione degli atti e delle copie agli uffici di registro e per la trasmissione delle note dei repertori agli archivi.

Sarà però dovuto al notaro un diritto di una lira per ogni atto che sia obbligato a mandare a registrare fuori la propria residenza.

Lo stesso diritto gli sarà dovuto per la trasmissione all'archivio notarile della copia dei testamenti pubblici, di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 66.

Per la trasmissione del sunto o del contenuto degli atti a mezzo del telegrafo o del telefono è dovuto ai notari, oltre ai diritti di accesso, l'onorario ad ora stabilito nell'art. 13.

Art. 23.

Per la scritturazione di due pagine di originali, di copie, di estratti o di certificati è dovuto al notaro il diritto di sessanta centesimi.

La carta cominciata si ha come finita quando siano state scritte cinque linee, non compresa la data e le sottoscrizioni.

Art. 24.

Per l'iscrizione di ogni atto nel repertorio è dovuto al notaro il diritto di una lira, se l'onorario dell'atto non superi le lire 5, e di una lira e centesimi cinquanta se l'onorario supera tale cifra.

Per ogni iscrizione però dovranno essere dal notaro versati centesimi 50 alla cassa dell'archivio distrettuale.

Art. 25.

Per ogni annotazione al margine di un originale, domandata ed ordinata a norma di legge nell'interesse dei privati, è dovuto al notaro l'onorario di una lira.

Non è dovuto alcun diritto per le annotazioni che il notaro è tenuto a fare d'ufficio e che sono ordinate nell'interesse pubblico.

§ 8. — *Disposizioni comuni ai paragrafi precedenti.*

Art. 26.

Nei casi non indicati specialmente nei paragrafi precedenti, i diritti si debbono liquidare per analogia ai casi espressi nei paragrafi medesimi.

Per gli atti giudiziari eseguiti dai notari sono applicabili i diritti stabiliti dalle tariffe relative in quanto non vi provvede la presente.

CAPO II.

Dei diritti dovuti ai Consigli notarili

Art. 27.

Ai consigli notarili sono dovuti i seguenti diritti:

per conciliazioni e pareri;

per esami e iscrizioni;

per copie, estratti e certificati e per diritti accessori.

§ 1. — *Per conciliazioni e pareri.*

Art. 28.

Per ogni conciliazione relativa alle contestazioni accennate nel n. 5 dell'art. 93 e per la liquidazione ed approvazione della nota giusta l'art. 79 della presente legge, sono dovute le seguenti tasse:

Se l'oggetto supera

il valore di L.	50	L.	2
id.	» 100	»	3
id.	» 500	»	5
id.	» 1.000	»	10
id.	» 5.000	»	20
id.	» 10,000	»	40

Se l'oggetto è di valore indeterminabile sarà dovuta la tassa di L. 6.

Tale diritto è pagato dalle parti conciliate nelle proporzioni che saranno determinate dal Consiglio notarile.

Se la conciliazione non riesce, è dovuta la metà del diritto dalla parte che ne ha fatta la domanda.

Art. 29.

Per ogni parere chiesto ad un notaro per affare attinente all'esercizio delle sue funzioni, sono dovute L. 6.

Se la richiesta al notaro concerne più quesiti, per la risoluzione di ciascun quesito sono dovute L. 3.

§ 2. — *Per iscrizioni ed esami.*

Art. 30.

Per la iscrizione del candidato alla pratica notarile sono dovute L. 10.

Per l'esame d'idoneità sono dovute L. 50 per la prima volta, e, in caso di mancata approvazione, L. 25 per ogni volta successiva.

Per l'iscrizione nel ruolo dei notari esercenti è dovuta dal notaro la tassa di L. 40.

Se si tratta di trasferimento da una ad altra sede è dovuta la tassa di L. 20 se le sedi appartengono a diverso collegio notarile; di L. 10 se appartengono allo stesso collegio.

§ 3. — *Per copie, estratti, certificati e diritti accessori.*

Art. 31.

Per le copie ed i certificati rilasciati dal Consiglio notarile o dal suo segretario sono dovuti allo stesso Consiglio gli onorari stabiliti dagli articoli 14, 15, 16, 17.

Per le copie delle deliberazioni del Consiglio di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 91 della legge, è dovuto l'onorario di lire 3.

Per la scritturazione delle copie, degli estratti e dei certificati è dovuto al segretario del Consiglio il diritto fissato dall'articolo 23.

Art. 32.

Per l'avviso di ammissione all'esercizio del notariato e per ogni altro avviso da pubblicarsi a richiesta delle parti, sono dovute al Consiglio notarile lire 2.

CAPO III.

Delle tasse dovute agli archivi notarili

Art. 33.

Per ciascun atto annotato a repertorio sono dovute all'archivio le seguenti tasse:

1° tassa fissa di L. 0,30 se l'onorario competente al notaro, giusta la presente tariffa, non supera le L. 2;

tassa fissa	di L.	0,60	se supera	le L. 2
id.	id.	0.90	id.	id. 5
id.	id.	1,20	id.	id. 10
id.	id.	2,40	id.	id. 20
id.	id.	3,60	id.	id. 30
id.	id.	4,80	id.	id. 40
id.	id.	6,00	id.	id. 50

2° tassa proporzionale di lire otto per cento se l'onorario supera le lire cento.

Le stesse tasse sono dovute all'archivio sull'onorario proporzionale spettante al notaro o ai suoi eredi per l'art. 9 della presente tariffa, e dovranno essere pagate entro un mese dal giorno della liquidazione della tassa di successione fatta dall'ufficio del registro.

Se nella copia del repertorio non è indicato il valore dell'atto, la tassa di archivio sarà liquidata sull'onorario di L. 1000, salvo che si tratti di semplice errore od omissione a cui il notaro abbia immediatamente riparato in seguito ad analogo avviso del conservatore.

Art. 34

Le tasse dovute agli archivi sono a carico delle parti.

Art. 35.

Per le copie, gli estratti, i certificati, le ispezioni o lettura di qualsiasi atto notarile conservato in archivio e per ogni altra operazione sono dovute all'archivio le tasse medesime che spettano ai notari a titolo di onorario e di diritti accessori.

Per gli atti conservati in archivio in virtù dei numeri 1, 8, 9 e 10 dell'art. 106 della legge le dette tasse saranno aumentate di un terzo.

Non è dovuta alcuna tassa per l'ispezione dell'atto se la parte ne commette pure la copia.

Art. 36.

Per ogni iscrizione nel registro cronologico a senso dell'art. 112 della legge è dovuto all'archivio il diritto di centesimi cinquanta.

Art. 37.

Le tasse per le ricerche sono dovute all'archivio nella misura stabilita dall'art. 19. Qualora la ricerca debba estendersi al repertorio o ad altri volumi di più notari, sono dovute tante tasse quanti i notari ai cui atti la ricerca si è estesa.

Art. 38.

Non è dovuta alcuna tassa per le ispezioni, le letture e le ricerche fatte a scopo puramente storico, letterario o scientifico.

Dovranno, peraltro, a tal fine, i richiedenti essere muniti di una speciale autorizzazione del Ministero di grazia e giustizia il quale potrà anche, udito il parere del conservatore, permettere la ispezione di antichi testamenti od atti custoditi sotto sigillo da oltre cento anni.

L'autorizzazione stessa può anche essere concessa direttamente dai capi di archivio, qualora sia giustificato dai richiedenti uno degli scopi sopraindicati.

CAPO IV.

Disposizioni comuni ai capi precedenti

Art. 39.

Non è dovuta alcuna tassa nè diritto per le copie, gli estratti, i certificati e per qualunque altra operazione richiesta per uso di ufficio o nell'interesse dello Stato, in conformità delle norme che saranno stabilite nel regolamento.

CAPO V.

Degli emolumenti dovuti ai periti

Art. 40.

Ove sia necessaria l'opera di periti per la interpretazione o la riproduzione di atti, d'impronte o disegni, le tasse dovute ai periti sono quelle determinate dalla tariffa giudiziaria in materia civile.

Le dette tasse sono ridotte alla metà, quando l'opera dei periti è richiesta per ragione di ufficio, o nell'interesse dello Stato.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

Tabella degli stipendi degli impiegati degli archivi notarili (art. 103 della legge).

CATEGORIE DEGLI ARCHIVI	Classi	Gradi			
		Conservatori	Archivisti	Sottoarchivisti	Assistenti
		Lire	Lire	Lire	Lire
A) Con una media di proventi superiore a L. 25.000 o posti in città con oltre 150.000 abitanti.	1ª classe	6,000	3,000	2,500	1,800
	2ª classe	5,500	2,800	2,200	1,600
B) Con una media di proventi superiore a L. 18.000 o posti in città con oltre 100.000 abitanti.	1ª classe	5,000	2,800	2,200	1,600
	2ª classe	4,500	2,500	2,000	1,500
C) Con una media di proventi superiore a L. 10.000 o posti in città con oltre 70.000 abitanti.	1ª classe	4,000	2,500	2,000	1,500
	2ª classe	3,500	2,200	1,800	1,300
D) Con una media di proventi superiore a L. 5000 o posti in città con oltre 40.000 abitanti.	1ª classe	3,000	2,200	1,800	1,400
	2ª classe	2,500	2,000	1,600	1,200
E) Per tutti gli altri archivi	1ª classe	2,000	1,600	1,400	1,200
	2ª classe	1,500	1,300	1,200	1,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro di grazia e giustizia e dei culti
FINOCCHIARO-APRILE.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti RR. decreti:

N. 143

Regio Decreto 23 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene provveduto alla modificazione dei ruoli organici per le scuole medie in conseguenza dell'istituzione del R. Istituto tecnico di Pisa.

N. 144

Regio Decreto 23 gennaio 1913, col quale, sulla proposta del ministro della pubblica istruzione, viene

provveduto all'organico del personale insegnante del R. liceo di Oneglia.

N. 145

Regio Decreto 13 febbraio 1913, col quale, sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, viene concessa al Consorzio irriguo della Rosta Moranda inferiore in Castelfranco Veneto, in provincia di Vincenza, la facoltà di riscuotere i contributi dei soci coi privilegi e nelle forme fiscali.

MINISTERO DELL'INTERNO

Amministrazione provinciale.

Disposizioni nel personale dipendente:

Con decreto Ministeriale del 23 gennaio 1913:

Ragionieri promossi dalla 3ª alla 2ª classe (L. 3000):
De Lucia rag. Mariano — Pulsinelli rag. Alfredo.
Grimaldi rag. Francesco, ragioniere promosso dalla 4ª alla 3ª classe (L. 2500).

Con R. decreto del 23 gennaio 1913:

Prosperi rag. Salvatore, alunno nominato ragioniere di 4ª classe (L. 2000).
Ardy rag. Agostino, ragioniere di 4ª classe, collocato in aspettativa per servizio militare.

Con R. decreto del 26 gennaio 1913:

Bonfiglio rag. Gaetano, ragioniere di 4ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato, a sua domanda, in servizio.
La decorrenza delle volontarie dimissioni dall'impiego del ragioniere di 2ª classe Montanari rag. Aristodemo è fissata al 31 anzichè al 1° agosto 1912.
Mazza Ernesto, archivista di 1ª classe, in aspettativa per infermità, richiamato, a sua domanda, in servizio.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Mancini Giuseppe fu Gennaro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 163 ordinale, n. 701 di protocollo e n. 5037 di posizione, statagli rilasciata dall'intendenza di finanza di Caserta in data 17 ottobre 1912, in seguito alla presentazione di una cartella della rendita complessiva di L. 3, consolidato 3 0[0, con decorrenza dal 1° ottobre 1911.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Mancini Giuseppe anzidetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 5 marzo 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (1ª pubblicazione).

Il signor Palladio Pasquale fu Pietro ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 114 ordinale, n. 684 diprotocollo e numero 4635 di posizione, statagli rilasciata dall'Intendenza di finanza di Caserta in data 23 ottobre 1911, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 112,50 consolidato 3,75 0[0 con decorrenza dal 1° luglio 1911.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Palladino Pasquale anzidetto il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 5 marzo 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Smarrimento di ricevuta (3ª pubblicazione).

Il signor avv. Piccione Filippo fu Giuseppe, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3302 ordinale, n. 1717 di protocollo e n. 63270 di posizione, statagli rilasciata dalla Intendenza di finanza di Torino in data 2 aprile 1912, in seguito alla presentazione di un certificato di proprietà e del relativo certificato di usufrutto della rendita complessiva di L. 518, consolidato 3,50 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1909.

Ai termini dell'art. 230 del vigente regolamento generale sul debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno restituiti al signor Piccione Filippo, i nuovi titoli predetti, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 14 febbraio 1913.

Il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (Divisione portafoglio)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 7 marzo 1913, in L. 102,21.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (Divisione portafoglio).

6 marzo 1913.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3.50 % *netto*	97.73 83	95.98 83	97.10 98
3.50 % *netto* (1902)	97.54 50	95.79 50	96.91 65
3 % *lordo*	67.77 50	66.57 50	66.73 99

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 6 marzo 1913

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.

BISCARETTI, segretario. Legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

Si accordano alcuni congedi.

Presentazione di relazioni.

BLASERNA, vicepresidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni ai seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1912-13;

Approvazione di maggiori assegnazioni per lire 3,625.24 per provvedere a saldo di spese residue iscritte nel conto consuntivo del ministero della marina per l'esercizio finanziario 1911-12;

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 132,212.55 verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1911-12 concernenti spese facoltative.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254 sull'avanzamento nel R. Esercito» (N. 530).

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri è stato approvato l'art. 18.

BISCARETTI, segretario. Legge il nuovo testo concordato tra il ministro e l'Ufficio centrale per gli articoli dal 19 in poi.

SPINGARDI, ministro della guerra. All'art. 19 dichiara che si tratta di un ritorno alla dizione del progetto ministeriale, più larga, perchè ammette che possano entrare nel corpo di stato maggiore gli ufficiali di tutte le armi combattenti, purchè abbiano i requisiti da determinarsi con decreto Reale.

BAVA-BECCARIS. Vorrebbe che fosse specificato nel regolamento che occorra anche il titolo di avere ottenuto l'avanzamento a scelta.

SPINGARDI, ministro della guerra. Terrà presente la raccomandazione del senatore Bava-Beccaris, senza però prendere alcun impegno.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 19.

(È approvato).

SPINGARDI, ministro della guerra. All'articolo 20, fa rilevare che nel nuovo testo è riprodotto un comma del testo ministeriale, che era stato soppresso, per errore di stampa, nel testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 20.

(È approvato).

L'art. 21 è soppresso.

SPINGARDI, ministro della guerra. All'articolo 22 spiega che la variante si deve al fatto della sospensione del ruolo unico.

GOIRAN, relatore. Dimostra che la disposizione, la quale apparentemente sembra severa per i maggiori di stato maggiore, è invece razionalissima e che l'Ufficio centrale ha creduto di maggiormente avvantaggiarli nella promozione da maggiore a colonnello.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 22.

(È approvato).

Gli articoli dal 23 al 27 sono stralciati secondo l'ordine del giorno approvato dal Senato.

SPINGARDI, ministro della guerra. All'articolo 27 bis nota che questo articolo mira essenzialmente ad ottenere per altra via il pareggiamento delle armi che si voleva raggiungere col ruolo unico.

GOIRAN, relatore. Raccomanda al ministro di non arrestarsi, perchè bisogna ritoccare le tabelle di quasi tutte le armi.

SPINGARDI, ministro della guerra. Terrà conto della raccomandazione dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 27 bis.

(È approvato).

Senza discussione è approvato l'art. 28.

BAVA-BECCARIS. All'art. 29 vorrebbe che anche per il maggior generale dell'arma dei carabinieri fosse portato a 65 anni il limite di età, e che si provvedesse che al comando generale dell'arma stessa, potessero giungere i maggiori generali dei carabinieri, mentre ora a tale comando sono destinati ufficiali generali di altre armi.

GOIRAN, relatore. La questione è di competenza del Governo, al quale si rimette l'Ufficio centrale.

SPINGARDI, ministro della guerra. Crede che, se una modificazione dovesse farsi, dovrebbe essere nel senso di ritornare al passato, anzichè estendere il limite di età per il maggior generale dei carabinieri.

Ma la questione va studiata in tutto il suo complesso, per tutta l'Arma dei carabinieri.

Ha sempre sognato che al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri pervenisse l'ufficiale superiore dell'Arma stessa; ma per il conferimento del Comando generale vi sono considerazioni speciali che lo determinano.

Prega il senatore Bava-Beccaris di non insistere.

BAVA-BECCARIS. Non insiste.

PRESIDENTE. Pone ai voti l'art. 29.

(È approvato).

Senza discussione sono approvati i seguenti articoli fino al 37°.

SPINGARDI, ministro della guerra. All'articolo 37 bis osserva che si tratta dell'avanzamento a scelta, dei capitani a maggiori che è per la prima volta applicato.

Nella prima applicazione di detta disposizione vi sarà un affollamento di capitani che si presenteranno al concorso per l'avanzamento a scelta. Ora per diminuire tale affollamento si stabilisce nell'articolo in discussione, che nel primo anno si ammetteranno al concorso per l'avanzamento, soltanto i capitani che abbiano otto anni di grado; nel secondo anno e successivi si andrà ai sette anni voluti dalla legge.

Col secondo comma si intende riparare ad un inconveniente che si produrrebbe, in seguito ad un emendamento del senatore Bava-Beccaris all'articolo 7 del disegno di legge, che è stato approvato dal Senato.

Con tale emendamento si prescrive che i capitani, per essere promossi maggiori a scelta, debbono aver tenuto un effettivo comando di truppe per cinque anni.

Ora è un fatto che vi sono molti distintissimi capitani i quali hanno sette anni di servizio, ma non cinque di comando; quindi all'atto dell'applicazione della legge si lascia aperta una porta per l'avanzamento, anche per questi capitani, a condizione, peraltro, che si forniscano subito dopo l'avanzamento dei cinque anni effettivi di comando richiesti dalla legge.

BAVA-BECCARIS. Consente nella propo ta fatta dal ministro ed è soddisfatto delle sue dichiarazioni.

L'art. 37 bis è approvato.

POLLIO. All'articolo 38 chiede se i maggiori di stato maggiore, che non hanno goduto altro vantaggio se non quello della promozione da capitano a maggiore, potranno godere del vantaggio stabilito dall'antica legge nella promozione da maggiore a tenente colonnello.

SPINGARDI, ministro della guerra. Dichiara che si tratta di un diritto acquisito.

L'art. 38 è approvato.

Senza discussione si approva l'art. 39, ultimo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Chiede al relatore se sia possibile fare oggi il coordinamento del disegno di legge.

GOIRAN, relatore. Propone che sia sospesa la seduta per mezz'ora, al fine di poter fare il coordinamento.

(Il Senato consente).

Presentazione di un disegno di legge.

TEDESCO, ministro del tesoro. Presenta il disegno di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

(La seduta è sospesa alle ore 15.45 ed è ripresa alle ore 16.20).

Coordinamento del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento nel R. esercito (N. 530).

GOIRAN, relatore. Riferisce sul coordinamento del disegno di legge.

(E' approvato senza discussione).

PRESIDENTE. Avverte che il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Presentazione di un disegno di legge.

CALISSANO, ministro delle poste e dei telegrafi. Presenta il disegno di legge:

Modificazioni e aggiunte alla legge 15 luglio 1907, n. 506, per l'esercizio di Stato dei telefoni.

La seduta è levata (ore 16.30).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Giovedì, 6 marzo 1913

Presidenza del vicepresidente CARCANO.

La seduta comincia alle 14,5.

DI ROVASENDA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE, comunica i ringraziamenti della famiglia Romussi per le condoglianze inviatele dalla Camera.

Saluto alla marina tedesca.

DI PALMA, ricorda che alla marina germanica è stata testè colpita da un gravissimo lutto, per la perdita di una torpediniera che ha costato la vita a settanta marinai.

Inspirandosi a quei sentimenti di umana solidarietà che accomunano nel dolore le genti di ogni paese e che sono ancor più vivi tra gli uomini di mare, invia un mesto saluto di rimpianto alle vittime del grave disastro, e propone che siano espresse alla marina della nazione alleata le condoglianze della Camera italiana. (Vivissime approvazioni).

PRESIDENTE, si associa a nome della Camera ai sentimenti espressi dall'onorevole Di Palma e dichiara che pregherà l'onorevole ministro della marina di voler far pervenire alla valorosa marina tedesca le condoglianze della Camera italiana. (Approvazioni).

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, si associa a nome del Governo. (Approvazioni).

Dimissioni del deputato Ottorino Nava.

PRESIDENTE, comunica una lettera dell'onorevole Ottorino Nava il quale, in seguito all'esito delle recenti elezioni amministrative di Modena, rassegna le sue dimissioni da deputato di quella città.

SCALORI, non crede giustificate le dimissioni dell'onorevole Ottorino Nava sia per la considerazione generale che le lotte locali amministrative, le quali si svolgono con criterî spesso assai diversi da quelle politiche non debbano modificare la composizione dell'assemblea legislativa, (Approvazioni) sia pel fatto specifico che nella lotta amministrativa di domenica scorsa a Modena i moderati prevalsero per un centinaio di voti soltanto e l'onorevole Nava riuscì eletto in uno dei posti di maggioranza.

Prega quindi la Camera di respingere le dimissioni da lui presentate per un senso esagerato di delicatezza, di conservare così all'Assemblea nazionale un suo degno componente che accoppia ad una simpatica modestia virtù non comuni di cultura, d'ingegno e di cuore. (Benissimo!)

PRESIDENTE, mette a partito la proposta dell'onorevole Scalori che siano respinte le dimissioni dell'onorevole Ottorino Nava.

(Sono respinte).

Interrogazioni.

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, rispondendo all'onorevole Negri de Salvi, dichiara che il Governo, mentre intende ritirare il disegno di legge sulle stazioni municipali per le disinfezioni dei locali d'isolamento per le malattie infettive, ha stabilito di provvedere all'importante argomento mediante la concessione di mutui di favore con l'interesse del due per cento per la costruzione degli acquedotti, e dei locali d'isolamento.

NEGRI DE SALVI, prende atto di queste dichiarazioni, ma osserva che la concessione di tali mutui di favore non é sufficiente per venire in aiuto ai Comuni nella costruzione di opere che rivestono una così alta importanza igienica, e non corrisponde perfettamente ai più vasti organici criteri ai quali era inspirato il disegno di legge che il Governo intende ritirare.

Sollecita che almeno il Ministero dirami alle prefetture complete e chiare istruzioni per disciplinare la concessione dei detti mutui. (Approvazioni).

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, dichiara all'onorevole Campanozzi che le accuse che erano state rivolte contro l'Amministrazione comunale di Sizzano sono resultate prive di fondamento, e perciò nessun provvedimento il Governo ha dovuto adottare a carico dell'Amministrazione stessa.

CAMPANOZZI, non può accogliere le informazioni del prefetto di Novara, portate qui dall'onorevole sottosegretario di Stato, (Interruzioni del deputato Molina) perchè gli risulta che il comune di Sizzano si trova in una situazione veramente eccezionale in quanto quell'Amministrazione, per le speciali condizioni di alcuni dei suoi componenti, non può procedere regolarmente nè inspirarsi a criterî di equità e di correttezza amministrativa; enumera a tale proposito alcuni fatti specifici. (Commenti — Interruzioni — Richiami dell'onorevole Presidente che avendo ripetutamente avvertito l'oratore essere trascorso il termine regolamentare ordina agli stenografi di non raccoglierne le parole).

FALCIONI, sottosegretario di Stato per l'interno, osserva che l'onorevole Campanozzi avrebbe dovuto presentare in proposito un'interpellanza per precisare le sue accuse e dar modo al Governo di rispondere in modo particolareggiato.

Nega che il Governo inspiri la sua azione a considerazioni elettorali, ed è piuttosto indotto a ritenere, che a queste abbia invece obbedito l'interrogante. (Vivissime approvazioni — Ilarità).

Quanto alle censure rivolte al Ministero dell'interno, dimostra che queste resultano ingiustificate specie dopo le decisioni adottate per uno dei fatti precitati dall'onorevole Campanozzi, dalla Giunta provinciale amministrativa.

Afferma poi che alcuni dati di fatto esposti dall'interrogante non sono esatti. (Approvazioni).

CAMPANOZZI, presenterà un'interpellanza sull'argomento.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, rispondendo all'onorevole Benaglio dichiara che alcuni Consigli provinciali scolastici disposero il riordimento delle scuole di alcuni pochissimi comuni tra i quali quello di Calcinate interpretando con troppa larghezza una disposizione legislativa.

Di tali deliberazioni i provveditori dettero comunicazione ai Comuni curandone l'esecuzione.

Si dovette poi revocare il riordinamento compiuto illegalmente, ma del resto i comuni non sono stati assoggettati che ad una spesa puramente transitoria (dato che le scuole saranno presto assunte dall'Amministrazione provinciale) e sempre minore di quella che avrebbe importato lo sdoppiamento.

BENAGLIO, ringrazia delle spiegazioni date, ma non può dichiararsi soddisfatto.

Rileva che il riordinamento delle scuole avvenne per ordine del Regio Provveditore il quale imponeva ai comuni di anticipare le spese che si sarebbero poi loro rimborsate.

I comuni sollevarono ripetute eccezioni, ma il Provveditore fissò un termine perentorio per l'esecuzione del riordinamento.

I comuni allora si assoggettarono all'ordine sostenendo spese non indifferenti.

Dopo alcuni mesi venne comunicato che il Ministero non aveva approvato il riordinamento e che non si sarebbero rimborsate le spese.

Se i funzionari hanno sbagliato non è giusto che i comuni ne risentano le dannose conseguenze. Dichiara di convertire la interrogazione in interpellanza.

VICINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, dichiara all'onorevole Di Stefano che è stato affidato ad una Commissione mista di delegati dei Ministeri della pubblica istruzione e della marina l'incarico di far proposte concrete per la riforma degli istituti nautici, tenendo naturalmente conto delle conclusioni della Commissione che ha studiato l'importante argomento.

Non appena tali proposte saranno formulate, e questo avverrà prossimamente, il Governo presenterà il disegno di legge invocato dagli interroganti.

BERGAMASCO, sottosogretario di Stato per la marina, si associa a queste dichiarazioni.

DI STEFANO, data l'urgenza della riforma ed i molti studi già fatti avrebbe creduta matura la presentazione del relativo disegno di legge: spera che si verrà sollecitamente ad una conclusione e che non si vorrà incorrere nell'errore di porre gli istituti nautici sotto la gestione parte del Ministero della marina e parte di quello dell'istruzione.

Convocazione degli Uffici.

PRESIDENTE, annuncia che gli Uffici sono convocati alle ore 11 di sabato 8 marzo 1913 col seguente ordine del giorno:

Ammissione alla lettura di otto proposte di legge rispettivamente dei deputatati: Larizza, Battelli, Marazzi, Silj, Muratori e Montù, Mezzanotte, Leone, Pieraccini, e di una mozione del deputato Rampoldi.

Esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Alberto Giovanelli per contravvenzione al regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie ed all'art. 436 del Codice penale (1322).

Contro il deputato Arrivabene per contravvenzione al regolamento per i veicoli a trazione meccanica senza guida di rotaie (1323).

Esame dei seguenti disegni di legge:

Passaggio al regio esercito di talune categorie di militari del Corpo Reale equipaggi in congedo illimitato (1325).

Conversione in legge del regio decreto 22 agosto 1912, n. 986, che anticipa l'ordine della leva di mare sui nati nel 1892 (1326).

Circoscrizione dei comuni di Diano Marina, Diano Calderina e Diano Castello, in provincia di Porto Maurizio (1331).

Proroga della validità delle disposizioni degli articoli 3 e 5 della legge 30 gennaio 1898, n. 21, portante provvedimenti per il credito fondiario nell'isola di Sardegna (1332).

Esame delle seguenti proposte di legge:

Tombola telegrafica a favore dell'ospedale di Portoferraio, della Pubblica Assistenza e degli asili notturni di Livorno, del deputato Cassuto (823).

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli uscieri di conciliazione, dei deputati Leone e Ciccarone (1271).

Costituzione in comune di Villa Celiera, frazione di Civitella Casanova, del deputato Tinozzi (1310).

Pensioni agli ufficiali del Genio militare provenienti dagli ingegneri, dei deputati Di Saluzzo e Miari (1316).

Autorizzazione al Governo di concedere la piccola naturalità, del deputato Alfredo Baccelli (1320).

Distacco della frazione Terzigno dal comune di Ottaiano e costituzione di essa in comune del deputato Guarracino (1321).

Svolgimento di una proposta di legge.

CHIESA EUGENIO, svolge una proposta di legge che ha presentato insieme agli onorevoli Montauti, Artom e Pellerano, per stabilire l'obbligatorietà dell'iscrizione degli operai addetti all'escavazione, al trasporto ed all'industria del marmo nella provincia di Massa-Carrara e di Lucca alla Cassa nazionale di previdenza.

Nota che trattasi di una classe operaia sottoposta ad un lavoro quant'altri mai faticoso e penoso, e per la quale la proposta iscrizione obbligatoria costituisce un imprescindibile dovere di solidarietà sociale. (Approvazioni).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, segnala le difficoltà che l'argomento presenta; ma, pur facendo le consuete riserve, consente che la proposta di legge sia presa in considerazione.

(È presa in considerazione).

Presidenza del Presidente Marcora.

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1913 al 30 giugno 1914.

DI PALMA, crederebbe di mancare ad un dovere se non richiamasse, anche alla Camera, l'attenzione del ministro sul vivo malcontento, ora più acuto di prima, che serpeggia nel ceto commerciale e industriale di Taranto, per le miserrime condizioni di quel porto mercantile.

Non fa la critica del progetto iniziale, in virtù del quale fu scelta per il porto di Taranto la località meno adatta, non tenendo nemmeno presente il rapido e sicuro sviluppo degli interessi commerciali della città; ma non può non protestare vivamente contro la incredibile lungaggine nell'esecuzione dei lavori di quel porto, che, autorizzati con la legge del 1889, vennero appaltati solo nove anni dopo, e dovevano essere ultimati nel 1902.

Quale è invece la realtà delle cose? Taranto è ancora adesso, di fatto, senza porto mercantile. La diga di ponente che si è costruita non basta da sola ad assicurare la tranquillità dello specchio d'acqua; e nel porto, per insufficienza di fondali, non possono entrare nemmeno i piroscafi di media pescagione.

L'importanza militare marittima della città avrebbe dovuto suggerire un ben diverso trattamento; ma a nulla sono valse le sollecitazioni dello stesso Ministero della marina.

L'oratore ricorda che, nel gennaio scorso, il ministro della marina da lui accompagnato si recò a visitare il porto mercantile di Taranto; quale fu l'impressione riportata, il ministro dei lavori pubblici può domandare al suo collega della marina.

Essendo quel porto aperto verso scirocco, nel 1903 fu decisa la costruzione di un secondo molo a levante. Passarono lunghi anni prima di eseguire il progetto e procedere all'appalto dei lavori del secondo molo.

E qui l'oratore ricorda con gratitudine che si deve all'energia dell'attuale ministro ed al buon volere degli uomini ora preposti alla Direzione delle opere marittime, se finalmente, nel 1911, quei lavor furono appaltati.

Ma, venuta alla Camera per opera dello stesso oratore la questione della necessità di dotare Taranto di un secondo canale navigabile, fu sospesa l'esecuzione dei lavori del secondo molo, in attesa della deliberazione che la Commissione cui è affidato lo studio del secondo canale navigabile avrebbe preso circa la località più adatta per il taglio.

La Commissione, fin dal giugno 1912, riferì al Ministero dei lavori

pubblici che i lavori del molo di levante potevano essere ripres senza pregiudizio del costruendo canale; ma oggi, dopo otto mesi da quella comunicazione, i lavori stessi non sono stati ancora ripresi.

Un simile ritardo contribuisce grandemente a rendere sempre più acuta la giusta indignazione della cittadinanza tarentina.

I fondali pel porto sono addirittura insufficienti, e non si procede ancora all'escavazione. Solo una piccola zona centrale ha fondali superiori ai sei metri, dove appena appena possono ormeggiarsi due piccoli piroscafi!

Si dovrà procedere all'espropriazione di una zona d'acqua appartenente alla Congregazione di carità, ma nel frattempo si può e si deve procedere all'escavazione delle zone antistanti, alle quali finora non si è proceduto per una deplorevole indifferenza da parte degli uffici competenti locali. Infatti, il Genio civile di Lecce, fra i preventivi per l'escavazione del 1913, non ha creduto di comprendere Taranto, con lo specioso pretesto che questo porto è in via di sistemazione; ma evidentemente esso sarà sempre in via di sistemazione, fino a quando non saranno eseguiti e completati i lavori occorrenti.

Sarebbe poi bene che il ministro Sacchi invitasse gli egregi uomini preposti al Genio civile a riconoscere una buona volta l'importanza e lo sviluppo sempre crescente di Taranto.

In questi giorni in seguito alle vive premure dell'oratore, il ministro e gli uffici competenti hanno dato disposizioni perché si proceda all'escavazione: si spera, quindi, che al più presto nelle acque di Taranto giunga la draga per iniziare tali lavori.

L'oratore accenna poi al limitatissimo sviluppo delle banchine, le quali, in tutto, raggiungono appena i 170 metri di lunghezza; dimostra perciò la necessità di munire di banchine il nuovo molo; reclama pure che al più presto si proceda alla costruzione delle tettoie metalliche.

È poi sommamente urgente la costruzione del secondo binario di allacciamento del porto con la stazione ferroviaria, costruzione già decisa, ma che fu sospesa per la stessa ragione per cui fu sospesa la costruzione del molo di levante.

In questi giorni sono state riprese le pratiche relative, ma occorre far presto.

Del binario esistente il commercio tarentino non può servirsi, perchè esso è monopolizzato dalle Ferrovie dello Stato, nè a nulla valsero le diverse proteste. L'oratore dimostra che l'amministrazione ferroviaria commette un arbitro a danno del commercio tarentino; perchè quel binario fu costruito con fondi dell'amministrazione dei lavori pubblici, e quindi l'uso ne spetta al commercio tarentino e non all'amministrazione ferroviaria, la quale si limitò ad anticipare la spesa occorrente, per poi rivalersene come ha fatto.

Invoca quindi che l'amministrazione ferroviaria sia invitata a cedere al commercio di Taranto il godimento del binario esistente.

L'oratore conclude col dire che il problema del porto mercantile di Taranto va riguardato anche e specialmente, nell'interesse della difesa nazionale

Riconosce che negli ultimi quattro anni, e per opera principalmente dell'onorevole Sacchi, siasi mostrata per lo meno la buona intenzione di porre termine ad un deplorevole stato di cose.

Ma ora è indispensabile procedere alla sistemazione completa e definitiva del porto mercantile di Taranto Non più promesse occorrono, ma fatti. Dalla lealtà dell'onorevole Sacchi, Taranto attende l'esecuzione delle opere reclamate; solo così sarà possibile porre un argine al fermento della cittadinanza tarentina.

L'oratore, che ha la coscienza di aver fatto tutto il suo dovere per sollecitare, specie negli ultimi quattro anni, la sistemazione del porto, si augura che la città mercantile di Taranto possa un giorno ricordare con gratitudine il nome di Ettore Sacchi; così come la città militare ricorda con gratitudine perenne i nomi di Mirabello, di Bettolo e Leonardi-Cattolica. (Vive approvazioni).

RAVA, segnala l'importanza e la gravità del problema delle frane, per le quali i territori di molti comuni del regno sono esposti a seri pericoli ed a danni spesso incalcolabili.

Si tratta non solo di consilidare le terre minacciate dalle frane, ma anche di difendere gli abitati e le strade. Epperò occorre che alla vastità dell'argomento si provveda con adeguata larghezza dei mezzi, che lo Stato deve apprestare, compiendo salutare opera di previggenza e di riparazione.

L'oratore invoca poi l'applicazione completa della legge del 1911, per la quale soprattutto occorre accrescere gli stanziamenti esistenti A ciò si provvederà col disegno di legge che il Governo ha già presentato. Ma frattanto conviene impiegare i fondi disponibili e non trascurare il bene per l'attesa del meglio.

Prega poi l'onorevole ministro di sollecitare la riforma, che ha promessa, relativa alle opere di bonifica, essendo ormai tempo di adottare una decisione in proposito.

Sui punti fondamentali non può esservi e non vi è dissenso. Ma poichè si è accennato ad un vasto programma di coordinamento delle bonifiche idrauliche con quelle agrarie, bisogna non considerare come sicuri tutti i risultati, che se ne sperano, e non crearsi soverchie illusioni.

Invita poi il ministro a pubblicare una relazione sui lavori di bonifica, la quale in modo compendioso e chiaro riassuma tutta l'opera, che si viene svolgendo dallo Stato in questo importantissimo campo.

In tale relazione dovrebbero essere comprese anche le bonifiche nei territori degli antichi Stati, eseguite con gli antichi sistemi.

Accennando al problema dei residui, i quali rappresentano altrettante opere, il cui compimento è invano atteso dalle popolazioni di ogni regione d'Italia, invita il ministro a sempre meglio coordinare e rendere organica tutta l'azione, che viene svolgendosi per consolidare e risanare tanta parte del territorio nazionale. (Vive approvazioni).

SANJUST, accennando al problema delle strade nazionali, ritiene che sarebbe necessario rivedere la classificazione per tutta Italia; ma tale necessità specialmente s' impone per quanto riguarda la Sardegna.

Richiama l'attenzione del ministro su questo argomento; segnala in particolar modo l'opportunità di provvedere per alcune strade della provincia di Sassari.

Per tutti i porti d' Italia invoca l'esecuzione dei lavori necessari. La sollecita particolarmente per i porti di Cagliari e di Golfo-Aranci, i quali si trovano in condizioni affatto inadeguate alle esigenze del traffico e dello sviluppo commerciale della regione.

Avverte come l'approdo dei piroscafi sia per notevole parte dell'anno assolutamente impossibile nel Golfo Aranci; al che si rimedierebbe costruendo la banchina di tale porto nella parte opposta a quella attuale.

E ciò basterebbe per assicurare il normale approdo, senza bisogno di ricorrere al porto di Terranova, il quale, del resto, non sarebbe adatto.

Il porto di Golfo Aranci è e rimane l'unico e facile punto di contatto fra la rete ferroviaria Sarda e le linee marittime di congiunzione con la penisola.

Insiste perchè i lavori idraulici e di bonifica della Sardegna siano affidati alla direzione di un unico ufficio, cosicchè possano venire efficacemente coordinati fra loro ed armonizzati con gli scopi che si vogliono raggiungere.

Raccomanda al Governo il problema delle comunicazioni tra il continente e la Sardegna, per cui non deve essere mai perduta di vista l'antica aspirazione di un completo ciclo Civitavecchia-Golfo Aranci-Cagliari-Civitavecchia. Nota che frattanto bisogna provvedere affinchè il servizio proceda in modo regolare e soddisfacente.

Antico sostenitore della linea Milano-Venezia, ritiene giunto ormai il tempo di deliberarne la costruzione. Afferma che per questa debbono seguirsi i criteri che con tanto successo si sono adottati sia in Germania, sia, e soprattutto, nell'America del Nord, per costruire linea d' importanza analoga ed in condizioni pressochè identiche alle nostre.

Augura infine che gli ingentissimi fondi, che lo Stato destina

all'esecuzione di opere pubbliche, vengano spesi col maggior resultato utile; per guisa che non vadano neanche in minima parte perduti i sacrifici sostenuti a questo scopo dalla nazione. (Approvazioni).

PRESIDENTE, si duole che l'oratore, contro le precisa disposizion del regolamento, abbia svolta nel suo discorso anche una sua interpellanza relativa al molo di Golfo Aranci. Questa perciò sarà cancellata dall'ordine del giorno.

SIGHIERI, afferma essere indispensabile una pronta sistemazione del personale del Genio civile, che oggi trovasi in uno stato di vera depressione di fronte agli altri funzionari dello Stato.

Nota come al grande sviluppo dei lavori pubblici non abbia corrisposto un aumento degli organici del personale del Genio civile, molto meno un miglioramento delle carriere.

Invoca una riforma del capitolato generale d'appalto, non più rispondente ai criteri, che oggi presiedono alle liquidazioni in fatto di opere pubbliche.

Richiama l'attenzione del ministro sulla questione dei residui, e chiede se quelli, che ancora restano in bilancio, non siano dovuti a sospensione di opere pubbliche, specialmente di bonifiche.

Raccomanda poi che le opere pubbliche non siano mai appaltate su progetti di massima, che troppe volte si sono riscontrati errati ed hanno dato luogo a liti sempre dannose per tutti.

Raccomanda quindi al ministro di provvedere ai comuni, che si trovano tuttora privi di comunicazioni stradali.

Accenna poi alla necessità di abolire i pedaggi, laddove questi sussistono, e raccomanda ancora una volta l'approvazione della proposta di legge, che ha da vario tempo presentata al riguardo.

Anche sulle condizioni delle stazioni secondarie richiama l'attenzione del ministro, invitando a provvedere per quella di Migliarino Pisano, nella quale il servizio ferroviario si svolge in misura limitatissima ed affatto impari all'importanza della regione che vi fa capo.

Termina augurandosi che il ministro vorrà prendere in benevolo esame le considerazioni che ha fatte (Approvazioni).

CARBONI-BOJ, accennando alla importanza dei bacini montani pel regime idraulico del nostro Paese, sollecita la concessione, chiesta da una potente società industriale, per la costruzione di un grande bacino in Sardegna, alimentato dalle acque del Tirso.

Tale opera permetterà non solo di provvedere ai bisogni di molti comuni e alla irrigazione di vaste plaghe, ma anche di fornire di energia elettrica una intera regione.

Raccomanda però che sia riservato ai comuni il diritto di fruire delle acque immagazzinate come acque potabili, e di tutelare equamente gli interessi della piscicoltura e della industria armentizia.

Con queste riserve e sotto queste condizioni, si augura che la concessione sia data, anche prima dell'approvazione della legge sui bacini montani, con apposito disegno di legge, usufruendo delle somme stanziate dalla legge speciale per la Sardegna.

Avverte poi che la Società Reale Sarda, in previsione del riscatto, trascura in modo deplorevole il servizio della rete ferroviaria da essa esercitata.

Qualunque sia la decisione, che si crederà opportuno di adottare, è dunque necessario che si addivenga sollecitamente ad una soluzione, per guisa che cessi una condizione di cose ormai intollerabile.

Circa le strade di accesso alle stazioni, non crede debba affidarsi al Genio civile la redazione dei progetti, come altri ha proposto. Annuncia che la provincia di Cagliari ha curato essa la redazione di questi progetti, in base ai quali fu anche stipulata una convenzione col Governo per la costruzione di queste strade.

Senonchè l'esecuzione di questa convenzione trovò un ostacolo nella Corte dei conti; cosicchè i lavori non poterono essere iniziati.

Esorta vivamente il ministro a superare tali difficoltà, provocando la registrazione con riserva dei relativi decreti, almeno per la strada di Cavras in territorio di Oristano.

Termina invocando tutta la benevolenza del Governo e del Parlamento sulle sorti della Sardegna, e ricordando il motto di Giuseppe Mazzini, che disse il problema della Sardegna essere problema di amore dato e ricambiato. (Vivissime approvazioni ed applausi - Moltissimi deputati si congratulano coll'oratore).

COTTAFAVI, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera confida che il Governo vorrà provvedere con sufficiente larghezza alle strade nazionali, ai bacini montani ed alle strade di accesso alle stazioni ».

Conviene con gli oratori, che lo hanno preceduto, che il Genio civile ha un personale troppo scarso di numero, reso tale ancora di più per l'allontanamento di alcuni distinti funzionari inviati nelle Colonie.

Inoltre si chiedono da lui molte cose fuori delle sue attribuzioni; come restauri di opere edili, d'architettura, ecc.

È di parere che si debba procedere ad una riforma di questo importantissimo personale, migliorandone le condizioni all'inizio della carriera non solo, ma altresì in ordine alle promozioni.

Fa voti vivissimi affinchè la navigazione interna venga svolta come è nei voti di tutti coloro, che si appassionano a questo importante argomento. Le ferrovie in Italia distrussero tale mezzo di trasporto; ma ora che esse non bastano, è bene che la navigazione interna torni in fiore, come nei tempi in cui da Modena per Francolino si arrivava con le merci fino a Venezia.

Afferma essere necessario e doveroso che la navigazione fluviale coadiuvi il servizio dei trasporti, dei traffici è il nostro sistema ferroviario.

Grandemente interessano l'economia pubblica le strade nazionali, che sono generalmente ben tenute, ma la cui rete si accresce con una lenta progressione.

Raccomanda vivimente che si provveda con sollecitudine alla esecuzione delle tre strade nazionali, per cui sono pronti i progetti, e delle quali una traversa la provincia di Reggio Emilia.

Richiama pure l'attenzione dell'onorevole ministro sulla necessità di migliorare le condizioni dei cantonieri stradali; condizioni inferiori a quelle di molti loro colleghi dei comuni e delle provincie.

Un grande beneficio attende l'economia nazionale dalla sistemazione dei bacini montani. Anche le provincie più progredite, come quella di Reggio Emilia, in linea agricola sentono la necessità di provvedimenti al riguardo.

Si occupa delle frane delle quali ha parlato l'onorevole Rava. Non c'è iniziativa che possa essere più vantaggiosa ed utile. E le ultime leggi lasciano adito a molte speranze.

Infatti le tre provincie di Bologna, Reggio Emilia e Cuneo hanno già chiesto concessioni per l'esecuzione anticipata e diretta dei lavori.

In materia di porti, di bacini montani e di strade, spesso il ritardo dei lavori per insufficienza di stanziamento è causa di doppio dispendio: dovendosi provvedere a rifare le opere già eseguite, che deperiscono e cadono quando siano lasciate incomplete.

Non vorrebbe che, provvedendo a questi servizi, si trascurasse la questione delle strade di accesso, che è veramente grave.

Esiste un nuovo progetto, che è molto discusso; ma spera che si troverà modo di conciliare questa questione con i provvedimenti a favore delle altre iniziative sovra accennate.

Vorrebbe che si procedesse ad una migliore classifica dei fiumi e dei torrenti. Talvolta è accaduto che qualche corso d'acqua perenne e di molta importanza ne sia escluso, rimanendo trascurato e senza riparazione, con danno dell'agricoltura oppure a tutto carico dei comuni.

Raccomanda che non siano trascurati i piccoli centri. Ed in proposito invoca il concorso del Governo per il Ponte di Areeto.

Confida, concludendo, che l'onorevole ministro saprà dare impulso ai lavori pubblici, risolvendo i probblemi, che sono stati a lui sottoposti: problemi che riguardano tutta l'attività nazionale, e che, se saranno felicemente risolti renderanno il ministero dei lavori pubblici altamente benemerito del Paese. (Vive approvazioni — Congratulazioni).

ORLANDO SALVATORE, s'intrattiene circa la importanza ognora crescente del porto di Livorno, segnalando il reddito sempre maggiore di quella dogana.

Nota che, appena le condizioni del porto consentirono la pratica a navi di maggior tonnellaggio, gli armatori si affrettarono a sostituire con queste gli antichi piccoli vapori; ciò che ebbe anche una benefica influenza sul prezzo dei noli.

Circa l'arredamento del porto, lamenta che poco si sia fatto sino ad ora, segnalando soprattutto la mancanza di tettoie idonee alle esigenze del traffico.

Segnala infine l'importanza delle linee, che dal porto penetrano nell'interno come quelle Livorno-Lucca e Livorno-Pontedera, e dalle quali il porto attende il suo incremento. (Approvazioni — Congratulazioni).

AGNESI, anche a nome dell'onorevole Parodi, dà ragione del seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a voler provvedere adeguatamente a tutto il problema delle strade rotabili comunali, ed in modo speciale a quello delle strade dei comuni isolati ed a quello delle strade rurali ».

Raccomanda all'uopo che si reintegrino i fondi, che erano stati iscritti nei precedenti bilanci e che furono stornati ad altri scopi.

Invoca espliciti e precisi affidamenti. (Approvazioni).

CORNIANI, ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Camera invita il Governo a studiare il modo di rendere più redditizio l'esercizio delle ferrovie dello Stato ».

Rileva che nel preventivo per le ferrovie 1913-14, invece di aumentare i capitoli di spesa in confronto del 1911-12 in proporzione dell'aumento dei prodotti lordi, si è fatto uno stanziamento di 26 milioni nel capitolo reintegro, che ha un significato differente, e cioè quello di costituire una riserva straordinaria.

Riconosce che, malgrado l'aumento dei prodotti lordi, si verifica una diminuzione degli introiti netti; ciò che è dovuto ai crescenti stanziamenti per interessi ed ammortamenti, in conseguenza delle spese di ampliamento ed acquisto di materiale mobile, ed al coefficiente d'esercizio che supera l'80 per cento.

Cita le ferrovie di Stato svizzere e prussiane che hanno coefficienti d'esercizio minori: augura che possa migliorare il reddito netto delle ferrovie italiane di Stato per poter contribuire più largamente all'erario nazionale, che per le nuove esigenze militari e navali ha bisogno di nuove risorse.

Si compiace della tendenza del ministro a favorire l'iniziativa privata, tendenza che vede condivisa dalla giunta del bilancio, al fine di facilitare l'esecuzione di molte opere con operazioni di credito aiutate dallo Stato. (Approvazioni — Congratulazioni).

DI SANT'ONOFRIO, raccomanda al Governo di dar finalmente esecuzione alle disposizioni di legge che fin dal 1889 ordinavano la costruzione di un riparo marittimo a Lipari.

Così pure invoca la esecuzione della legge del 1907, la quale disponeva opere a tutela dell'abitato di Santa Marina nell'isola di Salina, che ha già sofferto gravi danni ed è minacciato da altri maggiori per le corrosioni del mare.

Chiede pure che si provveda sollecitamente alla sistemazione idraulico forestale dei bacini montani Longano, Idria, Mela, in provincia di Messina, ai termini della legge 22 dicembre 1910.

Presenta, nel senso delle idee fin qui svolte, un ordine del giorno.

In generale lamenta che la insufficienza degli stanziamenti annui renda illusorie le leggi di opere pubbliche sanzionate dal Parlamento. (Interruzione dell'on. ministro del tesoro).

Nota come altra causa per cui molte opere non si possono eseguire, sia l'insufficienza del personale tecnico, ed a questo proposito si associa alle raccomandazioni dei precedenti oratori perchè si migliori il trattamento economico degli ingegneri del Genio civile. (Approvazioni).

D'ORIA, nota con singolare compiacimento come allo ampliamento del porto commerciale di Spezia quel comune abbia potuto provvedere colle sole sue risorse, senza l'intervento dello Stato.

Insiste poi sulla necessità che la soluzione del problema ferroviario, sia del porto, sia delle stazioni di Spezia venga affrettata con lavori richiesti dal continuo sviluppo del traffico.

E raccomanda che nell'attuazione di tale programma sia tenuto conto delle speciali esigenze topografiche e commerciali della città e dei comuni che vi fanno capo, non allontanando del tutto dall'attuale centro il servizio delle merci, e conciliando l'interesse cittadino colle ragioni dell'aumentato movimento ferroviario.

Presenta in questo senso un ordine del giorno, che raccomanda alla benevolenza del ministro. (Approvazioni).

CORNAGGIA, si associa alle raccomandazioni fatte da altri oratori a favore dei cantonieri delle strade nazionali.

Richiama specialmente l'attenzione del Governo sulle condizioni della cassa di mutuo soccorso tra questo personale, esprimendo il timore che essa possa non corrispondere ai suoi fini.

Ritiene però necessario che si provveda con lo stanziamento di speciali annualità sul bilancio dello Stato.

Circa l'allacciamento dei comuni rileva come non si possa fare soverchio assegnamento sulle iniziative di questi comuni; date anche le condizioni dei loro bilanci.

Conclude associandosi al voto espresso dall'on. Romanin-Jacur circa la linea di navigazione tra Milano e Venezia. (Approvazioni).

GIACOBONE, a nome anche dell'on. Parodi, dà ragione di un ordine del giorno, col quale si fanno voti perchè si provveda senza indugio ai mezzi per la più sollecita esecuzione della legge per le strade d'allacciamento dei comuni isolati, e per le sovvenzioni e costruzioni ferroviarie ed a servizi automobilistici.

Si associa alle considerazioni svolte in proposito dai precedenti oratori.

Raccomanda che si largheggi da un lato in sussidi ai comuni più poveri, e che d'altro lato si semplifichino le procedure amministrative per le concessioni dei sussidi stessi, affinchè le concepite speranze non vadano deluse. (Approvazioni).

Presentazioni di relazioni.

SUARDI, presenta la relazione sul disegno di legge:

Aggiunta di posti di professore ordinario e di straordinario della R. Accademia scientifico-letteraria in Milano al ruolo generale dei professori di materie fondamentali delle Regie Università (1246).

GIOVANELLI EDOARDO, presenta le relazioni sui seguenti disegni di legge.

Convalidazione del regio decreco 25 luglio 1912, n. 873, che concerne la sostituzione nei corrispondenti ruoli organici degli impiegati civili dipendenti dall'amministrazione militare inviati in Libia o nell'Egeo, nonchè l'aumento alle tabelle organiche dei personali civili tecnici di artiglieria e del genio del numero d'impiegati occorrenti ai servizi dell'aereonautica militare (1243).

Modificazioni ai ruoli organici del personale dell'Amministrazione esterna delle gabelle e degli uffici tecnici di finanza (1289).

Provvedimenti per i militari del Corpo Reali Equipaggi (1308).

Interrogazioni, interpellanze e mozione.

CAMERINI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della marina e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali il Governo non ha ancora stipulato il contratto di cessione del bacino di carenaggio di Messina al comune ed alla Camera di commercio, e per sapere se intenda provvedere immediatamente per evitare il grave pericolo di vederlo restare inoperoso alla scadenza di obbligo con l'attuale società concessionaria.

« Cutrufelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della pubblica istruzione e della marina, circa il passaggio degli Istituti nautici dalla dipendenza del Ministero della pubblica istruzione a quella del Ministero della marina, la cui necessità è riconosciuta da tutti.

« Strigari ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, sulle intenzioni del Governo relative all'agitazione promossa dagli insegnanti delle scuole pareggiate medie.

« Pozzato ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pub-

blici, per sapere se non creda doveroso ed opportuno migliorare le condizioni di carriera degli applicati presso le Ferrovie che hanno conseguita la laurea in giurisprudenza.

« Pozzato ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere i motivi della lentezza colla quale procedono i lavori del nuovo catasto nella provincia di Caserta, e se e come intenda rimuoverli.

« Scorciarini-Coppola ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere perché, dopoché già era stato deciso che, per la costituzione del Consorzio per la costruzione del pontile d'imbarco a Giardini, il prefetto procedesse d'ufficio alla quotazione della spesa fra i comuni interessati, ora si è tornati ad invitare i comuni a deliberare sulla loro adesione al Consorzio. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere come si debba fare per acquistare i numeri arretrati dei Bollettini pubblicati dal suo Ministero, quando la Casa Treves, cui tale vendita è stata affidata, di fatto non eseguisce tale servizio. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Colonna di Cesarò ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per conoscere se intenda sollecitare la presentazione alla Camera della relazione della Giunta del bilancio (Sotto-giunta consuntivi ed organici) al progetto di legge; Modificazioni ai ruoli organici, ecc. n. (1289) così che questo possa essere discusso ed approvato sollecitamente dalla Camera. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Murri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, sui lavori del nuovo catasto nel circondario di Nola.

« Della Pietra ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro di agricoltura sui disegni di legge a favore delle piccole Cooperative agricole e delle Mutue agrarie; disegni da tempo promessi e mai presentati per quanto vivamente reclamati dagl'interessati di ogni parte d'Italia.

« Samoggia, Patrizi, Ivanoe Bonomi, Beltrami, Dello Sbarba, Merlani, Bissolati, Grosso-Campana, Rampoldi, Giacobone, Ottavi, Ferri Giacomo, Cabrini ».

Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della marina per sapere come giudichi alcune pubblicazioni a firma di ufficiali apparse in alcuni giornali, nonchè le circolari diramate, sempre a firma di ufficiali, per discutere ed attaccare provvedimenti presentati al Parlamento.

« Materi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sui gravi inconvenienti morali verificatisi nell'istituto Coletti in Venezia e venuti a conoscenza del pubblico, sulle inchieste che ebbero luogo e sul loro esito e sulle responsabilità morali del direttore dell'istituto.

« Murri ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per conoscere quali sieno i provvedimenti che vorrà adottare a favore di 31 agenti forestali della provincia di Cosenza, che per il limite di età resteranno senza posto all'attuazione della nuova legge forestale. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Turco ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere: *a*) se e quali provvedimenti straordinari di urgenza siano stati adottati allo scopo di riattivare immediatamente il transito sul tratto di strada nazionale Nicosia-Leonforte (contrada Giunchetto) interrotto da una vastissima frana, che da oltre una settimana impedisce le comunicazioni tra il capoluogo di circondario (Nicosia) e il capoluogo di provincia (Catania); *b*) se e quali provvedimenti intenda adottare per rimediare in modo definitivo alle conseguenze di tale frana, che rende necessaria la deviazione dell'attuale strada. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« La Via ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per apprendere come intenda compensare quei direttori didattici che per effetto della nuova legge assunti dallo Stato diminuiscono in taluni casi di stipendio e di assegni, come è avvenuto al maestro Giuseppe Piccinini di Correggio, che ora percepisce in meno annue lire 552. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Cottafavi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia per sapere quali ragioni hanno consigliato la magistratura di Ferrara a respingere la querela presentata dal signor Piccoli Annibale per diverse appropriazioni indebite sofferte e per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinchè sia finalmente resa al Piccoli la finora denegata giustizia. (L'interrogante chiede la risposta scritta).

« Marangoni ».

LEONARDI-CATTOLICA, ministro della marina, desidera rispondere subito alla interrogazione presentata ieri dall'on. Materi, relativa ad alcune circolari e pubblicazioni, a firma di ufficiali, colle quali si discutono e si attaccano provvedimenti presentati al Parlamento.

Deplora vivamente queste pubblicazioni. E se resulterà che appartengano ad ufficiali, prenderà i necessari e doverosi provvedimenti.

Stigmatizza poi il sistema per cui si creano delle agitazioni, colle quali si tenta di influire sui provvedimenti del Governo e sulle decisioni del Parlamento.

Come il Governo non è disposto a subire nei suoi atti influenze estranee, così confida che la Camera farà comprendere chiaramente che essa pure non è disposta a subire pressioni. (Vivissime approvazioni).

MATERI, prende atto delle esaurienti dichiarazioni del ministro.

Non contesta agli intesessati, neppure se appartenenti a corpi militarizzati, il diritto di far pervenire al Governo ed al Parlamento i loro voti in occasione di provvedimenti legislativi che li riguardino.

Censura, però, vivamente, associandosi al ministro, la forma non conveniente adoperata in questa occasione, in alcune di quelle pubblicazioni e circolari. (Vive approvazioni).

La seduta termina alle 19.5.

DIARIO ESTERO

La Grecia, che già non volle aderire alla tregua di guerra per l'apertura delle trattative di pace con la Turchia, si è mostrata finora la più riluttante ad accettare la mediazione delle potenze, malgrado che Janina non fosse ancora in suo potere.

A maggior ragione pertanto, dice qualche giornale inglese, si mostrerà avversa ora che ha conseguito lo scopo principale per lei della guerra con la presa di Janina e così la vittoria greca aumenterà le difficoltà delle trattative di pace.

Questo stesso argomento commentano i giornali francesi per tirarne una deduzione affatto opposta. Ora che la Grecia, essi dicono, ha raggiunto il suo ideale, si unirà alla Serbia che si mantiene in armi solo per obbligo della contrattata alleanza; ma affretterà come la Serbia il termine di una guerra che per essa non ha più scopo.

La Grecia e la Serbia, dicono i giornali francesi, faranno pressione sulla Bulgaria e sul Montenegro per la più pronta accettazione della mediazione europea.

Intorno alle trattative di pace si hanno intanto queste notizie:

Londra, 6. — L'*Agenzia-Reuter* è informata che fino a stasera nè i ministri nè i delegati degli stati balcanici avevano ancora ricevuto notizie circa la decisione degli alleati sulla proposta di mediazione delle potenze.

Berlino, 6. — Il *Berliner Lokal Anzeiger* dice che il Comitato giovane turco sostiene il Governo nei suoi propositi di pace, consente alla cessione di Adrianopoli e chiede soltanto che la guarnigione possa lasciare la città con tutti gli onori di guerra, che le potenze garantiscano l'integrità di quanto rimane della Turchia europea, e garantiscano pure per trent'anni la sicurezza della Turchia d'Asia affinchè questa possa procedere al suo pacifico sviluppo e che, infine, rinuncino al controllo finanziario.

I giovani turchi potranno forse sperare che le potenze eliminino dalle condizioni di pace l'indennità di guerra domandata dagli alleati, in vista della protezione finanziaria che le potenze accordano alla Turchia perchè possa far fronte al pagamento della rendita, ma è appunto per questa protezione che si rende viepiù indispensabile il controllo finanziario europeo nell'Amministrazione turca.

***

La questione albanese si impone per l'impellenza dei bisogni in cui vivono gli abitanti del nuovo Stato, ma non è tuttavia possibile che il Congresso degli ambasciatori prenda speciali deliberazioni per l'Albania prima della generale intesa per la pace.

Da Londra, 6, si hanno in merito questi dispacci:

Si crede che fra le questioni discusse oggi dalla Conferenza degli ambasciatori vi è stata anche la lettera diretta ai rappresentanti delle sei potenze sulle condizioni della popolazione albanese.

*** La riunione degli ambasciatori è durata circa due ore e mezza. È stata discussa la questione dei confini dell'Albania.

Gli ambasciatori si riuniranno martedì prossimo.

Nessun comunicato ufficiale è stato fatto sulla riunione odierna.

I delegati albanesi hanno diretto agli ambasciatori delle potenze a Londra una lettera, nella quale dicono che informazioni da essi ricevute indicano che l'intera popolazione dell'Albania è ridotta dalla guerra nella più spaventevole miseria.

I serbi hanno invaso gran parte del paese; i greci hanno stabilito lungo tutto il litorale un blocco rigoroso; d'altra parte i soldati turchi avanzi dell'esercito di Monastir, che vivevano sino ad ora a spese del paese, molestano gli abitanti Specialmente la popolazione di Valona e dintorni è infallibilmente destinata a perire miseramente. se non vengono prese misure immediate per rimediare alla sua triste condizione, facendo appello al Governo greco, affinchè permetta alla popolazione di procurarsi gli alimenti necessari.

Non vogliamo ora - dice la lettera - soffermarci al lato umanitario della questione. Siamo convinti che le loro eccellenze vorranno prendere in considerazione lo stato precario di questa popolazione che, pur non combattendo, si trova ingiustamente costretta a soffrire le calamità cagionate da una guerra disastrosa.

***

Il disarmo austro-russo è sempre argomento di vivo interesse per la stampa viennese, donde pervengon queste notizie in data del 6:

I giornali di Cracovia pubblicano che la smobilitazione alla frontiera russo-galliziana fu aggiornata al 14.

*** La *Neue Freie Presse* si dice informata dai circoli diplomatici che la definizione delle trattative fra l'Austria-Ungheria e la Russia circa la smobilitazione ha subito un lieve ritardo di alcuni giorni.

Si aveva intenzione di emanare nella giornata di oggi un comunicato da tutte e due le parti, per rendere pubbliche le misure prese in relazione alla smobilitazione.

Sembra ora che tale pubblicazione sarà fatta verso la metà del mese di marzo.

Le difficoltà che si oppongono ancora alla conclusione definitiva delle trattative riguardano principalmente punti di carattere formale.

La Russia domanda che l'Austria-Ungheria faccia il primo passo, mentre a Vienna si è di avviso che la Russia debba per la prima cominciare la smobilitazione, avendo essa per prima cominciata la mobilitazione.

Visto però che ambedue le potenze sono sempre ispirate dal desiderio di addivenire ad una intesa, è giustificata la speranza che la conclusione delle trattative circa la smobilitazione avverrà in un tempo vicino.

***

Prima cura del nuovo presidente degli Stati Uniti nord-americani, appena insediato nell'alta carica, è stata la composizione del gabinetto.

La lista dei ministri, come informa un dispaccio da Washington, è stata sottoposta ieri dal presidente, Wilson, all'approvazione del Senato, ed è la seguente:

Ministro degli affari esteri: William Brian — Tesoro: William Macadoo — Direttore generale delle poste: Albert Burleson — Marina: Joseph Daniels — Attorney general: James Mac Reynolds — Guerra: Lindley Garrison — Commercio: William Redfield — Interni: Lane — Agricoltura: David Houdson — Lavoro: William Wilson.

CRONACA ITALIANA

Italia e Russia. — Ieri, a Pietroburgo, S. E. l'ambasciatore d'Italia, marchese Carlotti, dopo aver presentato a S. M. lo Czar le sue credenziali, gli ha rimesso una lettera di felicitazioni di S. M. il Re d'Italia, in occasione del tricentenario della Dinastia Romanoff, e gli ha in pari tempo espresso, a nome del Re d'Italia e del Governo italiano, i sentimenti di sincera amicizia e gli augurî di prosperità per il suo Regno e per la Russia.

Lo Czar ha molto gradito la lettera e le dichiarazioni dell'Ambasciatore d'Italia, al quale ha risposto rievocando i ricordi a lui sempre presenti e carissimi dell'Italia e aggiungendo che alle sue simpatie personali verso il Re e verso l'Italia si associano quelle altrettanto vive e spontanee di tutta la Russia.

Lo Czar ha pure detto al marchese Carlotti benevole parole di benvenuto e graziosi voti per lui e per la sua missione, nella quale l'ambasciatore d'Italia troverà il costante appoggio del Governo russo.

Il marchese Carlotti ha replicato assicurando lo Czar che consacrerà tutte le sue forze a rendere sempre più stretti i legami di tradizionale amicizia che uniscono i due paesi.

Anche S. M. l'Imperatrice Madre, ricevendo l'ambasciatore d'Italia, gli ha espresso i suoi sentimenti di

amicizia per il Re, la Regina e la famiglia Reale d'Italia, ed ha ricordato il suo viaggio in Sicilia e la squisita ospitalità di cui fu oggetto in tale occasione da parte del marchese di San Giuliano.

Cortesie internazionali. — Non appena pervenuta a Roma la notizia della collisione dell'incrociatore *York* colla torpediera germanica *S. 178* nei paraggi dell'isola di Heligoland, S. E. il ministro della marina, Leonardi-Cattolica, inviava al segretario di Stato per la marina germanica il seguente telegramma:

« A Sua Eccellenza Von Tirpitz, segretario di Stato marina, Berlino.

« Gradisca V. E. le mie vive e profonde condoglianze pel grave lutto che ha colpito l'imperiale marina colla perdita della torpediniera *S. 178*. L'armata italiana invia a mio mezzo il suo mesto saluto alle vittime del dovere.

« Ministro *Leonardi-Cattolica* ».

Inviava inoltre un ufficiale superiore della marina dall'ambasciatore tedesco Von Flotow per esprimergli analoghi sentimenti.

In conformità alla deliberazione presa ieri dalla Camera dei deputati, S. E. il ministro Leonardi-Cattolica ha diretto all'ammiraglio Von Tirpitz il seguente telegramma:

« La Camera dei deputati nella seduta odierna mi affidava l'onorifico incarico di far pervenire all'E. V. l'espressione del suo vivo cordoglio per la gravissima sventura che ha immerso nel lutto la marina germanica.

« Compiacciasi V. E. gradire tali sentimenti dell'Assemblea nazionale italiana, rendendosene autorevole interprete presso la valorosa armata imperiale ».

L'ammiraglio Von Tirpitz così ha risposto al primo telegramma di S. E. il ministro:

« Ministro Leonardi-Cattolica. — Roma.

« Ringrazio subito vivamente V. E. e la Regia marina in nome della marina tedesca per la fraterna parte presa alla sventura che ci ha colpiti con il naufragio della torpediniera *S. 178*.

« *Von Tirpitz*, grande ammiraglio e ministro ».

In memoria di Mazzini. — Il 10 marzo corrente, ricorrendo l'anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, la Giunta municipale di Roma, in forma ufficiale, come di consueto, deporrà una corona d'alloro sul busto del Grande Pensatore genovese.

La cerimonia avrà luogo alle ore 11 nella protomoteca, in Campidoglio, che resterà aperta al pubblico fino alle 17 1|2.

Camera di commercio. — Il Consiglio della Camera di commercio di Roma si è riunito ieri, sotto la presidenza del comm. Tittoni, in ordinaria adunanza.

Dopo alcune comunicazioni venne votato un ordine del giorno deplorante che la Camera di commercio di Civitavecchia, per aver legittimamente e correttamente esercitata la sua funzione di tutela e di difesa degli interessi generali del commercio, sia stata fatta segno a sconsigliate ingiuriose manifestazioni, e recante voti di plauso e di incoraggiamento all'opera della consorella.

Vennero quindi approvate numerose proposte e prese deliberazioni riguardanti affari d'interna amministrazione.

Beneficenza. — Il presidente della Congregazione di carità di Roma, principe D. Augusto Torlonia, comunica che un benefattore, il quale intende assolutamente conservare l'incognito, gli ha consegnato una oblazione di L. 5000 con l'incarico di erogarla in quella forma di beneficenza che reputerà più opportuna.

La somma venne destinata per l'arredamento dei nuovi padiglioni Pelagallo, recentemente costruiti nell'ospizio Umberto I, e che fra poco funzioneranno per il ricovero di vecchi inabili.

Conferenza. — Nella sede del circolo giudiziario di Roma, al Palazzo di giustizia, il cav. uff. avv. Arturo Moschini. consigliere di cassazione, terrà domenica, alle ore 10,30 una conferenza sul tema: « Il codice dei minorenni ».

Alla conferenza seguirà una discussione.

L'esposizione di Tripoli. — Sono ormai definiti gli accordi intervenuti tra il R. museo comunale di Venezia, l'istituto italiano per l'esposizione commerciale e la presidenza del comitato lombardo per la prima mostra industriale italiana a Tripoli.

Due delegati trovansi già a Tripoli. Essi, coadiuvati dal direttore di quella sede del museo commerciale di Venezia, hanno compiuto un efficace lavoro preparatorio, anche in rapporto ai locali gentilmente concessi dal Governo, ed è prossima la diramazione del programma e delle circolari.

Congresso internazionale di educazione fisica. — L'Italia sarà degnamente rappresentata al Congresso internazionale di educazione fisica che avrà luogo a Parigi dal 17 al 20 corr.

Da Torino, da Genova e da altre città si recheranno squadre di signorine degli istituti di magistero e di educazione fisica. Da Roma vi si recherà una rappresentanza delle scuole comunali, la quale mostrerà in azione il modo come sono stati organizzati la scuola all'aperto e i campi scolastici estivi.

Aeronautica. — Nel pomeriggio di ieri è partito da Bracciano per Roma il dirigibile *P. V.* Il viaggio fu ottime e il passaggio su Roma fu accolto con ammirazione dalla cittadinanza.

Stavano nella navicella il comandante Scelzi, il maggiore Petrucci il capitano Mersari e il tenente Valle.

Alle 17,32 il pallone scese felicemente presse il suo « hangar ».

La « Guida Monaci ». — Attesa vivamente dalla cittadinanza, essendo omai una istituzione civica, è stata pubblicata la « Guida Monaci », per l'anno corrente 1913.

È questa la 43ª edizione dell'utilissima omai indispensabile Guida, nella quale, seguendo i razionali sistemi del benemerito suo predecessore il fu cav. Tito Monaci, con intelligente cura il sig. Arturo Zapponini fornisce il vero libro d'oro per quanti hanno rapporti industriali, professionali, artistici, ecc., di quanti, insomma, vivono in Roma della vita civile.

Stampata nitidamente coi tipi della nota tipografia Nazionale del cav. Bertero, splendidamente rilegata nell'accreditato stabilimento del cav. Staderini, il volume di quest'anno segna un nuovo passo nella utilità della pubblicazione.

Dopo 23 anni che il prezzo di acquisto non subiva alcuna alterazione, l'editore è stato oggi costretto a fare un lieve aumento ad ogni esemplare per il notevole progressivo sviluppo del libro che, seguendo l'ascendente movimento della nostra città dal 1889 in cui la Guida contava poco più di 1000 pagine in caratteri (corpo 8), oggi ne segna circa 2000 in caratteri molto più piccoli (corpo 6) raddoppiandone di conseguenza le spese di stampa e le spese generali.

Marina mercantile. — Il *Principessa Mafalda*, del Lloyd italiano, ha proseguito da Rio de Janeiro per l'Italia. — Il *Rio de Janeiro*, id., è giunto a Rio de Janeiro. — Il *Luisiana*, id., ha transitato da Gibilterra per il Brasile. — Il *Mendoza*, id., ha preseguito da Napoli per New York. — Il *Principe di Udine*, del Lloyd Sabaudo, è partito da Buenos Aires per Santos.

*** Telegratano da Costantinopoli che il pirossafo italiano *Monza* fu ieri disincagliato e proseguiva il suo viaggio.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 5. — Nella collisione della torpediniera *S. 178* sono annegati 4 ufficiali e 66 sottufficiali e marinai.

Si sono salvati un ingegnere di marina, un medico e 16 sottufficiali e marinai.

WILHELMSHAVEN, 6. — Un vapore del cantiere Fleiss è partito per Heligoland, diretto sul posto del naufragio della torpediniera *S. 178*. La prua della torpediniera emerge dall'acqua.

I marinai salvati sono giunti sulla torpediniera *S. 177*.

VIENNA, 6. — La *Neue Freie Presse* ha da Costantinopoli:

L'incrociatore *Hamidiè* stamane incontrò presso il golfo di Hagion Orosuja una flotta composta di 24 navi greche, che dovevano trasportare a Scutari truppe serbe con 24 cannoni e 10 grossi pezzi da assedio.

L'*Hamidiè* aprì il fuoco contro tre navi greche da trasporto le quali affondarono.

Soltanto tre ore dopo alcune navi provenienti da Salonicco poterono salvare una parte degli equipaggi naufragati.

ATENE, 6. — Il principe ereditario telegrafa da Emin Aga, ore 6 di stamane:

« Avendo l'esercito greco occupato tutto il fronte sinistro della piazza di Gianina ed essendo Bizani e Castritza state circondate, il comandante turco, Essad pascià, mi annuncia in questo istante che il suo esercito si arrende prigioniero di guerra.

« Invierò prossimamente i particolari di questa grande vittoria del nostro valoroso esercito ».

La popolazione di Atene, in seguito alla notizia di tale vittoria, fa entusiastiche dimostrazioni cantando l'inno nazionale. Le campane delle chiese suonano in segno di festa.

VIENNA, 6. — (Ufficiale). — L'Imperatore ha ricevuto il principe Lodovico Windischgraetz, il quale ha fatto un rapporto a S. M. circa la guerra turco-bulgara.

Il principe, che già assistette alla guerra russo-giapponese, mettendo a disposizione dello stato maggiore austro-ungarico le note raccolte, anche questa volta ha recato le sue osservazioni allo stato maggiore generale, e per ciò l'Imperatore gli ha conferito la medaglia al merito militare.

ATENE, 6. — Il generale Soutzo, seguito da tre squadroni, è entrato questa mattina, alle 9, a Gianina.

La città di Bizani è tutta pavesata di bandiere elleniche.

BERLINO, 6. — Il principe e la principessa Reggenti di Baviera sono giunti e sono stati salutati cordialmente alla stazione dall'Imperatore e dall'Imperatrice.

PIETROBURGO, 6. — Malgrado il vento e la pioggia che in questi ultimi giorni hanno gravemente ostacolato la decorazione della capitale, le feste per il giubileo dei Romanoff sono cominciate stamane con un tempo splendido.

Tutta la popolazione di Pietroburgo in festa staziona nelle vie, attendendo con impazienza il passaggio dello Czar.

Nel centro della città la circolazione è stata interrotta per lasciare passare centinaia di Delegazioni precedute da fanfare e da bandiere e una folla di 15,000 pellegrini patrioti accorsi da ogni parte dell'Impero russo.

La parte ufficiale delle feste è cominciata a mezzogiorno e terminerà verso le 4.

Tutti i poveri della città sono oggi nutriti gratuitamente.

Alle 9 del mattino in presenza del procuratore si è proceduto alla liberazione dei detenuti graziati in virtù del manifesto imperiale.

A Pietroburgo il numero dei liberati supera il migliaio.

Tutti i giornali pubblicano articoli entusiasti in onore della dinastia dei Romanoff, che ha saputo dal piccolo Stato slavo primitivo costituire la più potente monarchia del mondo.

LONDRA, 6. — Gli ambasciatori si sono riuniti nel pomeriggio al Foreign Office sotto la presidenza di sir Edward Grey.

LONDRA, 6. — La Camera dei comuni si è riunita nel pomeriggio per ultimare il resto dei lavori prima della chiusura delle sessione e l'apertura della nuova sessione.

Rispondendo a Keir Hardie, il ministro Mac Kenna dice che dal principio dell'anno sono state arrestate 51 suffragette, oltre a 4 uomini che facevano con esse causa comune.

Quarantacinque sono state rimesse in libertà per avere scontato la pena o pagato un'ammenda o prestato una cauzione.

BUDAPEST, 6. — *Camera dei deputati*. — Continua la discussione generale sul progetto della riforma elettorale.

Dopo che alcuni oratori hanno parlato, il presidente conte Stefano Tisza prende la parola parlando dal suo posto di deputato. Egli esprime il suo rincrescimento per il fatto che gli avversari di questo progetto non sono presenti alla Camera per adempiere ai loro doveri di fronte ai loro elettori.

Il conte Apponyi disse nella seduta di ieri l'altro che l'infrazione di diritto avvenuta il 4 giugno u. s. dovrebbe essere riparata, e che gli uomini che hanno commesso tale infrazione, dovrebbero abbandonare i loro posti.

Noi non abbiamo negato, dice l'oratore, che una infrazione di diritto è avvenuta il 4 giugno: ma ciò fu necessario per porre fine ad uno stato insostenibile, la cui continuazione avrebbe condotto il paese ad una catastrofe.

Anche noi eravamo del parere che questo errore doveva essere riparato e questo fu anche fatto nel pomeriggio del 4 giugno stesso presso i fattori competenti.

L'oratore dichiara quindi che la riforma elettorale deve essere attuata, anche se i partiti della opposizione non adempiranno ai loro doveri.

Egli dice che la riforma proposta è la migliore che si possa immaginare nelle attuali circostanze ed osserva che non può comprendere l'attitudine dei socialisti contro tale riforma, visto che gli interessi degli operai sono presi seriamente in considerazione nel progetto in questione.

L'oratore poscia difende alcuni punti del progetto, specialmente quello sul limite d'età a 30 anni, il quale non è diretto nè contro una nazionalità, nè contro una classe qualsiasi, ma soltanto contro gli elementi di valore politico inferiore (Vive approvazioni).

La discussione è quindi chiusa, e la seduta è tolta.

PARIGI, 6. — *Camera dei deputati*. — I socialisti sono molto numerosi sui loro banchi.

Il ministro della guerra Etienne presenta il progetto di legge relativo al servizio militare di tre anni. Fin dalle prime parole del ministro Etienne, l'estrema sinistra protesta con una violenza assolutamente straordinaria. Il ministro Etienne rimane impassibile.

Il presidente della Camera Deschanel agita il campanello molto energicamente. Ciò però non calma i socialisti che continuano a protestare violentemente.

I socialisti gridano: Noi protestiamo. Colli si mostra fra i più violenti.

Jaurès dice: È una pazzia! Il centro e la destra applaudono vivamente Etienne. I deputati di estrema sinistra battono i leggii.

Deschanel, non potendo ristabilire la calma, prende il cappello per sospendere la seduta, ma la sinistra e il centro protestano. Le tribune vengono sgombrate.

Etienne con molta energia passa alla lettura del progetto. I deputati del centro, della destra e della sinistra si alzano ed applaudono, mentre i socialisti scagliano rumorosamente dai loro banchi le parole: « Reazione! » - « Reazione! » che essi pronunciano senza stancarsi durante tutto il tempo della lettura del progetto.

Quando discende dalla tribuna, Etienne è vivamente applaudito al centro e alla sinistra.

I socialisti continuano a lanciare invettive contro il ministro.

Questo incidente violentissimo è durato 20 minuti; poi la calma si è ristabilita con molta lentezza.

Deschanel dichiara che il progetto è rinviato alla Commissione e dà la parola a Cheron, che parla sui servizi marittimi per il Brasile ed il Plata.

Durante tutto il discorso di Cheron, i socialisti continuano le loro proteste.

Emilio Dumas si mostra particolarmente violento.

Quando scende dalla tribuna, Cheron si avvicina a Dumas e gli rimprovera vivamente la sua attitudine.

Dumas si alza dal suo banco, furente. Numerosi deputati riconducono Cheron al suo banco. Dal centro e da vari banchi della destra e della sinistra si applaude vivamente.

Cheron protesta contro le ingiurie personali che gli sono state rivolte, senza che egli fosse stato aggressivo.

Le sue parole provocano di nuovo le ire dei socialisti. Il rumore

torna ad essere vivissimo. Deschanel fa di nuovo l'atto di coprirsi, ma la Camera insiste perchè si continui la discussione.

Emilio Dumas vorrebbe parlare, ma Deschanel, malgrado le proteste dei socialisti, glielo impedisce.

La calma si ristabilisce lentamente.

PARIGI, 6. — La Commissione per l'esercito si è riunita oggi nel pomeriggio e ha deciso di occuparsi della questione del credito di 500 milioni prima di esaminare la questione della legge dei tre anni.

Tale decisione produce una vivissima sorpresa, perchè si credeva generalmente che la Commissione, entrando nelle vedute del Governo, avrebbe dapprima discusso il servizio dei tre anni.

Tale devisione della Commissione, che ritarderà la data della discussione alla Camera della legge dei tre anni, è dovuta in parte a Augagneur, socialista indipendente, e a Jaurés, che fanno parte della Commissione e che hanno vivamente insistito perchè la discussione del credito fosse fatta prima; perché essi credono che molti deputati, rendendosi conto dei risultati ottenuti con questo credito per migliorare le fortificazioni e il loro materiale, modificheranno le loro idee relative alla necessità di tornare alla ferma di tre anni.

I deputati socialisti dichiarano nei corridoi che la loro dimostrazione nella seduta d'oggi contro la legge dei tre anni non era affatto concertata, ma non sembra che essi abbiano intenzione di cessare da tale attitudine e alcuni parlano di fare un ostruzionismo sistematico, quando il progetto verrà in discussione.

Jaurés si duole che la discussione del progetto venga prima di quella della nuova legge militare tedesca.

Noi avremmo dovuto - egli dice - attendere che i nostri vicini avessero approvato i loro nuovi armamenti.

BERLINO, 6. — L'addetto navale dell'ambasciata francese a Berlino ha espresso stamane all'ammiraglio Von Tirpitz le condoglianze del ministro della marina francese Baudin, per la catastrofe di Heligoland.

VIENNA, 6. — Il *Neues Wiener Abendblatt* ha da Budapest: In questi circoli parlamentari corre voce che il Ministero ungherese degli *Honved* ha ricevuto dal Ministero della guerra da Vienna tutte le istruzioni relative alla smobilitazione alla frontiera ungherese e galliziana.

In seguito a queste istruzioni il congedamento dei riservisti richiamati alle guarnigioni della frontiera sarà effettuato entro le prossime ventiquattro ore.

ATENE, 6 (ore 12). — Il comandante in capo dell'esercito turco di Gianina verso l'una del mattino ha espresso al principe ereditario il desiderio di arrendersi.

Alle 3 i parlamentari turchi Reouf pascià e Talaat bey ed il vicario del metropolitano di Gianina si sono presentati al nostro quartiere generale da parte del generalissimo turco, dichiarando che le condizioni dell'esercito turco erano divenute disperate dopo la nostra vittoria di ieri e che il generalissimo desiderava la resa della città.

Fino da ora l'esercito turco è considerato come prigioniero di guerra.

La resa si effettuerà per distaccamenti.

La notizia ha prodotto nel campo ellenico un entusiasmo indescrivibile.

I soldati festeggiano la vittoria ed acclamano al generalissimo, il principe ereditario.

ATENE, 6 (ore 1,30 pom.). — Il Re ha diretto a mezzogiorno da Salonicco al presidente del Consiglio Venizelos il seguente dispaccio:

« Dio sia lodato del nuovo trionfo del nostro valoroso esercito. Io felicito il Governo con immensa emozione. Sono fiero della nuova gloria nazionale.

« *Giorgio* ».

ATENE, 6. — *Camera dei deputati*. — La seduta d'oggi è stata interamente dedicata alla grande vittoria dell'Epiro.

Il presidente Venizelos, tra gli applausi entusiastici dei deputati e delle tribune, ha dato lettura dei telegrammi del diadoco annuncianti la vittoria definitiva del valoroso esercito greco nell'Epiro. Venizelos ha letto poi un nuovo telegramma del diadoco, ricevuto durante la seduta, il quale partecipa il protocollo della resa di Gianina fatta da Essad pascià. Lo stato maggiore, gli ufficiali e i soldati turchi della guarnigione di Gianina e d' Epiro in numero di 33.000 sono considerati come prigionieri di guerra.

ATENE, 6. — L'informazione da Costantinopoli pubblicata dalla *Neue Freie Presse*, secondo la quale l'incrociatore turco *Hamidié* avrebbe incontrato una flotta di 24 navi greche che trasportavano truppe serbe per Scutari e avrebbe aperto il fuoco contro tali trasporti, tre dei quali sarebbero stati affondati, è destituita di ogn fondamento.

VIENNA, 6. — *Camera dei deputati*. — Pitacco osserva, in una interrogazione al presidente, che la deliberazione della Commissione del bilancio di fissare Trieste come sede della Facoltà italiana ha provocato viva soddisfazione negli italiani.

L'oratore domanda al presidente quando intenda di mettere all'ordine del giorno la relazione sul progetto dell'Università italiana.

Il vice presidente risponde che il presidente non mancherà di far discutere la questione dall'assemblea dei capi-partiti appena la relazione sarà stata presentata.

PIETROBURGO, 7. — Al palazzo d'inverno ha avuto luogo il ricevimento delle Delegazioni recatesi a rendere omaggio ai Sovrani.

La sala dei concerti era gremita di tutte le autorità dell'Impero; vi erano i cavalieri dell'Ordine di Sant'Andrea, i membri del Consiglio dei ministri con alla testa il presidente del Consiglio Kokozoff, i membri del Consiglio dell'Impero e della Duma, i senatori, i personaggi del seguito dell'Imperatore e altre notabilità di ogni classe.

I Sovrani hanno ricevuto pure le felicitazioni del patriarca di Antiochia, del metropolita serbo, dell'emiro di Bucara, del khan di Khiva e dei delegati mongoli.

Poco dopo sono entrati nella sala il granduca ereditario e gli altri membri della famiglia imperiale.

Il presidente della Duma ha rivolto un discorso di omaggio ai Sovrani a nome della Duma. Il presidente del Consiglio Kokozoff ha quindi consegnato allo Czar una decorazione in memoria del giubileo.

I presenti hanno quindi lasciato il palazzo d'inverno.

Durante tutta la giornata ha regnato nella città la più grande animazione. Una folla di parecchie centinaia di migliaia di persone rendeva impossibile qualsiasi circolazione delle vetture nelle vie principali. Ieri sera la città era brillantemente illuminata; la folla era dovunque in festa, ma ha sempre regnato l'ordine più perfetto.

Da tutte le città dell'Impero sono giunti telegrammi relativi a feste organizzate in occasione del giubileo dei Romanoff. Cerimonie religiose sono state organizzate in tutte le chiese, ma a causa dell'enorme affluenza della popolazione il manifesto imperiale ha dovuto esser letto sulle pubbliche piazze. Hanno avuto luogo riviste in tutte le guarnigioni. Tutte le città sono splendidamente decorate.

Ovunque vengono organizzate feste popolari.

Le città che si sono particolarmente segnalate per lo splendore delle feste sono Mosca, Kiew, Tiflis, Riga ed altre.

ATENE, 7. — Dopo la seduta della Camera, il Consiglio dei ministri, l'ufficio di presidenza della Camera, tutti i capi dell'opposizione e i deputati, seguiti da una folla enorme, si sono recati a piedi alla Cattedrale, ove è stato cantato un solenne *Te Deum*.

Tutta la città è imbandierata. Iersera le vie erano completamente illuminate.

COSTANTINOPOLI, 7. — Corre voce con insistenza che il Gran visir avrebbe espresso il desiderio di presentare le sue dimissioni. Tale voce però non è confermata.

PIETROBURGO, 7. — Nel suo discorso al palazzo d'inverno il presidente della Duma ha ricordato che 300 anni or sono Michele Theodorovic Romanoff, potente antenato dei sovrani russi, venne chiamato per la volontà divina e dalla voce unanime del popolo russo a salire al trono. Il popolo russo, d'accordo col suo sovrano e pieno di una nuova forza, offrì il suo petto agli attacchi del nemico e difese il suolo della patria.

Furono grandi allora i successi riportati dagli Czar come è grande la festa che viene oggi celebrata. Durante questi 300 anni di storia gloriosa la Russia ha sopportato tutte le prove che le furono imposte, si è accresciuta ed ha conquistato la sua forza attuale. Oggi, come 300 anni or sono, il popolo russo circonda la persona del suo sovrano con un amore e un rispetto infiniti.

Terminando il suo discorso il presidente della Duma ha detto:

Potente imperatore, il cui amore per il popolo è grande, convinto che la forza della patria riposa sopra una grande collaborazione fra il Sovrano e il suo popolo, tu hai chiamato rappresentanti scelti da ogni classe di esso a prender parte ai lavori legislativi. I rappresentanti del popolo sono estremamente lieti di potere esprimere personalmente i loro devoti augurî.

CETTIGNE, 7. — La notizia dell'occupazione di Gianina da parte dei Greci è stata accolta con entusiasmo dal Montenegro.

Una enorme folla ha fatto una dimostrazione dinanzi alla Legazione greca, gridando: Viva la Grecia nostra fedele alleata! Viva il Re dei Greci!

Il ministro di Grecia si è presentato al balcone ed ha ringraziato vivamente la folla pei sentimenti di simpatia manifestati verso il suo paese.

I dimostranti hanno fatto pure manifestazioni di simpatia dinanzi alle Legazioni di Serbia e di Bulgaria.

La presa di Gianina ha molto sollevato gli animi della popolazione montenegrina, la quale ha ora piena speranza che anche Scutari dovrà in breve termine capitolare.

La popolazione crede che la guerra debba continuare fino a che tale scopo non sia stato raggiunto.

COSTANTINOPOLI, 7. — (Ufficiale). — Si smentisce la voce corsa di una crisi ministeriale.

Si smentisce pure che il Governo abbia intenzione di convocare la Camera.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del Regio Osservatorio del Collegio romano

6 marzo 1913.

L'altezza della stazione è di metri	50.60
Il barometro a 0°, in millimetri e al mare . .	774.1
Termometro centigrado al nord	13.4
Tensione del vapore, in mm.	6.04
Umidità relativa, in centesimi	52
Vento, direzione	NW
Velocità in km.	3
Stato del cielo	sereno
Temperatura massima, nelle 24 ore	15.7
Temperatura minima, id.	2.8
Pioggia in mm.	—

6 marzo 1913.

In Europa: pressione massima di 775 sulla Spagna, sul Piemonte e sul Tirolo, minima di 733 sull'Islanda e Lapponia.

In Italia nelle 24 ore: barometro salito fino a 3 mm. sull'Emilia e Marche; temperatura ancora aumentata.

Barometro pressochè livellato intorno a 774.

Probabilità: venti deboli varî; tempo ancora generalmente buono.

BOLLETTINO METEORICO

dell'ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 6 marzo 1913.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore massima	minima
Porto Maurizio	coperto	calmo	11 8	6 9
Sanremo	—		—	—
Genova	coperto	calmo	11 4	8 0
Spezia	sereno	calmo	13 4	4 6
Cuneo	sereno	—	12 6	2 3
Torino	sereno		10 4	2 6
Alessandria	—		—	—
Novara	sereno		12 0	1 0
Domodossola	sereno		16 7	— 1 6
Pavia	sereno		15 2	— 1 6
Milano	sereno		13 8	2 0
Como	sereno		14 4	1 8
Sondrio			—	—
Bergamo	sereno		11 6	4 5
Brescia	sereno		12 0	1 6
Cremona	sereno		13 4	2 4
Mantova	nebbioso		11 6	1 0
Verona	coperto		12 0	1 4
Belluno	sereno		11 1	— 0 2
Udine	sereno	—	10 7	0 5
Treviso	sereno		10 9	— 0 1
Vicenza	sereno	—	11 7	0 2
Venezia	nebbioso	calmo	8 5	4 0
Padova	sereno		10 4	1 8
Rovigo	1/4 coperto		12 7	2 9
Piacenza	sereno		13 1	2 0
Parma	sereno		13 5	0 8
Reggio Emilia	sereno		12 4	2 6
Modena	sereno		12 8	3 2
Ferrara	sereno		12 6	0 6
Bologna	sereno	—	13 1	3 2
Ravenna	—		—	—
Forlì	sereno	—	11 8	0 6
Pesaro	sereno	calmo	9 7	1 5
Ancona	sereno	calmo	9 9	4 5
Urbino	sereno		10 0	2 2
Macerata	sereno		12 0	6 5
Ascoli Piceno	sereno	—	14 4	3 0
Perugia	sereno	—	9 4	1 8
Camerino	sereno	—	12 0	4 0
Lucca	sereno	—	13 1	1 1
Pisa	sereno		15 2	— 0 7
Livorno	sereno	calmo	14 0	3 5
Firenze	sereno		13 2	1 6
Arezzo	sereno		14 1	1 8
Siena	1/4 coperto		12 0	4 1
Grosseto	—		—	—
Roma	sereno		14 2	2 8
Teramo	sereno		14 4	3 2
Chieti	sereno		10 8	3 0
Aquila	sereno		8 9	0 9
Agnone	—	—	—	—
Foggia	sereno	—	13 0	0 6
Bari	1/2 coperto	legg. mosso	12 0	3 2
Lecce	nebbioso		13 2	7 0
Caserta	sereno		14 5	5 4
Napoli	sereno	legg. mosso	13 5	7 9
Benevento	sereno		15 1	0 6
Avellino	sereno		12 0	— 1 0
Mileto	coperto		14 0	3 0
Potenza	sereno		10 0	2 8
Cosenza	sereno		14 5	— 0 5
Tiriolo	3/4 coperto	—	10 0	— 2 7
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	sereno	legg. mosso	13 2	5 4
Palermo	3/4 coperto	calmo	14 6	4 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	12 0	6 2
Caltanissetta	sereno		12 0	4 0
Messina	1/2 coperto	calmo	12 3	8 3
Catania	sereno	calmo	14 5	4 1
Siracusa	—		—	—
Cagliari	sereno	calmo	16 2	4 0
Sassari	sereno		15 0	7 4

Direttore: G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*